



REPUBBLICA ITALIANA

# Regione Lombardia

## BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 7 DICEMBRE 2009

SERIE EDITORIALE ORDINARIA

Sommario

### AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Si comunica che i termini di scadenza per la consegna degli avvisi in pubblicazione sul B.U.R.L. – Serie Inserzioni e Concorsi – dovranno rispettare il seguente calendario:

#### **N. 50 del 16 dicembre 2009**

– Per gli STER chiusura **venerdì 4.12** ore 12.00

#### **N. 52 del 30 dicembre 2009**

– Per la postazione di Milano **martedì 22.12** ore 12.00  
Per gli STER i termini di scadenza rimangono invariati

#### **N. 1 del 7 gennaio 2010**

– Per la postazione di Milano **martedì 29.12** ore 12.00  
Per gli STER i termini di scadenza rimangono invariati

### A) CONSIGLIO REGIONALE

DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE 23 NOVEMBRE 2009 - N. 1609 (1.8.0)  
Nomina del collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia Regionale per l'Istruzione, Formazione e Lavoro – ARIFL. . . . . 3732

### C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 25 NOVEMBRE 2009 - N. 8/10589 (2.1.0)  
Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 2009 (art. 40, comma 3, l.r. 34/78) – 23° provvedimento . . . . . 3733

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 25 NOVEMBRE 2009 - N. 8/10601 (2.2.1)  
Promozione di un Accordo di Programma finalizzato all'apertura di strutture polifunzionali commerciali-terziarie nel Comune di Albino e nel Comune di Nembro (BG) per il recupero produttivo del comparto industriale Cotonificio Honegger S.p.A. . . . . 3734

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 25 NOVEMBRE 2009 - N. 8/10603 (3.3.0)  
Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore dell'inserimento socio-lavorativo delle persone disabili (ll.rr. nn. 13/03 e 21/03) . . . . . 3735

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 25 NOVEMBRE 2009 - N. 8/10606 (2.2.1)  
Accreditamento della Comunità Socio Sanitaria per persone con disabilità «Casa Giardino» sita in Casalmaggiore (CR), fraz. Vicomosciano, via Case Sparse n. 13 – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario regionale per l'anno 2009 . . . . . 3741

1.8.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Nomine  
2.1.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità  
2.2.1 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Programmazione / Accordi di programma  
3.3.0 SERVIZI SOCIALI / Formazione professionale

Anno XXXIX - N. 257 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

<b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 25 NOVEMBRE 2009 - N. 8/10615</b> (4.6.1)	
Secondo provvedimento attuativo dell'art. 4 della l.r. n. 15/2000 in materia di disciplina del commercio al dettaglio su aree pubbliche – Modifiche e integrazioni alla d.g.r. n. 8570/08 . . . . .	3742
<b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 25 NOVEMBRE 2009 - N. 8/10630</b> (2.2.1)	
Accordo di Programma relativo all'intervento sul Residence Prealpino sito in Comune di Bovezzo (BS) e ricostruzione di un complesso destinato all'edilizia residenziale pubblica . . . . .	3750
<b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 25 NOVEMBRE 2009 - N. 8/10634</b> (5.1.1)	
Proroga degli interventi di cui alla d.g.r. n. 8/8759 del 22 dicembre 2008 in merito al PTR – Sviluppo del territorio della Media e Alta Valtellina, mediante la valorizzazione del patrimonio ambientale e il governo delle opportunità economiche conseguenti agli eventi connessi ai mondiali di sci 2005 . . . . .	3755
<b>DECRETO ASSESSORE REGIONALE 24 NOVEMBRE 2009 - N. 12424</b> (2.2.1)	
Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile – Approvazione ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 6, comma 8, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2 dell'Accordo di Programma per la realizzazione del progetto proposto dal comune di Borgoforte (MN) consistente in un impianto per la produzione di energia da digestione anaerobica di reflui zootecnici, con sistema di abbattimento dei nitrati (d.g.r. n. 8/10303 del 13 ottobre 2009) . . . . .	3757
<b>D) ATTI DIRIGENZIALI</b>	
GIUNTA REGIONALE	
<b>D.G. Istruzione, formazione e lavoro</b>	
<b>DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 27 NOVEMBRE 2009 - N. 12701</b> (3.3.0)	
Approvazione del dispositivo Progetti Quadro legge 236/93 – anno 2009 . . . . .	3762
<b>D.G. Famiglia e solidarietà sociale</b>	
<b>DECRETO DIRETTORE GENERALE 30 NOVEMBRE 2009 - N. 12785</b> (3.1.0)	
Modifica del termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al d.d.g. 21 settembre 2009 n. 9312 «Contributi per il finanziamento di nuovi posti in Asili nido e Micronidi in attuazione della d.g.r. n. 10164 del 16 settembre 2009 “Modalità per l'assegnazione di contributi in conto capitale a sostegno dei progetti per interventi strutturali per la realizzazione di Asili nido e Micronido”» . . . . .	3768
<b>D.G. Sanità</b>	
<b>DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 23 NOVEMBRE 2009 - N. 12323</b> (3.2.0)	
Struttura della riproduzione animale – Revoca dell'autorizzazione rilasciata con decreto dirigente struttura programmazione veterinaria e rapporti internazionali n. 2652 del 13 marzo 2006 . . . . .	3768
<b>CIRCOLARE REGIONALE 24 NOVEMBRE 2009 - N. 25</b> (3.2.0)	
Campagna vaccinazione influenza pandemica A/H1N1v 2009 . . . . .	3769
<b>D.G. Agricoltura</b>	
<b>DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 24 NOVEMBRE 2009 - N. 12454</b> (4.3.2)	
Rettifica del decreto n. 5898 del 17 novembre 1994 e successive modifiche riguardante la qualifica di primo acquirente della ditta Cooperativa Produttori Latte del Comune di Brescia Soc. Coop. Agricola – p. IVA 00444500177 . . . . .	3769
<b>D.G. Giovani, sport, turismo e sicurezza</b>	
<b>COMUNICATO REGIONALE 1 DICEMBRE 2009 - N. 151</b> (4.6.4)	
Elenco candidati idonei alla professione di Accompagnatore turistico e Guida turistica abilitati dalla Amministrazione provinciale di Mantova. . . . .	3770
<b>D.G. Industria, PMI e cooperazione</b>	
<b>DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 23 NOVEMBRE 2009 - N. 12351</b> (4.7.0)	
Impegno e contestuale liquidazione a favore delle Amministrazioni provinciali della somma di € 50.000,00 per la tenuta e la gestione delle ripartizioni provinciali dell'Albo regionale delle cooperative sociali per l'anno 2009 . . . . .	3770
<b>D.G. Qualità dell'ambiente</b>	
<b>DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 17 NOVEMBRE 2009 - N. 12090</b> (5.0.0)	
Verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA regionale, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 4/2008, del progetto di gestione produttiva dell'ATE5, sito in località «Spinida» del Comune di Dubino (SO), della ditta Succetti Luciano s.r.l. . . . .	3771
<b>DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 23 NOVEMBRE 2009 - N. 12324</b> (5.0.0)	
Verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA regionale, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 152/06, così come modificato dal d.lgs. n. 4/2008, del progetto di gestione produttiva dell'ATEg11, sito in località «Bosisio» del Comune di Rudiano (BS). . . . .	3772
<b>DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 23 NOVEMBRE 2009 - N. 12359</b> (5.3.5)	
Verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA regionale, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 4/2008, della variante al progetto di gestione produttiva dell'ATEp56 a seguito della collocazione di un impianto di frantumazione e vagliatura di materiale inerte in loc. «Valdimonte» del Comune di Novate Mezzola (SO), della ditta Novamin S.p.A. . . . .	3773

4.6.1 SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Commercio  
2.2.1 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Programmazione / Accordi di programma  
5.1.1 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Urbanistica ed edilizia privata  
3.3.0 SERVIZI SOCIALI / Formazione professionale  
3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza  
3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità  
4.3.2 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura / Zootecnia  
4.6.4 SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Turismo  
4.7.0 SVILUPPO ECONOMICO / Lavoro  
5.0.0 AMBIENTE E TERRITORIO  
5.3.5 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Rifiuti e discariche

**D.G. Territorio e urbanistica**

<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 18 NOVEMBRE 2009 - N. I2133</b> (5.0.0)	
Realizzazione di un porto turistico, di una zona ricettiva (ristorante, bar) e di una struttura interrata per ricovero barche e parcheggi auto in località Moregallo del Comune di Mandello del Lario (LC) – Verifica di assoggettabilità alla Valutazione d’Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Proponente: Società Acquamarina s.r.l. . . . .	3776
<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 18 NOVEMBRE 2009 - N. I2135</b> (5.0.0)	
Progetto di ampliamento di un allevamento avicolo (tacchini da carne), per una capacità complessiva di 16.537 capi, in via Dottorina civ. 211, frazione Gozzolina, nel Comune di Castiglione delle Stiviere (MN) – Proponente: Azienda Agricola Allevamenti Tre Effe di Gerola Stefano – Castiglione delle Stiviere – Verifica di assoggettabilità alla Valutazione d’Impatto Ambientale, ai sensi del d.lgs. 152/2006 . . . . .	3777
<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 18 NOVEMBRE 2009 - N. I2138</b> (5.0.0)	
Derivazione di acqua pubblica dalle sorgenti «Lifret e Murischi» ad uso potabile e idroelettrico in Comune di Ono San Pietro (BS) – Proponente amministrazione comunale di Ono San Pietro – Verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art. 20 d.lgs. 152/06 . . . . .	3778
<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 18 NOVEMBRE 2009 - N. I2139</b> (5.0.0)	
Derivazione di acque sotteranee con portata massima pari a 95 l/sec mediante la perforazione di n. 2 pozzi in Comune di Crema (CR) – Verifica di assoggettabilità alla Valutazione d’Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Proponente: Bakemark Italia s.r.l. . . . .	3778
<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 18 NOVEMBRE 2009 - N. I2140</b> (5.0.0)	
Progetto relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra per la produzione di energia elettrica di potenza pari a 2981,46 kwp da realizzarsi in Comune di Volta Mantovana (MN) – Proponente: Comune di Volta Mantovana – Verifica di assoggettabilità ai sensi del d.lgs. 152/2006 . . . . .	3779

**E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO****Corte Costituzionale**

<b>ATTO DI PROMUOVIMENTO 21 OTTOBRE 2009 - N. 94</b>	
Ricorso n. 94 depositato il 21 ottobre 2009 – Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell’art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956 . . . . .	3780

**G) PROVVEDIMENTI DI ALTRI ENTI**

<b>PROVVEDIMENTO DI ALTRI ENTI N. 49/01-SE.O. 2009</b>	
Autorità di bacino del fiume Po – Parma – Atti del Comitato Istituzionale – Deliberazione n. 4 del 22 luglio 2009 – Art. 47 delle Norme di Attuazione del PAI e artt. 70 ss. del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Sondrio – Bilancio idrico per il sottobacino dell’Adda Sopralacuale – Adozione di misure temporanee di salvaguardia ai sensi dell’art. 17, comma 6-bis della legge 18 maggio 1989, n. 183 e s.m.i. . . . .	3781

**A) CONSIGLIO REGIONALE**

(BUR2009011)

(1.8.0)

**D.p.c.r. 23 novembre 2009 - n. 1609****Nomina del collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia Regionale per l'Istruzione, Formazione e Lavoro - ARIFL**

Giulio De Capitani

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE**

Visto lo Statuto d'autonomia della Regione Lombardia, approvato con legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n. 1, che espressamente prevede, all'art. 14, comma 3, lett. p), che spetta al Consiglio regionale deliberare le designazioni e le nomine negli organi di revisione di enti, aziende, agenzie ed altri soggetti dipendenti dalla Regione o a partecipazione regionale, nonché le designazioni e le nomine dei rappresentanti del Consiglio nei casi espressamente previsti dallo Statuto e dalla legge;

Vista la l.r. 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione»;

Vista la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» e, in particolare, l'art. 11;

Richiamata la d.g.r. 9 novembre 2009, n. 10429 «Determinazioni in merito al Regolamento per la programmazione, il bilancio, la contabilità, i contratti e gli organi di controllo dell'ARIFL (decreto del direttore di ARIFL n. 482 del 14 ottobre 2009)» di approvazione delle «Modificazioni al Regolamento per la programmazione, il bilancio, la contabilità ed i contratti» della stessa Agenzia e relativa alla modifica del mandato del Collegio dei revisori;

Dato atto che il mandato del Collegio dei revisori dell'Agenzia è determinato in tre anni e che i collegi scadranno con l'approvazione del rendiconto del terzo esercizio relativo al loro mandato triennale e che, per il nuovo collegio, la scadenza coinciderà con l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2012;

Preso atto delle candidature pervenute a seguito del comunicato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36 - Supplemento Ordinario del 7 settembre 2009;

Verificata la documentazione prodotta dai singoli candidati attestante l'iscrizione nel registro dei revisori contabili;

Verificato che la nomina del Collegio dei Revisori dei conti dell'Agenzia Regionale per l'Istruzione, Formazione e Lavoro è assimilabile alle nomine e designazioni contemplate nell'elenco di cui alla Tabella C allegata alla l.r. n. 14/95;

Richiamato in particolare quanto previsto dall'art. 11 della l.r. n. 14/95;

Costatato che il Consiglio regionale non ha provveduto alla nomina nei termini previsti dall'art. 12 della citata l.r. n. 14/95;

Dato atto che il Collegio è scaduto il 9 ottobre 2009 e che il periodo di proroga, previsto dall'art. 12 della l.r. n. 14/95 e dall'art. 3 del d.l. 16 maggio 1994, n. 293, convertito in legge 15 luglio 1994, n. 444, è parimenti scaduto il 23 novembre 2009;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina del Collegio al fine di garantire la funzionalità dell'Agenzia;

Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all'art. 13 della l.r. 14/95, come sostituito dall'art. 5 comma 11 della l.r. 12 agosto 1999, n. 15;

**Decreta**

1. di nominare il Collegio dei Revisori dei conti dell'Agenzia Regionale per la Formazione, Istruzione e Lavoro - ARIFL nella seguente composizione:

- *membri effettivi i signori:*
  - COLOMBO Paolo Giacomo, nato a Lecco il 29 aprile 1965;
  - FERRARO Antonino, nato a Motta Camastra l'11 febbraio 1962;
  - ZANI Giuseppe Riccardo, nato a Ossimo (BS) il 5 settembre 1954;
- *membri supplenti i signori:*
  - BOLIS Giovanni, nato a Milano il 4 gennaio 1961;
  - GALBIATI Stefania, nata a Vimercate il 18 ottobre 1968;

2. di stabilire che il mandato del Collegio dei revisori scadrà con l'approvazione del rendiconto del terzo esercizio relativo al mandato triennale che, quindi, coinciderà con l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2012;

3. di trasmettere il presente provvedimento al direttore dell'Agenzia Regionale per l'Istruzione, Formazione e Lavoro - ARIFL, ai soggetti interessati ed al Presidente della Giunta regionale;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

**C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI**

(BUR2009012)

**D.g.r. 25 novembre 2009 - n. 8/10589**

(2.1.0)

**Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 2009 (art. 40, comma 3, l.r. 34/78) - 23° provvedimento****LA GIUNTA REGIONALE**

Visto l'art. 40, comma 3, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della Giunta regionale, il prelievo dal fondo di riserva per far fronte a spese imprevedute;

Visto l'art. 1 comma 6 della l.r. 29 dicembre 2005, n. 22, «Legge finanziaria 2006» che al fine di assicurare la necessaria flessibilità di bilancio istituisce un fondo per il rispetto degli obblighi di stabilità finanziaria che consente di effettuare il prelievo da detto fondo, secondo le modalità di cui all'art. 40 comma 3 della l.r. 34/78, sulla base delle esigenze e della verifica degli andamenti di spesa, comunque garantendo il rispetto dei limiti individuati nell'applicazione del comma 4 della legge stessa;

Vista la d.c.r. del 29 luglio 2008 n. VIII/685 «Risoluzione concernente il Documento di programmazione economico-finanziaria regionale per gli anni 2009-2011», con la struttura aggiornata degli ambiti e degli assi d'intervento, ed altresì il decreto della Presidenza del 9 marzo 2009, n. 2216 che formalizza gli obiettivi per l'anno 2009 ed in particolare gli obiettivi operativi:

<b>Codice operativo</b>	<b>Titolo Obiettivo Operativo</b>
1.3.3.7	Inquadramento e sistematizzazione dei rapporti finanziari con le società regionali partecipate al 100%: Modalità di attuazione:ricognizione delle convenzioni quadro e delle d.g.r. generali esistenti, proposta di sistematizzazione.
1.3.7.1	Programmazione ed elaborazione del supporto conoscitivo per i temi strategici del governo regionale.
2.3.1.2	Sviluppo degli strumenti di programmazione negoziata, di sistemi integrati di beni e servizi culturali, di strumenti finanziari integrati e di progetti e programmi dell'Unione Europea in campo culturale.
2.3.3.2	Promozione e sostegno di attività educative e culturali e di grandi eventi in Italia e all'estero.
6.2.2.2	Miglioramento della mobilità e sostenibilità ambientale anche con la gestione dei finanziamenti del TPL e valorizzazione del servizio taxi. Azioni raccordate con le norme per la qualità dell'ambiente.
6.4.3.1	Programmazione e attuazione di misure d'intervento per la qualità dell'aria, la riduzione delle emissioni climateranti e la maggiore sostenibilità ambientale.
6.5.2.1	Azioni di accompagnamento, supporto e monitoraggio della pianificazione degli Enti Locali; e raccordo tra la pianificazione territoriale regionale e le pianificazioni provinciali.
6.5.4.1	Sviluppo dell'Infrastruttura per l'Informazione Territoriale (IIT) della Lombardia.
6.5.5.3	Azioni per il miglioramento dell'accessibilità e della fruibilità del territorio.

Vista la l.r. 29 dicembre 2008, n. 35 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009/2011 a legislazione vigente e programmatico».

Vista la d.g.r. n. 8/8795 del 30 dicembre 2008 «Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009/2011 a legislazione vigente e programmatico».

**• Prelievo Fondo Patto capitale**

Vista la nota prot. n. L1.2009.0009323 della D.G. Culture e Identità della Lombardia dell'11 novembre 2009 e successive comunicazioni con le quali viene chiesto un prelievo dal Fondo Patto in capitale per € 400.000,00 ad incremento del capitolo 6550;

Vista la nota prot. n. Z1.2009.0021321 della D.G. Territorio e Urbanistica del 22 ottobre 2009 con le quali viene chiesto un prelievo dal Fondo Patto in capitale per € 400.000,00 ad incremento del capitolo 5670 e per € 138.200,00 ad incremento del capitolo 1456;

Vista la nota prot. n. U1.2009.0013866 della D.G. Casa e Opere

Pubbliche del 23 settembre 2009 e successiva comunicazione con le quali viene chiesto un prelievo dal Fondo Patto in capitale per € 218.475,00 ad incremento del capitolo 6266;

Vista la comunicazione del 23 novembre 2009 della D.C. Relazione esterne, internazionali e comunicazione con la quale viene chiesto un prelievo dal Fondo Patto in capitale per € 124.00,00 ad incremento del capitolo 5846 della D.C. Affari Istituzionali e Legislativo;

Vista la nota prot. n. T1.2009.0023768 della D.G. Qualità dell'ambiente del 18 novembre 2009 con la quale viene chiesto un prelievo dal Fondo Patto in capitale per € 4.000.000,00 ad incremento del capitolo 6848.

**• Prelievo Fondo Patto corrente**

Vista la nota prot. n. L1.2009.0009323 della D.G. Culture e Identità della Lombardia dell'11 novembre 2009 e successive comunicazioni con le quali viene chiesto un prelievo dal Fondo Patto corrente per € 400.000,00 ad incremento del capitolo 3038;

Vista la comunicazione del 19 novembre 2009 della D.C. Programmazione Integrata con cui si chiede un prelievo dal Fondo Patto corrente per € 53.000,00 ad incremento del capitolo 3037 della D.G. Culture e Identità della Lombardia;

Vista la comunicazione dell'11 novembre 2009 della D.C. Relazioni Esterne, Internazionali e Comunicazione con cui si chiede un prelievo dal Fondo Patto corrente per € 190.000,00 ad incremento del capitolo 3898;

Vista la comunicazione del 23 novembre 2009 della D.G. Infrastrutture e Mobilità con cui si chiede un prelievo dal Fondo Patto corrente per € 137.509,00 ad incremento del capitolo 7012;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2009 e successivi;

Verificato da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Programmazione e Gestione Finanziaria la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia sotto il profilo tecnico che di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge:

**Delibera**

1. Di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2009 e pluriennale 2009/2011 e al documento tecnico di accompagnamento le variazioni indicate all'allegato A della presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 10, della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Piloni

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

ALLEGATO A

**PRELIEVO FONDO PATTO CAPITALE****Stato di previsione delle spese:****1.1.5.3.327 Sviluppo dell'organizzazione in una prospettiva di governo**

5846 Spese in capitale per l'adesione o la partecipazione regionale a fondazioni o altre istituzioni e per la costituzione di fondazioni o altre istituzioni

2009		2010		2011	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 124.000,00	€ 124.000,00	€ 0,00		€ 0,00	

**2.3.1.3.56 Valorizzazione del patrimonio culturale**

6550 Contributi a soggetti privati per lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali

2009		2010		2011	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 0,00		€ 0,00	

**6.4.3.3.162 Qualità dell'aria**

6848 Spese in conto capitale per l'attuazione dei programmi regionali e dei piani d'azione per la qualità dell'aria e per le altre attività volte al controllo delle emissioni climalteranti

2009		2010		2011	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

**6.5.2.3.110 Pianificazione territoriale e difesa suolo**

1456 Contributi in capitale a Comuni, Consorzi ed Associazioni di Comuni e Comunità montane per la dotazione di strumenti di pianificazione e programmazione urbanistici

2009		2010		2011	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 138.200,00	€ 138.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

**6.5.4.3.291 La nuova infrastruttura per l'informazione territoriale**

5670 Spese per la realizzazione del sistema informativo territoriale integrato

2009		2010		2011	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

**7.4.0.3.211 Fondo per il finanziamento di spese d'investimento**

6834 Fondo regionale per il rispetto degli obblighi di stabilità finanziaria in conto capitale

2009		2010		2011	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
- € 5.280.675,00	- € 5.280.675,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

**7.4.0.3.266 Iniziative FRISL**

6266 Contributi a rimborso ventennale per l'iniziativa eliminazione barriere architettoniche - Finanziamento ai Comuni

2009		2010		2011	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 218.475,00	€ 218.475,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

**PRELIEVO FONDO PATTO CORRENTE****Stato di previsione delle spese:****2.3.3.2.54 Qualificazione e sostegno delle attività culturali**

3037 Contributi per l'attuazione delle iniziative di promozione educativa e culturale di interesse regionale a favore di soggetti diversi

2009		2010		2011	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 53.000,00	€ 53.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

3038 Promozione educativa e culturale

2009		2010		2011	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

**6.2.2.2.123 Integrazione e potenziamento del Trasporto Pubblico Locale**

7012 Contributi di esercizio per Trasporto Pubblico Locale

2009		2010		2011	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 137.509,00	€ 137.509,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

**7.2.0.2.186 Studi, ricerche e altri servizi**

3898 Spese per studi, indagini e ricerche su problemi di particolare rilievo scientifico riguardanti funzioni regionali

2009		2010		2011	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

**7.4.0.2.210 Fondo per altre spese correnti**

6833 Fondo regionale per il rispetto degli obblighi di stabilità finanziaria di parte corrente

2009		2010		2011	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
- € 780.509,00	- € 780.509,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

(BUR2009013)

(2.2.1)

**D.g.r. 25 novembre 2009 - n. 8/10601**

**Promozione di un Accordo di Programma finalizzato all'apertura di strutture polifunzionali commerciali-terziarie nel Comune di Albino e nel Comune di Nembro (BG) per il recupero produttivo del comparto industriale Cotonificio Honegger S.p.A.**

**LA GIUNTA REGIONALE**

Premesso che:

- la contingente crisi economica che, come noto, ha colpito il comparto tessile in Italia, si è avvertita in maniera forte anche nelle aziende tessili della Valle Seriana ed ha indotto le amministrazioni locali a prestare attenzione ad iniziative proposte per il rilancio del settore e per il mantenimento dei livelli occupazionali;

- il Cotonificio Honegger S.p.A., una delle realtà produttive storiche operanti nel settore tessile nella Provincia di Bergamo, in data 25 novembre 2008, presso la sede di Confindustria Bergamo, ha siglato con le rappresentanze sindacali locali un'ipotesi di accordo che prevede un piano di rilancio industriale della produzione tessile e, conseguentemente, ha avanzato al Comune di Albino e al Comune di Nembro una richiesta di Accordo di Programma per la riqualificazione ambientale del sito produttivo di proprietà, preordinato a ridurre le ripercussioni negative sull'occupazione;

- il Comune di Albino e il Comune di Nembro con delibere di giunta, rispettivamente n. 48 del 19 marzo 2009 e n. 40 del 20 marzo 2009, intendono sostenere la proposta avanzata di ristrutturazione industriale con valenze economiche ed occupazionali, tramite la definizione di un Accordo di Programma nel quale far convergere e condividere le scelte programmatiche di Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, Comune di Albino e Comune di Nembro;

Viste:

- la lettera congiunta del Comune di Albino, prot. n. 14383, e del Comune di Nembro, prot. n. 7290, dell'11 giugno 2009 con la quale il Sindaco del Comune di Albino e il Sindaco di Nembro auspicano l'intervento della Regione Lombardia e chiedono al Presidente della Regione la promozione di un Accordo di Programma per il recupero produttivo relativo al comparto industriale del Cotonificio Honegger S.p.A., tramite la realizzazione di strutture polifunzionali commerciali-terziarie nei Comuni di Albino e di Nembro, anche mediante riutilizzo e ristrutturazione degli edifici produttivi esistenti;

- la lettera del 19 ottobre 2009, prot. n. 108839-01-02 f1/2009/EP/GE/LM, della Provincia di Bergamo con la quale il Presidente esprime la propria disponibilità ad avviare le procedure necessarie alla promozione e definizione dell'Accordo di Programma;

Considerato che gli interventi proposti il 21 luglio 2009 dalla società DOSS S.p.A., promissaria acquirente del Cotonificio Honegger S.p.A., fatte salve le modifiche ed integrazioni la cui necessità od opportunità dovesse emergere nel corso dello svolgimento della procedura, prevedono la realizzazione di strutture polifunzionali commerciali-terziarie di complessivi 8.500 mq di vendita sul Comune di Nembro e di complessivi 2.500 mq di vendita sul Comune di Albino;

Ritenuto che l'Accordo di Programma:

- presuppone, al fine di garantire il coordinamento, l'economicità e l'efficacia degli interventi previsti, l'azione integrata di:

- Regione Lombardia,
- Provincia di Bergamo,
- Comune di Albino,
- Comune di Nembro;

- costituisce variante agli strumenti urbanistici del Comune di Albino e del Comune di Nembro, che saranno oggetto di puntuale definizione nell'ambito dell'Accordo di Programma stesso;

Ritenuto, pertanto, di promuovere un Accordo di Programma in variante agli strumenti urbanistici, finalizzato all'apertura di strutture polifunzionali commerciali-terziarie nei Comuni di Albino e di Nembro;

Constatato che la promozione di un Accordo di Programma per la realizzazione di un progetto di insediamento in un ambito sovracomunale con destinazione commerciale per grande struttura di vendita e terziario/produttivo rientri nell'ambito di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica VAS;

Constatato altresì che, relativamente alla VAS, vanno applicate le disposizioni contenute nel «Modello metodologico procedurale e organizzativo della Valutazione Ambientale di piani e programmi (VAS) – Accordo di Programma promosso dalla Regione – (allegato 11)» approvato dalla Giunta regionale con proprio atto in data 27 dicembre 2007, atto n. 8/6420 «Determinazione della procedura di Valutazione Ambientale di piani e programmi – VAS»;

Ritenuto pertanto:

– di dare avvio il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica VAS relativo alle varianti degli strumenti urbanistici del Comune di Albino e del Comune di Nembro;

– di individuare, ai fini dell'espletamento della procedura di VAS:

- quale Autorità procedente, la D.G. Commercio Fiere Mercati della Regione Lombardia;
- quale Autorità competente, la D.G. Territorio ed Urbanistica della Regione Lombardia;

Ritenuto di dare informazione al pubblico dell'avvio del procedimento di VAS mediante la pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della Regione Lombardia e sui siti della Regione Lombardia, della Provincia di Bergamo, del Comune di Albino e del Comune di Nembro;

Ritenuto altresì opportuno avviare la fase di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territorialmente interessati, e prevedere opportune modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni;

Visti:

– il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare, l'art. 34 della legge medesima, riguardante la disciplina generale in materia di Accordi di Programma;

– la l.r. 14 marzo 2003, n. 2 ed in particolare l'art. 6 della legge medesima che disciplina le procedure per gli Accordi di Programma di prevalente competenza regionale;

– la l.r. 23 luglio 1999, n. 14, «Norme in materia di commercio in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 – Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare l'art. 5, commi 16 ter – 16 quater e 16 quinquies, riguardanti le autorizzazioni delle grandi strutture di vendita previste in piani attuativi o in strumenti di programmazione negoziata;

– il Programma Regionale di Sviluppo dell'VIII legislatura, approvato con d.c.r. 26 ottobre 2005, n. 25, nonché il Documento di Programmazione Economico-Finanziaria Regionale 2010, approvato con d.c.r. del 29 luglio 2009, n. 870;

– la l.r. 11 marzo 2005 n. 12 ed in particolare l'art. 4 recante la disciplina della valutazione ambientale dei piani, la d.c.r. 13 marzo 2007, n. 351 «Indirizzi generali per la VAS» e la d.g.r. 27 dicembre 2007, n. 6420 «Disciplinare regionale dei procedimenti VAS»;

A votazione unanime espressa nelle forme di legge;

Delibera

1. di promuovere l'Accordo di Programma per la realizzazione in Comune di Albino ed in Comune di Nembro (BG) di strutture polifunzionali commerciali-terziarie per il recupero produttivo del comparto industriale del Cotonificio Honegger S.p.A.;

2. di dare atto che l'Accordo di Programma di cui al punto 1) prevede, ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 2/2003, variante urbanistica agli strumenti urbanistici del Comune di Albino e Nembro (BG);

3. di individuare quali soggetti interessati all'Accordo:

- Regione Lombardia;
- Provincia di Bergamo;
- Comune di Albino;

– Comune di Nembro;

con l'adesione di:

- Cotonificio Honegger S.p.A. e
- DOSS S.p.A.;

4. di dare atto che il Comitato per l'Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2, è costituito dai rappresentanti dei soggetti di cui al precedente punto 3.);

5. di rimettere al Comitato per l'Accordo di Programma, secondo quanto stabilito all'art. 6, comma 6, della citata l.r. n. 2/2003, la definizione dell'Accordo di Programma per la realizzazione in Comune di Albino ed in Comune di Nembro (BG) di strutture polifunzionali commerciali-terziarie per il recupero produttivo del comparto industriale del Cotonificio Honegger S.p.A.;

6. di stabilire che l'Accordo di Programma in argomento terrà luogo degli atti di consenso previsti nell'Accordo stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 10, l.r. 2/2003;

7. di disporre l'avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica VAS del progetto di insediamento delle strutture polifunzionali, individuando:

- quale Autorità procedente, la D.G. Commercio Fiere Mercati della Regione Lombardia;
- quale Autorità competente, la D.G. Territorio ed Urbanistica della Regione Lombardia;

8. di dare atto che al procedimento potranno successivamente intervenire eventuali altri soggetti pubblici o privati interessati, al fine di una più precisa e condivisa definizione degli elementi che costituiscono l'oggetto dell'Accordo di Programma, onde ottenere risultati ampi e significativi;

9. di provvedere, con successivo atto dirigenziale, a individuare:

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati da invitare alla conferenza di valutazione;
- i settori del pubblico (associazioni, organizzazioni e gruppi presenti sul territorio) interessati all'iter decisionale da coinvolgere, definendo le modalità di informazione e partecipazione allo stesso;

10. di stabilire che l'Accordo di Programma in argomento sia definito entro il termine di settembre 2010;

11. di trasmettere, in data odierna, copia della presente deliberazione al Consiglio regionale, così come stabilito all'art. 6, comma 3 della l.r. 14 marzo 2003, n. 2;

12. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Regionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 3 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 e sui siti della Regione Lombardia (<http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas>), della Provincia di Bergamo, del Comune di Albino e del Comune di Nembro.

Il segretario: Pilloni

(BUR2009014)

(3.3.0)

**D.g.r. 25 novembre 2009 - n. 8/10603**

**Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore dell'inserimento socio-lavorativo delle persone disabili (II.rr. nn. 13/03 e 21/03)**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

• la l. 12 marzo 1999 n. 68 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» ed in particolare l'art. 14 che prevede l'istituzione da parte delle Regioni del «Fondo regionale per l'occupazione dei disabili» da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi;

• il d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003 n. 30» ed in particolare gli artt. 4, 5, 6 e 7 in merito agli operatori pubblici e privati che erogano i servizi al lavoro;

• la l.r. 4 agosto 2003 n. 13 «Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate» come integrata dall'art. 28 della l.r. n. 22/2006;

• il Regolamento (CE) n. 800/08 del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato (Regolamento genera-

le di esenzione per categoria) ed in particolare la Sezione 9 «Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili»;

- la l.r. 28 settembre 2006 n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia»;

- la l.r. 6 agosto 2007 n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia»;

- la l. 8 novembre 1991 n. 381 «Disciplina delle cooperative sociali»;

Richiamate

- la d.g.r. del 9 luglio 2004 n. 7/18130 che ha predisposto a far data dall'annualità 2005, indirizzi operativi, in ordine alle priorità regionali, con la finalità di individuare iniziative a sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone disabili, dei relativi servizi di sostegno e di collocamento mirato, da finanziarsi con il «Fondo regionale per l'occupazione dei disabili»;

- la d.g.r. del 12 dicembre 2007 n. 8/6113 «Determinazioni in merito ad interventi sperimentali a sostegno delle persone disabili. Integrazione d.g.r. 4562/2007»;

- la d.g.r. del 30 luglio 2008 n. 7790 «Determinazione in ordine ad interventi sperimentali a sostegno delle persone disabili»;

- la d.g.r. del 21 dicembre 2007 n. 8/6273 «Erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro e per il funzionamento dei relativi Albi regionali: Procedure e requisiti per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati»;

Considerato che la l.r. 22/06 «Il mercato del lavoro in Lombardia»:

- ha avviato una profonda riforma del mercato del lavoro in Lombardia informata ai principi di libertà di scelta, valutazione degli operatori, centralità della persona e valorizzazione del capitale umano promuovendo, in particolare, la realizzazione di una rete di soggetti, azioni e strumenti volti al perseguimento di un'occupazione di qualità, con garanzie di tutela e sicurezza delle categorie più deboli e a rischio di esclusione sociale, anche attraverso un efficace sostegno alle transizioni nel mercato del lavoro e all'investimento nel capitale umano;

- individua all'art. 13 negli operatori pubblici e privati accreditati coloro che concorrono all'attuazione delle politiche del lavoro, accedendo ai finanziamenti regionali e sviluppando forme di accompagnamento delle persone disabili nell'inserimento nel mercato del lavoro;

Evidenziato che la l.r. 19/07 ha delineato il nuovo sistema educativo di istruzione e formazione in Lombardia, volto a promuovere un modello di sviluppo del capitale umano incentrato sul sostegno alla scelta libera e responsabile delle persone e delle famiglie e nel quale il soddisfacimento della domanda di formazione costituisce obiettivo prioritario per favorire, in particolare, l'inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità, fascia più debole dell'area del disagio;

Rilevato altresì che:

- il piano d'azione regionale 2007/2010 (art. 3 l.r. 22/2006), quale atto di indirizzo e di programmazione pluriennale in materia di politiche del lavoro ha individuato nella Dote e nel Piano di Intervento Personalizzato gli strumenti fondamentali per realizzare politiche attive per l'occupazione e per promuovere il miglioramento dei livelli occupazionali e di tutela lavorativa, in particolare per le fasce più deboli e a rischio di esclusione socio-lavorativa;

- gli indirizzi e i criteri per la programmazione dei servizi educativi nell'ambito del sistema unitario di istruzione e formazione di cui all'art. 7 l.r. 19/07, orientano la realizzazione degli interventi dalla logica della promozione dell'offerta a quella del sostegno alla domanda attraverso lo strumento della dote, garantendo libertà di scelta nella fruizione dei servizi che risultano più rispondenti alle necessità formative ed educative;

Considerato che la realizzazione delle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro a favore delle persone disabili, in coerenza agli obiettivi definiti nei citati atti di programmazione, è orientata in particolare all'affiancamento della persona disabile lungo tutto l'arco della vita attraverso la messa in disponibilità di risorse, strutture e servizi;

Evidenziato che a partire dall'anno 2008, la Regione, nelle more della conclusione dei Piani Provinciali prevista per il 31 dicembre 2009, ha realizzato specifiche iniziative regionali sperimentali a sostegno delle persone disabili attraverso lo strumento della Dote, definendo quale linea di finanziamento il Fondo re-

gionale per l'occupazione dei disabili di cui all'art. 7 della l.r. 13/03;

Dato atto che la «Dote» è lo strumento che valorizza la centralità della persona nelle politiche regionali e che favorisce la libertà di scelta;

Verificata l'esigenza di proseguire gli interventi di politica del lavoro come già avviati in via sperimentale attraverso il sistema della Dote in quanto rivelatosi strumento idoneo a favorire l'inserimento lavorativo ed il sostegno all'occupazione delle persone con disabilità, persone maggiormente a rischio di esclusione dal mercato del lavoro;

Ravvisata l'opportunità, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dalla l.r. 13/2003 - art. 8 - comma 7, di predisporre indirizzi operativi in ordine alle priorità regionali al fine di individuare iniziative di sostegno per l'inserimento lavorativo delle persone disabili;

Visto il documento - Allegato A) - «Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore dell'inserimento socio-lavorativo delle persone disabili, a valere sul Fondo regionale istituito con la l.r. 4 agosto 2003 n. 13 - Annualità 2010-2012» parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto che il suddetto allegato A):

- individua dettagliatamente le iniziative sostenibili con le risorse di cui al Fondo regionale istituito con la l.r. 4 agosto 2003 n. 13 per le annualità 2010/2012;

- definisce i criteri di riparto del finanziamento da erogare alle Province per le iniziative a valere sul Fondo suddetto;

Preso atto che il Comitato per l'amministrazione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili (art. 8 - l.r. 13/2003), nella seduta dell'11 novembre 2009 ha espresso parere favorevole in merito alle modalità di realizzazione degli interventi per l'inserimento lavorativo delle persone disabili;

Considerato che il Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'art. 7 della l.r. 13/03 viene annualmente alimentato dai contributi esonerativi versati dai datori di lavoro, dalle sanzioni di cui alla l. 68/99 e da conferimenti di enti pubblici, enti di natura privata e soggetti comunque interessati alle finalità della legge regionale;

Dato atto che la spesa complessiva necessaria a soddisfare la richiesta dei servizi afferenti le azioni previste nel citato allegato A) ammonta complessivamente ad € 37.000.000,00 per la prima annualità, di cui € 24.700.000,00 da destinare alle Province ed € 12.300.000,00 alla Regione;

Ritenuto quindi di procedere con successivo atto del dirigente competente al trasferimento alle Amministrazioni provinciali delle risorse relative alla prima annualità così come sotto riportate:

- € 19.700.000,00 a valere sull'UPB 2.2.4.2.402 Cap. 5308 del bilancio 2009, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria,

- € 5.000.000,00 a valere sul P.O.R. Ob.2 FSE 2007/2013 - Asse III - Ob. Spec. g; del bilancio 2009 UPB 7.4.0.2.237 Cap. 7286 che presenta la necessaria disponibilità;

Preso atto altresì delle diverse richieste di intervento, pervenute dalle famiglie e da parte di diverse associazioni di categoria di disabili relative al problema del trasporto degli allievi frequentanti corsi di istruzione secondaria superiore e percorsi di istruzione e formazione professionale in Diritto Doveri;

Valutato quindi opportuno e limitatamente alle attività che saranno avviate dalle Amministrazioni provinciali durante il 2010, di incrementare la somma destinata alle Amministrazioni provinciali, ammontante ad € 24.700.000,00, di un ulteriore importo pari ad € 5.000.000,00 a valere sull'UPB 2.2.4.2.402 Cap. 5308 del bilancio 2009, che sarà ripartito a seguito dell'adozione di successivi criteri sentite le Amministrazioni provinciali;

A voti unanimi espressi a norma di legge

Delibera

1. di approvare le «Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore dell'inserimento socio-lavorativo delle persone disabili, a valere sul Fondo regionale istituito con la l.r. 4 agosto 2003 n. 13 - Annualità 2010-2012» come da all. A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire che la spesa complessiva per la prima annualità da destinare alle Amministrazioni provinciali ammonta a € 29.700.000,00 e che sarà suddivisa in bilancio come di seguito indicato:

- € 19.700.000,00 a valere sull'UPB 2.2.4.2.402 Cap. 5308 del bilancio 2009, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria,

- € 5.000.000,00 a valere sull'UPB 7.4.0.2.237 Cap. 7286 del bilancio 2009 (P.O.R. Ob.2 FSE 2007/2013 - Asse III - Ob. Spec. g) che presenta la necessaria disponibilità,

- € 5.000.000,00 e per le sole attività che si avvieranno nel 2010, a valere sull'UPB 2.2.4.2.402 Cap. 5308 del bilancio 2009;

3. di disporre che con successivi atti del dirigente competente si procederà all'attuazione delle «Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore dell'inserimento socio-lavorativo delle persone disabili, a valere sul Fondo regionale istituito con la l.r. 4 agosto 2003 n. 13 - Annualità 2010-2012», all'impegno della somma, alla definizione delle modalità e dei tempi di erogazione della spesa nonché ai termini del monitoraggio delle azioni di cui all'A);

4. di disporre altresì, limitatamente al trasferimento degli ulteriori € 5.000.000,00 alle Amministrazioni provinciali, che detta somma sarà ripartita fra le medesime con modalità e criteri di riparto individuati dall'Amministrazione regionale a seguito di proposte elaborate dalle Amministrazioni provinciali;

5. di stabilire altresì che la spesa di competenza regionale, pari ad € 12.300.000,00 trova copertura finanziaria a valere sull'UPB 2.2.4.2.402 Cap. 5308 del bilancio 2009 che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO A

**Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore dell'inserimento socio-lavorativo delle persone disabili, a valere sul Fondo regionale istituito con la l.r. 4 agosto 2003 n. 13 - Annualità 2010-2012**

**Premessa**

In attuazione delle disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68, «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» art. 14 e della legge regionale 4 agosto 2003 n. 13 «Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate» art. 7 comma 3 ed art. 8 comma 7, le presenti linee di indirizzo definiscono criteri e modalità di programmazione e gestione degli interventi a valere sul Fondo Regionale per l'Occupazione dei Disabili per il triennio 2010/2012.

Gli interventi in oggetto vengono definiti anche in base alla normativa regionale vigente sul mercato del lavoro, definita dalla l.r. 22/2006 e dalla legge regionale n. 19/07 relativa all'istruzione ed alla formazione professionale che hanno inserito nel panorama lombardo l'importanza del ruolo degli operatori accreditati e la centralità della persona valorizzando la domanda di servizi rispetto all'offerta.

**1. Le linee di indirizzo - Principi generali**

La Regione Lombardia, promuove e finanzia, nei limiti delle risorse disponibili, ed in base a priorità regionali e provinciali, un'offerta di servizi integrati a sostegno:

- dell'inserimento e del mantenimento lavorativo delle persone disabili all'interno del mercato del lavoro;
- dell'incentivazione dell'inserimento nel mercato del lavoro ed all'integrazione lavorativa delle persone diversamente abili portatrici di disabilità psichica, anche nell'ottica di valorizzazione del ruolo della cooperazione sociale;
- del diritto allo studio e dell'integrazione nei percorsi di istruzione e formazione professionale degli allievi disabili per l'assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
- della formazione personalizzata per allievi con disabilità, particolarmente deboli;
- delle azioni di sistema per sviluppare e migliorare i modelli di interventi nel campo della disabilità.

La Regione Lombardia fonda il proprio intervento sui seguenti cardini:

- le funzioni di programmazione territoriale poste in capo alle Province Lombarde ed i compiti attuativi delle politiche del lavoro loro spettanti così come previsto dalla legislazione regionale sopra citata;

- la rete degli operatori pubblici e privati accreditati per la formazione e per il lavoro, garanti dell'erogazione di servizi;

- la Dote, ovvero l'attribuzione al disabile ed alla sua famiglia della facoltà di richiedere la fruizione presso un servizio accreditato - che opera in regime di concessione parziale di pubblico servizio - di uno o più servizi integrati finalizzati all'inserimento lavorativo o al mantenimento del posto di lavoro;

- il Piano di Intervento Personalizzato, (PIP) ovvero il contratto che regola il diritto del cittadino alla fruizione dei servizi individuati, prevedendo i reciproci impegni dell'operatore e del cittadino medesimo.

La Regione Lombardia individua i seguenti soggetti quali destinatari degli interventi:

I destinatari degli interventi sono le persone con disabilità descritte all'art. 1 comma 1 della l. 68/1999 «Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili», residenti e/o domiciliate in Regione Lombardia iscritti negli elenchi e/o graduatorie, di cui all'art. 8 della citata legge 68/99 o occupati ai sensi della normativa per il collocamento dei disabili.

Vengono in tale ambito individuati quali destinatari di interventi meritevoli di particolare priorità alcune tipologie di persone disabili, ed in particolare:

- le persone con un grado di disabilità certificato superiore al 79%;
- persone disabili provenienti da percorsi di disadattamento sociale (es. ex-detenuti o tossicodipendenti);
- le persone portatrici di disabilità psichica quali i cittadini in età lavorativa affetti da minorazioni psichiche e portatori di handicap intellettivo che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, anche occupati;
- i cittadini disabili iscritti per la prima volta negli elenchi provinciali di cui all'art. 8 della citata legge 68/99.

Limitatamente agli interventi a favore delle persone disabili frequentanti percorsi di formazione e di istruzione di cui al successivo paragrafo 5 «Dote scuola - componente disabilità», il requisito dello stato di disabilità potrà essere attestato sia dall'accertamento da parte delle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile (art. 1 l. 68/99), in conformità alla Tabella delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 509/1988, dal Ministero della Sanità o, in assenza di questo, dal modello BH, rilasciato dalle competenti autorità sanitarie (ASL).

**2. Le azioni sostenibili**

Per affrontare le molteplici problematiche che riguardano la vita della persona disabile, dall'integrazione familiare all'inserimento scolastico, dall'inclusione sociale alla sua sostenibilità economica, sono necessari strumenti in grado di accompagnare la persona e la sua famiglia lungo tutto il percorso di vita e che siano in grado di attivare e valorizzare non solo il potenziale umano della persona disabile, ma anche il potenziale sociale della comunità locale.

Pertanto le politiche del lavoro e quelle dell'istruzione e formazione professionale sono strettamente legate allo sviluppo della persona disabile in tutto l'arco della vita: in questo quadro gli interventi relativi all'istruzione e alla formazione costituiscono la base di una vera occupabilità della persona disabile accompagnandola tramite sostegno e percorsi personalizzati nelle diverse fasi della vita.

La Dote, come insieme di servizi in capo alla persona e alla sua famiglia, è lo strumento più idoneo ed efficace per sostenere il percorso di emancipazione del disabile nelle diverse fasi in cui si articola la crescita personale, in particolare quelle riconducibili all'istruzione, alla formazione e al lavoro. La corretta gestione della Dote e delle attività correlate deve poter contare sul massimo livello di coerenza rispetto ai seguenti punti:

1. accompagnare gli eventi più importanti con strumenti di valutazione integrata del potenziale umano del disabile;
2. considerare le diverse fasi del ciclo di vita del disabile e della sua famiglia e sostenere la flessibilità e l'alternanza della formazione e del lavoro;
3. perseguire l'integrazione nell'ambito dei percorsi ordinari non solo nell'istruzione, ma anche nella formazione e nel lavoro, anche con particolare attenzione all'adattamento del contesto lavorativo;
4. formare figure professionali che possano accompagnare il

disabile nelle diverse fasi del ciclo di vita integrate alla formazione e al lavoro.

Lo strumento della Dote consente inoltre alla persona disabile ed alla sua famiglia posta al centro della scelta di considerare il particolare ruolo delle cooperative sociali di tipo B quale contesto lavorativo maggiormente idoneo per l'inserimento lavorativo ed anche come passaggio verso il mercato.

In tale prospettiva si intende sostenere tramite il Fondo Regionale per l'Occupazione dei disabili un complesso di iniziative che trovano specifica attuazione (esclusione fatta per gli interventi di cui al paragrafo 5 «Dote scuola - Componente disabilità» di diretta competenza regionale) attraverso Piani provinciali per l'occupazione dei disabili, di carattere pluriennale (2010-2012), che individueranno un complesso di interventi ed azioni da attivare in coerenza ai seguenti indirizzi.

### 3. Soggetti attuatori

Operatori accreditati ai sensi della delibera di Giunta n. 6273 del 21 dicembre 2007, per le attività di formazione e dei servizi al lavoro. Dovrà essere data particolare attenzione alle competenze necessarie per l'erogazione di servizi alle persone disabili.

Tali operatori accreditati potranno avvalersi per i servizi al lavoro di:

1. Cooperative sociali ai sensi dell'art. 1, comma 1, legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni, iscritte nell'apposito albo regionale previsto dalla l.r. 21/2003 (art. 4);
2. Unità di offerta sociosanitaria;
3. I comuni anche in forma associata che gestiscono i servizi per l'integrazione lavorativa dei disabili;
4. Associazioni di solidarietà familiare iscritte nel registro regionale ex l.r. n. 1/08;
5. Organizzazioni di volontariato iscritte nelle sezioni regionali o provinciali del registro ex l.r. n. 1/08;
6. Associazioni senza scopo di lucro e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri regionali e provinciali dell'associazionismo ex l.r. n. 1/08.

Le associazioni e le organizzazioni di cui ai precedenti punti 4., 5., 6. dovranno, per statuto, avere fra gli oggetti sociali attività di tutela ed assistenza dei disabili ed operare da almeno tre anni ai fini dell'inserimento sociale e lavorativo delle persone disabili.

Al fine di garantire particolari tipologie di intervento a salvaguardia di fruizione di servizi sul territorio, i soggetti attuatori operano in forma singola o associata nell'ambito di dispositivi ad evidenza pubblica che sono emanati dalle Province in attuazione dei Piani provinciali per l'attuazione del collocamento mirato, di cui agli artt. 5 e 6 della legge regionale n. 13/03.

### 4. Dote lavoro - Ambito persone con disabilità

La Dote lavoro mira a favorire l'occupazione e accompagnare la persona nell'inserimento e nel reinserimento lavorativo o nella riqualificazione professionale, permettendo inoltre alla persona disabile di accedere non solo a servizi di formazione e inserimento lavorativo finalizzati all'ingresso o al rientro nel mercato del lavoro, ma anche a servizi per il mantenimento della persona stessa nel suo percorso occupazionale.

La persona disabile può avvalersi della Dote lavoro per fruire dei servizi e degli ausili forniti dai soggetti di cui al precedente paragrafo 3. Tale fruizione è declinata in base ad un percorso personalizzato (PIP), definito sulle specifiche esigenze e necessità della persona disabile e della sua famiglia e organizzato in distinte fasi:

- la prima è quella di garantire ad ogni persona disabile, successivamente all'iscrizione negli elenchi provinciali di cui all'art. 8 della legge 68/99, la fruizione di servizi standard volti all'accertamento delle capacità residue, delle attitudini e delle propensioni lavorative, assicurandone la coerenza con le relazioni conclusive rilasciate dalle Commissioni mediche competenti ai sensi della legge 68/09;
- la seconda fase consiste nell'individuare e concretizzare gli interventi utili all'inserimento nel mondo del lavoro;
- la terza fase, rivolta alle persone con disabilità già inserite nel mondo del lavoro, attiene il complesso di interventi volti a sostenerne la permanenza.

Gli strumenti di attuazione delle fasi sono i seguenti:

- a) interventi funzionali all'incontro tra domanda e offerta di lavoro, tesi a definire un quadro omogeneo delle attitudini, capa-

cià, competenze e compatibilità con le mansioni rilevate in posti di lavoro effettivamente disponibili (orientamento/counselling, formazione anche di garanzia sociale per donne e uomini adulti con disabilità, tutoraggio, accompagnamento al lavoro, tirocini, indennità di partecipazione,.....);

- b) servizi alla persona atti a sviluppare e accrescere le conoscenze e le abilità professionali finalizzate al mantenimento del posto di lavoro (tutoraggio, formazione, riqualificazione, accompagnamento al lavoro...).

I servizi e i contributi che potranno essere fruiti dalle persone disabili tramite la Dote lavoro saranno suddivisi in due tipologie di intervento:

- L'inserimento lavorativo
- Il sostegno all'occupazione.

In entrambi i casi il percorso sarà formalizzato tramite il Piano d'Intervento Personalizzato (PIP) che è il contratto che regola l'erogazione dei servizi individuati dall'operatore accreditato insieme al beneficiario, finalizzati all'occupazione. Il PIP definisce i reciproci impegni del beneficiario e dell'operatore attraverso il quale viene utilizzata la Dote assegnata.

La stipula del PIP è condizione vincolante per l'operatore e il beneficiario ai fini dell'ammissibilità al riconoscimento delle risorse associate alla Dote. I piani provinciali regolano le modalità di assegnazione della Dote nel caso in cui il beneficiario sia impossibilitato a sottoscrivere il PIP.

Le azioni previste dal PIP per le due tipologie di intervento possono essere aggregate se rivolte allo stesso beneficiario e devono rispettare gli standard che ciascuna Provincia definisce nella programmazione del Piano provinciale.

#### 4.1 Servizi e contributi ammissibili - Inserimento lavorativo

Questa tipologia di servizi è rivolta alle persone con le caratteristiche di disabilità descritte all'art. 1 della l. 68/1999, disoccupate o inoccupate e iscritte agli elenchi del collocamento mirato istituiti presso le Province lombarde.

Le persone disabili potranno usufruire dei servizi qui descritti rivolgendosi a un soggetto attuatore.

La Dote lavoro - ambito persone con disabilità permette di fruire di servizi di politica attiva e di percorsi formativi secondo standard, modalità e tempi previsti nei rispettivi piani provinciali.

A titolo esemplificativo, si elencano di seguito alcuni servizi che possono essere offerti dai soggetti accreditati:

#### a) Offerta servizi al lavoro a costi standard

SERVIZI	COSTO ORA
Colloquio di accoglienza di I livello	0
Colloquio individuale di II livello	32
Bilancio di competenze	32
Definizione del percorso	32
Tutoring e counselling orientativo	32
Tutoring e accompagnamento al tirocinio	32
Scouting e ricerca attiva del lavoro	32
Monitoraggio coordinamento, gestione PIP	32
Consulenza e supporto autoimprenditorialità.	32

#### b) Servizi formativi

Nell'ambito di servizi per il lavoro sopradescritti, nella Dote lavoro - ambito persone con disabilità possono essere previste anche attività formative rivolte a supportare l'inserimento lavorativo mirato del disabile. Nel caso di attività collettive il costo ora non potrà eccedere 32 euro e dovrà comunque essere rapportato al numero di allievi e alla necessità di avere una co-donanza.

#### c) Contributi ed indennità aggiuntive/Borsa Lavoro.

##### c1. Indennità di partecipazione

• I destinatari disoccupati, che non percepiscono indennità di disoccupazione o di mobilità, possono richiedere l'indennità di partecipazione. Il valore dell'indennità non può superare 300 euro mensili e comunque non può essere superiore al valore dei servizi al lavoro e alla formazione richiesti con la Dote ed è rapportata ai servizi fruiti.

- I destinatari disoccupati, che non percepiscono indennità di

disoccupazione o di mobilità qualora partecipassero ad azioni di Tirocinio Formativo di inserimento possono richiedere il sussidio di Borsa Lavoro fino a € 5,00 per ogni ora frequentata di tirocinio.

#### c2. Ausili

Al destinatario della Dote potrà essere riconosciuta la possibilità di reperire gli ausili, comprese le attrezzature, il materiale e le strumentazioni indispensabili per la realizzazione delle attività ricomprese nel PIP, necessari a favorire l'entrata e la permanenza nel mondo del lavoro (Gli ausili rimarranno di proprietà del destinatario).

In particolare sono comprese attrezzature quali:

- personal computer
- periferiche e componenti standard
- ausili per accesso al personal computer
- software educativi, riabilitativi o per la produttività formativa e lavorativa
- comunicatori simbolici e alfabetici se funzionali alle abilità della persona e non riconducibili al d.m. 332/98
- strumenti di riabilitazione non prescrivibili né riconducibili ad ausili compresi nel Nomenclatore Tariffario di cui al d.m. 332/98.

#### c3. Incentivi alle assunzioni

In linea con gli obblighi ed i limiti comunitari ex Reg. CE 800/2008 sono previsti contributi alle aziende che assumano la persona disabile in presenza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o a tempo determinato della durata di almeno 12 mesi. Qualora la durata del contratto sia inferiore ai 12 mesi, il contributo è conseguentemente rideterminato in proporzione.

Il presente contributo è cumulabile con i contributi ex art. 13 l. 68/1999 nei limiti della vigente normativa in materia di aiuti di Stato (Reg. CE 800/08).

#### c4. Adattamento posto di lavoro

Ai fini dell'adattamento e della accessibilità del posto di lavoro, sono concedibili contributi ai datori di lavoro pubblici e privati. Tali contributi sono cumulabili con quelli previsti dall'art. 13, comma 1, lett. d) della l. 68/1999 nei limiti della vigente normativa in materia di aiuti di Stato (Reg. CE 800/08).

#### Tabella riassuntiva contributi e indennità aggiuntive

CONTRIBUTI	CONTRIBUTO MAX
Indennità di partecipazione	4.600
Ausili	1.000
Incentivi alle assunzioni L'intensità dell'aiuto è definita in sede concertativa nei piani provinciali in relazione a specifiche tipologie di età, di genere e di handicap e tipologia di impresa).	In conformità al Reg. CE 800/2008 art. 41 sezione 9
Adattamento del posto di lavoro	10.000

Risultato: I Piani provinciali definiscono – in riferimento alle diverse tipologie di servizi definiti nel presente paragrafo 4 – le condizioni ed i programmi per i quali il PIP si debba considerare concluso positivamente, ad esempio individuando la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o a tempo determinato (risultato raggiungibile anche a 6 mesi da chiusura PIP) quale condizione per non effettuare una detrazione percentuale sul rimborso dei servizi al lavoro erogati, ovvero le condizioni per l'assegnazione permanente degli ausili, o le detrazioni relative alle indennità di partecipazione.

Le Province approvano i PIP, previa valutazione della loro coerenza con le aspirazioni, il profilo professionale e funzionale dell'utente e le reali prospettive occupazionali del percorso.

#### 4.2 Servizi e contributi ammissibili – Sostegno all'occupazione

Questa tipologia di servizi è rivolta alle persone con le caratteristiche di disabilità descritte all'art. 1 della l. 68/1999, occupate presso imprese operative nel territorio provinciale di riferimento.

I Piani provinciali definiscono le modalità di accesso delle persone disabili ai servizi di seguito descritti, forniti da operatori, pubblici o privati del mercato del lavoro, accreditati ai servizi al lavoro ai sensi della l.r. 22/06 e registrati presso l'Albo regionale.

Il percorso per il riconoscimento della Dote prevede il coinvolgimento attivo del datore di lavoro.

La Dote lavoro sostegno all'occupazione permette di fruire di servizi di politica attiva di seguito elencati a titolo indicativo e non esaustivo:

Offerta servizi al sostegno all'occupazione

SERVIZI	COSTO ORA
Definizione del percorso	32
Tutoring e counselling orientativo	32
Tutoring e accompagnamento al lavoro	32
Monitoraggio coordinamento, gestione PIP	32

#### 4.3 Offerta servizi al sostegno all'occupazione per disabili psichici occupati in cooperative sociali

Questa parte di servizi è rivolta esclusivamente alle persone disabili psichiche e intellettive occupate in cooperative sociali di tipo B.

Le persone disabili potranno usufruire dei servizi qui descritti rivolgendosi al datore di lavoro che, secondo le modalità indicate nei singoli Piani Provinciali, potrà operare in collaborazione con un operatore, pubblico o privato del mercato del lavoro, accreditato ai servizi al lavoro ai sensi della l.r. 22/06 e registrato presso l'Albo regionale.

I servizi dedicati a questa tipologia di persone con disabilità sono i seguenti:

- Piano di intervento Personalizzato (PIP)

Il PIP è il contratto che regola l'erogazione dei servizi individuati in questo caso esclusivamente dalla cooperativa sociale insieme al beneficiario, finalizzati al miglioramento della situazione lavorativa e al sostegno per l'occupazione. Il PIP è definito dall'operatore accreditato che ne ha la titolarità, la cooperativa sociale ed il lavoratore disabile. Definisce il percorso e i tempi di realizzazione dei servizi a sostegno dell'occupazione, le cui attività dovranno svolgersi e concludersi nel termine massimo 24 mesi successivi.

- Servizio di Sostegno all'occupazione

Per tale servizio si intendono tutti gli interventi effettuati dalla Cooperativa finalizzati al sostegno all'occupazione delle persone con disabilità psichica, in particolare forme di organizzazione del lavoro, supporto alla conciliazione tra vita privata e attività lavorativa, sperimentazione di percorsi formativi ed attività finalizzati a coniugare le competenze tecniche. Per tale servizio le risorse finanziarie a copertura dei costi sostenuti saranno definite in misura non superiore al 75% dei costi salariali lordi riferiti al periodo di vigenza del PIP ovvero al valore massimo previsto per il servizio e comunque in conformità con il Regolamento CE 800/2008 (sezione 9 art. 41).

- Servizio accompagnamento

Il beneficiario della Dote, durante il periodo lavorativo in oggetto, verrà seguito da uno o più accompagnatori interni alla cooperativa sociale di tipo B che avranno il compito di assisterlo sul lavoro. All'interno del servizio sono comprese tutte le attività necessarie per la permanenza della persona all'interno del posto di lavoro. La quantificazione di risorse del servizio corrisponde alla copertura dei costi relativi al tempo impiegato per l'assistenza dall'accompagnatore dipendente della cooperativa e comunque in conformità con il Regolamento CE 800/2008.

#### Tabella di sintesi servizi al sostegno all'occupazione per disabili psichici occupati in cooperative sociali

SERVIZI	COSTO
Piano di Intervento Personalizzato	32 euro
Servizio Sostegno all'occupazione	Si veda Reg. CE 800/2008
Servizio Accompagnamento	

Risultato: I Piani provinciali definiscono – in riferimento alle diverse tipologie di servizi definiti nel presente paragrafo 2.4 – le condizioni ed i programmi per i quali il PIP si debba considerare concluso positivamente.

Si riportano di seguito a titolo indicativo altre condizioni che i Piani provinciali prenderanno in considerazione ai fini della positiva conclusione del PIP:

- Interruzioni della continuità lavorativa: definizione dei tempi e delle condizioni di eventuali interruzioni dell'attività lavorativa nell'arco temporale di vigenza del PIP-Sostegno, (limite max 90 giorni).

- Conclusione anticipata o di conclusione non positiva del PIP: definizione degli abbattimenti percentuali della Dote (max riconoscibile 80%).

In caso di persone con disabilità psichica il PIP si considera comunque concluso positivamente se il lavoratore ha effettivamente svolto, nel periodo di vigenza del PIP, almeno il 50% delle presenze richieste dal contratto di lavoro.

#### Tabella massimali Dote Lavoro – Ambito persone con disabilità

TIPOLOGIA INTERVENTO	MAX CONTRIBUTO DOTE PERSONA (annualità)	DURATA MAX (mesi)
Dote Lavoro – Inserimento Lavorativo	12.000	12
Dote Lavoro – Sostegno all'Occupazione	5.000	12
Dote Lavoro – Psichici in cooperative soc. di tipo B	7.000	12

#### 5. Dote scuola – Ambito persone con disabilità

La Dote Scuola è un aiuto concreto per l'educazione degli alunni lombardi: li affianca sin dai primi passi nel percorso scolastico, garantendo loro il diritto allo studio.

È destinata agli studenti iscritti alle scuole statali e paritarie (scuola primaria, secondaria di I grado e secondaria superiore) o ai corsi di istruzione e formazione professionale regionali. A seconda del percorso scolastico o formativo scelto e delle loro caratteristiche, gli studenti lombardi possono richiederne una o più componenti.

Tra le componenti della Dote Scuola, è prevista l'erogazione di un contributo aggiuntivo per spese connesse al personale insegnante impegnato in attività didattica di sostegno a favore degli studenti disabili iscritti, al fine di agevolare l'ingresso e la permanenza degli alunni disabili nel sistema di Istruzione e formazione professionale, valorizzando il ruolo e la corresponsabilità delle istituzioni formative e delle famiglie.

Si intende inoltre supportare giovani disabili che necessitano un sostegno formativo, assegnando loro una Dote da utilizzare per fruire dei servizi previsti.

Inoltre si sostengono anche percorsi formativi in diritto dovere privi di indicazione di qualifica e indirizzo, personalizzati nella progettazione delle attività didattiche ed educative, denominati «Percorsi personalizzati».

##### 5.1 Servizi e contributi ammissibili

Si riconosce un contributo integrativo alla Dote Scuola a copertura delle spese non altrimenti coperte e connesse al personale insegnante/operatore impegnato in attività didattica/educativa di sostegno a favore sia degli allievi disabili iscritti ad una scuola primaria, secondaria di I grado e secondaria superiore, paritaria, sia agli allievi disabili iscritti ad un percorso di istruzione e formazione professionale.

Si riconosce poi un contributo per allievi disabili per la partecipazione a percorsi formativi in diritto dovere privi di indicazione di qualifica e indirizzo, personalizzati nella progettazione delle attività didattiche ed educative, denominati «Percorsi personalizzati». In questo caso l'allievo disabile definirà, insieme ad un'istituzione formativa accreditata nella sezione A ai sensi della d.g.r. 21 dicembre 2007 n. 6273 e d.d.u.o. 7 marzo 2008 n. 2298 e eventuali future modificazioni, n percorso individuale da formalizzare in un Piano di Intervento Personalizzato (PIP) che tenga conto del profilo di partenza e degli interessi professionali del beneficiario.

I servizi di cui il beneficiario può fruire nell'ambito del proprio percorso individuale personalizzato sono riconducibili a:

A) servizi di elaborazione e realizzazione del Piano di Intervento Personalizzato (PIP);

B) servizi di formazione.

La definizione del PIP dovrà essere strettamente correlata alle caratteristiche del singolo allievo, cioè al rapporto esistente tra lo «sviluppo effettivo» e lo «sviluppo potenziale» evidenziato dalla diagnosi educativa relativamente a:

- l'area dell'autonomia personale e sociale;
- l'area cognitiva;
- l'area relazionale emotiva;
- le percezioni (temporale, spaziale, tattile, ecc.);
- le abilità prassico-lavorative.

Il PIP prevede l'erogazione di servizi per una durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre.

Il beneficiario potrà inoltre fruire di moduli di formazione individuale e collettiva. Lo «stage formativo» è un elemento dell'articolazione del modulo formativo e concorre con le parti teorico-pratiche all'acquisizione delle competenze esplicitate. Al termine dei percorsi formativi sarà rilasciato un attestato di competenza con valore di qualificazione di II livello europeo decisione 85/368/CEE, corrispondente al III livello EQF che certifichi le competenze raggiunte, così come previsto dall'art. 10 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia».

La certificazione delle competenze acquisite sarà rilasciata direttamente dall'Operatore secondo le modalità definite dalle «Indicazioni regionali per l'offerta formativa in materia di istruzione e formazione professionale (art. 22 comma 4 l.r. 19/07)».

Gli allievi che non siano in possesso del titolo conclusivo della scuola secondaria di primo grado possono acquisirlo attraverso il raccordo con le istituzioni scolastiche o con i CTP EDA / CPIA.

#### Tabella massimali Dote Scuola – componente disabilità

TIPOLOGIA INTERVENTO	CONTRIBUTO ANNUO MAX DOTE	DURATA MAX (anni)
Dote scuola (ordinari e ddif) – componente disabilità	€ 3.000	Percorso ordinario istruzione e in DDIF
Dote scuola – percorsi personalizzati	€ 7.500	3

#### 5.2 Soggetti attuatori (Dote scuola)

Operatori accreditati ai sensi della delibera di Giunta n. 6273 del 21 dicembre 2007, che ha recepito le innovazioni apportate dalle leggi regionali, definendo i requisiti e le modalità di accreditamento dei soggetti pubblici e privati per lo svolgimento delle attività di formazione e dei servizi al lavoro.

#### 6. Priorità regionali e provinciali

Le risorse finanziarie a copertura delle Doti lavoro potranno essere oggetto di priorità; per quanto riguarda gli interventi descritti al paragrafo 2, definiti autonomamente dalle Province tramite i Piani provinciali, anche rispetto al bisogno espresso nella provincia stessa, potranno essere individuate riserve di risorse per:

- persone disabili che si iscrivono per la prima volta nelle liste di collocamento mirato
- persone disabili con età superiore ai 45 anni
- persone disabili deboli come definiti dai Piani provinciali.

#### 7. Iniziative per l'accompagnamento, il miglioramento e la qualificazione del sistema

Le azioni di sistema e di accompagnamento, complementari all'attuazione dei percorsi volti all'inserimento lavorativo e formativo potranno essere realizzate direttamente dalle strutture provinciali/regionali anche attraverso affidamenti in house o affidate mediante procedura di evidenza pubblica.

Tali azioni possono essere, a titolo indicativo e non esaustivo:

- azioni di sistema per il sostegno della creazione d'impresa sociale, allo sviluppo di un nuovo ramo d'impresa sociale ed autimpiego;
- azioni di sistema finalizzate all'incremento dell'occupazione dei disabili tramite progetti innovativi/sperimentali;
- azioni di sistema per il sostegno al raccordo e a supporto della rete dei servizi educativi, formativi, per il lavoro e socio assistenziali;
- azioni di sistema finalizzate all'inserimento e al mantenimento lavorativo delle persone disabili tramite progetti innovativi/sperimentali di sviluppo di contesti imprenditoriali;
- azioni di ricerca, sensibilizzazione e diffusione di buone prassi.

Per le azioni di sistema, si potranno individuare i soggetti attuatori attraverso atti ad evidenza pubblica.

#### 8. Le risorse del fondo regionale

8.1 La programmazione finanziaria annuale a valere sulle risorse del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'art. 7 della l.r. 13/03 è effettuata sulla base della consistenza dello stesso alla data dal 31 ottobre di ciascun anno, sentito il Comitato di amministrazione del fondo, e così suddivisa:

a. il 45% (limite minimo ammissibile) delle risorse è destinato al finanziamento dei Piani provinciali relativi ad un accompagnamento tramite lo strumento Dote di inserimento e mantenimento lavorativo della persona disabile (paragrafo 2 - Dote lavoro ambito disabilità);

b. il 30% delle risorse è destinato al finanziamento degli interventi gestiti direttamente da Regione Lombardia relativi ad un accompagnamento tramite lo strumento Dote nel percorso di istruzione e formazione professionale della persona disabile (paragrafo 3 - Dote scuola componente disabilità);

c. il 15% (limite massimo ammissibile) del complesso delle risorse è riservato agli interventi previsti nel paragrafo 7 - azioni di sistema;

d. il 10% (limite massimo ammissibile) del complesso delle risorse è destinato ad attività di assistenza tecnica (programmazione, gestione, monitoraggio, valutazione, sistemi informativi di supporto e sostegno alla rete degli operatori accreditati).

A Regione Lombardia spetta il 20% delle risorse previste per gli interventi di cui precedenti punti c e d. I Piani provinciali operano per le attività di cui ai punti c e d nel rispetto delle percentuali ivi previste.

**8.2** La quota destinata alle Province verrà assegnata alle stesse secondo i criteri di riparto di seguito esposti:

a. numero dei disabili iscritti al collocamento mirato per una quota pari al 33%;

b. numero dei posti di lavoro in disponibilità come da prospetti informativi presentati dalle aziende per una quota pari al 14%;

c. numero avviamenti nominativi per una quota pari al 10%;

d. contributi esonerativi versati dalle aziende per una quota pari al 33%;

e. quota equa pari al 10%.

**8.3** A partire dalla II annualità, nel caso in cui una Provincia non abbia impegnato le risorse assegnate entro la conclusione del piano annuale di competenza, sarà trattenuta la medesima somma nella ripartizione dell'anno successivo. Tale somma sarà ridistribuita tramite i criteri esposti in precedenza alle altre Province.

**8.4** Al fine di garantire la continuità dell'offerta di servizi, limitatamente alla prima annualità, la dotazione finanziaria necessaria alla copertura dei costi riferiti ai servizi oggetto del presente provvedimento è determinata in 37 milioni di euro e così ripartita:

Interventi di diretta competenza regionale	Importi	
Dote scuola ambito disabilità	€ 10.800.000,00	
Azioni di sistema	€ 800.000,00	
Assistenza tecnica	€ 700.000,00	
<b>Totale complessivo a carico Regione</b>		<b>€ 12.300.000,00</b>
Interventi di diretta competenza provinciale		
Dote lavoro ambito disabilità e sostegno	€ 16.950.000,00	
Azioni di sistema	€ 4.750.000,00	
Assistenza tecnica	€ 3.000.000,00	
<b>Totale complessivo a carico Province</b>		<b>€ 24.700.000,00</b>
<b>Totale complessivo risorse</b>		<b>€ 37.000.000,00</b>

**8.5** Per le annualità successive alla prima il riparto delle risorse sarà effettuato sulla base delle quote percentuali previste al paragrafo 8.1.

**8.6** Ogni anno l'Unità Organizzativa competente della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro attiverà tutte le azioni utili al riparto, sulla base della verifica delle risorse disponibili effettuata con le modalità sopra citate.

## 9. Piani provinciali modalità e procedure

**9.1** Ciascuna Provincia, nel rispetto dei presenti indirizzi, sentito l'organismo di cui all'art. 6 comma 3 del d.lgs. n. 469/1997 così come modificato dall'art. 6 della legge n. 68/1999, approverà il Piano provinciale per l'attuazione di interventi, specificando:

a) il fabbisogno e la situazione del contesto provinciale;

b) le tipologie e le caratteristiche dei servizi che si intendono erogare;

c) le tempistiche di erogazione dei servizi;

d) l'esplicitazione delle priorità;

e) le procedure e modalità di attuazione degli interventi;

f) la ripartizione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi;

g) i risultati attesi;

h) le forme di monitoraggio utili alla verifica dell'efficacia degli interventi che si intendono realizzare.

**9.2** I Piani provinciali saranno poi presentati dalle Province due mesi prima l'avvio previsto dalle annualità successive. I Piani dovranno essere validati da Regione Lombardia, previo parere del Comitato di amministrazione del Fondo.

**9.3** Le Province, attraverso l'assistenza tecnica ed il sistema informativo SINTESI, garantiscono la trasmissione periodica dei report utili ai fini della predisposizione della relazione semestrale di cui al comma 8 dell'art. 8 della l.r. n. 13/2003 da parte del Comitato per l'amministrazione del Fondo regionale in base.

Con successivo atto dell'Amm.ne regionale saranno determinate le modalità ed i termini relativi ai dati e alle informazioni che dovranno essere trasmessi dalle Province per le procedure di monitoraggio delle azioni intraprese dalle medesime.

**9.4** Con successivo atto dell'U.O. competente saranno determinate le modalità di gestione e controllo delle Doti descritte al paragrafo 4, che dovranno essere trasmesse alle Province; tali procedure dovranno essere definite in linea con il d.d.u.o. 3299 del 3 aprile 2009 «Approvazione dell'«atto di adesione», del «manuale operatore» e del «manuale per la pubblicità e la comunicazione» delle attività promosse nell'ambito del sistema regionale dell'offerta dei servizi di formazione e per il lavoro» per l'attuazione degli interventi finanziati con il sistema Dote» e successive modifiche e integrazioni.

## 10. Tempistica

**10.1** La programmazione ha carattere triennale ed è gestita secondo tre annualità distinte.

Per la prima annualità le scadenze saranno le seguenti:

- 31 gennaio 2010 presentazione dei Piani

- marzo 2010 avvio dei Piani provinciali

- 31 dicembre 2010 chiusura prima annualità

- 31 marzo 2011 rendicontazione dei piani della prima annualità.

**10.2** Per le annualità successive si procederà in base ad analoghe tempistiche da formalizzarsi con atto della U.O. competente, che determina le risorse assegnate nel rispetto delle percentuali stabilite.

**10.3** Entro il mese di giugno 2012, al Comitato per l'amministrazione del Fondo regionale saranno sottoposte le linee di indirizzo per il successivo ciclo di programmazione.

(BUR2009015)

(2.2.1)

**D.g.r. 25 novembre 2009 - n. 8/10606**

**Accreditamento della Comunità Socio Sanitaria per persone con disabilità «Casa Giardino» sita in Casalmaggiore (CR), fraz. Vicomoscano, via Case Sparse n. 13 - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario regionale per l'anno 2009**

### LA GIUNTA REGIONALE

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria» e successive modifiche ed integrazioni;

- il d.P.R. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

- la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» e successive modifiche e integrazioni;

- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;

- la legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

- i dd.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie» e 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;

- la d.c.r. 26 ottobre 2006, n. 257 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2007-2009»;

- la l.r. 1/2005 «Interventi di semplificazione - Abrogazione di leggi e regolamenti regionali - Legge di semplificazione 2004»;

- la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato»;

- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»;

Richiamate le dd.g.r.:

- 23 luglio 2004, n. 18333 «Definizione della nuova unità di offerta «Comunità alloggio Socio Sanitaria per persone con disabilità» (CSS): requisiti per l'accreditamento»;

- 16 dicembre 2004, n. 19874 «Prima definizione del sistema tariffario delle Comunità Alloggio Socio Sanitarie (CSS) e dei Centri Diurni per persone Disabili (CDD) in attuazione delle dd.g.r. n. 18333 e n. 18334 del 23 luglio 2004»;

- 26 novembre 2008, n. 8496 «Disposizioni in materia di esercizio, accreditamento, contratto e linee di indirizzo per la vigilanza ed il controllo delle unità d'offerta sociosanitarie»;

- 26 novembre 2008, n. 8501 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2009»;

Dato atto che ai sensi della d.g.r. 8/8501, sopra citata, possono essere accreditate per l'anno 2009 le Comunità Socio Sanitarie per disabili realizzate con finanziamento statale o regionale e quelle che abbiano acquisito l'autorizzazione al funzionamento entro la data del 26 novembre 2008;

Dato atto che:

- il legale rappresentante dell'Associazione Figli di Gesù Sofferente, con sede legale a Saronno (VA) in via M. Luther King n. 2, Ente gestore della Comunità di Accoglienza Residenziale «Casa Giardino», ubicata in Casalmaggiore (CR) - fraz. Vicomosciano - via Case Sparse n. 13, ha presentato domanda di accreditamento della stessa come Comunità Socio Sanitaria per persone con disabilità, in data 30 marzo 2009, per n. 10 posti letto;

- la Provincia di Cremona ha rilasciato autorizzazione al funzionamento per n. 10 posti letto con decreto n. 135/Sett. III del 30 luglio 2004;

- l'ASL di Cremona ha espresso parere favorevole all'accreditamento per n. 10 posti letto con deliberazione n. 519 del 12 ottobre 2009;

Ritenuto pertanto di dover accogliere la richiesta di accreditamento per la struttura in oggetto, in quanto rientrante nella programmazione annuale degli accreditamenti prevista dalla sopra citata d.g.r. n. 8/8501, avendo acquisito l'autorizzazione al funzionamento entro il 26 novembre 2008;

Dato atto che il Patto di accreditamento, che dovrà essere sottoscritto tra il gestore della struttura in oggetto e l'ASL di ubicazione, è requisito indispensabile per poter assicurare ai propri ospiti gli interventi socio sanitari stabiliti dal progetto e dal programma individualizzati e ricevere dalle ASL, tramite i voucher socio sanitari di lungoassistenza, le remunerazioni corrispondenti ai 3 profili di voucher stabiliti. Copia di tale Patto dovrà essere trasmessa con tempestività alla competente Direzione Generale;

Dato atto che le tipologie di voucher e le modalità di accesso sono descritte nell'allegato 1 della già citata d.g.r. 18333/04 e le relative remunerazioni sanitarie mensili collegate ai profili dell'ospite sono stabilite dalla d.g.r. 16 dicembre 2004, n. 19874;

Ribadito che l'ASL territorialmente competente ha il compito di accertare:

- il possesso dell'idoneità professionale del personale nonché organizzativo-gestionale della struttura individuate dall'Allegato D della d.g.r. 18333/04 quali requisiti necessari alla sottoscrizione del Patto;

- la compiuta attuazione, da parte delle Comunità Socio Sanitarie accreditate, dei contenuti del Patto di accreditamento, d'ufficio oltre che su richiesta della persona assistita e/o dei suoi famigliari;

Stabilito che l'ASL deve provvedere, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento;

Preso atto che la Direzione generale Famiglia e Solidarietà sociale ha verificato che l'onere stimato derivante dall'accreditamento disposto con il presente provvedimento è compatibile con le risorse destinate, nell'ambito del Fondo Sanitario regionale,

alle attività sociosanitarie integrate disponibili sull'UPB 5.2.1.2.87 capitolo 6678 del bilancio regionale 2009 e successivi;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e le dd.g.r. che dispongono l'assetto organizzativo della Giunta regionale;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché per la trasmissione dello stesso al Consiglio regionale, all'ente gestore interessato nonché alla Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di accreditare, per le motivazioni espresse in premessa, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, la Comunità alloggio Socio Sanitaria per persone con disabilità «Casa Giardino» sita in Casalmaggiore (CR) - fraz. Vicomosciano - via Case Sparse n. 13, gestita dalla Associazione «Figli di Gesù Sofferente» con sede legale in via M. Luther King n. 2 a Saronno (VA), relativamente a n. 10 posti letto, sulla base delle verifiche compiute dall'ASL di Cremona;

2. di stabilire che il Patto di accreditamento, che deve essere sottoscritto tra il gestore della struttura in oggetto e l'ASL di ubicazione, è requisito indispensabile per poter assicurare ai propri ospiti gli interventi socio sanitari stabiliti dal progetto e dal programma individualizzati e ricevere dalle ASL, tramite i voucher socio sanitari di lungoassistenza, le remunerazioni corrispondenti ai 3 profili di voucher stabiliti;

3. di stabilire che la ASL territorialmente competente deve provvedere a trasmettere alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia, con tempestività, copia del Patto suddetto, formulato in conformità ai requisiti di cui all'allegato D della deliberazione n. 18333/04;

4. di stabilire che la ASL territorialmente competente ha il compito di accertare:

- il possesso dell'idoneità professionale del personale nonché organizzativo-gestionale delle strutture, individuate dall'allegato D della d.g.r. 18333/04 quali requisiti necessari alla sottoscrizione del Patto;

- la compiuta attuazione, da parte della Comunità Socio Sanitaria accreditata, dei contenuti del Patto di accreditamento, d'ufficio oltre che su richiesta della persona assistita e/o dei suoi famigliari;

5. di disporre che entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto l'ASL di competenza deve provvedere all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

6. di stabilire che per gli utenti ospiti per pronto intervento non può essere richiesto il voucher socio sanitario di lungoassistenza;

7. di disporre la trasmissione del presente atto al Consiglio regionale, all'Ente gestore interessato nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR2009016)

**D.g.r. 25 novembre 2009 - n. 8/10615**

(4.6.1)

**D.sco provvedimento attuativo dell'art. 4 della l.r. n. 15/2000 in materia di disciplina del commercio al dettaglio su aree pubbliche - Modifiche e integrazioni alla d.g.r. n. 8570/08**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 28 comma 2-bis del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4 comma 4 della legge 18 marzo 1997 n. 59»;

Vista la l.r. 21 marzo 2000 n. 15 «Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la d.g.r. 3 dicembre 2008 n. 8/8570 «Determinazioni in merito all'individuazione delle aree mercatali e fieristiche (art. 4, comma 2, l.r. n. 15/2000)»;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell'VIII Legislatura e i successivi aggiornamenti tramite DPEFR annuale che, nell'ambito dell'obiettivo programmatico 3.8 «Reti distributive, sistema fieristico e tutela dei consumatori», prevede l'obiettivo

specifico 3.8.1 «Sviluppo e ammodernamento delle reti distributive» il quale, a sua volta, prevede, quale obiettivo operativo 3.8.1.3 «Adeguamento al Titolo V e semplificazione amministrativa in tema di commercio»;

Considerato che la modifica dell'art. 28 del d.lgs. n. 114/98, introdotta dall'art. 11-bis della legge 3 agosto 2009 n. 102 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 2009 n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali», prevede che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

Dato atto che risulta necessario coordinare la predetta modifica con le disposizioni regionali vigenti in materia di assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali di cui all'art. 2 comma 3-bis della l.r. n. 15/2000 e contestualmente revocare il comma 8 del paragrafo IV.2 e il relativo allegato 2 della d.g.r. 3 dicembre 2008 n. 8/8570;

Ritenuto, inoltre, necessario, in relazione alle numerose problematiche emerse in fase applicativa, procedere ad una più efficace formulazione delle modalità che regolano la compilazione della carta di esercizio e contestualmente revocare il paragrafo III e il relativo allegato 1 della d.g.r. 3 dicembre 2008 n. 8/8570;

Dato atto che, per l'attuazione di quanto sopra, la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 4 comma 2 della l.r. n. 15/2000, provvede agli ulteriori adempimenti di disciplina del commercio su aree pubbliche, come specificati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente atto;

Dato atto che il termine di cui all'art. 8 comma 4 quinquies della l.r. n. 15/2000 decorre dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;

Sentite le organizzazioni del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative e l'ANCI;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

Delibera

1. Di approvare il «Secondo provvedimento attuativo dell'art. 4 comma 2 della legge Regionale 21 marzo 2000 n. 15 – Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche» di cui all'allegato A, parte integrante del presente atto.

2. Di revocare il paragrafo III e il comma 8 del paragrafo IV.2 e i relativi allegati, della d.g.r. 3 dicembre 2008 n. 8/8570.

3. Di dare atto che il termine di cui all'art. 8 comma 4 quinquies della l.r. n. 15/2000 decorre dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

4. Di pubblicare in presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO A

**Secondo provvedimento attuativo  
dell'art. 4 comma 2 della l.r. 21 marzo 2000 n. 15  
«Norme in materia di commercio al dettaglio  
su aree pubbliche»**

**1. Finalità**

1. Il presente atto fornisce ulteriori indicazioni attuative della legge Regionale 21 marzo 2000 n. 15 «Normativa in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche».

2. Nel seguito del presente atto, la legge Regionale 21 marzo 2000 n. 15 sarà sinteticamente indicata legge regionale.

**2. Disposizioni relative alla carta d'esercizio**

1. La carta di esercizio di cui all'art. 2 comma 6-quater della legge regionale ha una finalità di natura identificativa dell'operatore autorizzato allo svolgimento del commercio su aree pubbliche e non sostituisce i titoli autorizzatori, che devono essere esibiti in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.

2. La carta di esercizio, il cui fac-simile è fornito nell'allegato 1, può essere compilata direttamente dall'operatore ovvero, a titolo gratuito, anche dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. La carta d'esercizio deve essere fatta vidimare, a cura dell'operatore medesimo o delle Associazioni sopra richiamate, da ogni Comune in cui l'operatore svolge l'attività su posteggio ovvero dal Comune di residenza per l'operatore itinerante. La vidimazione è un atto con cui il Comune, verificati i dati in essa contenuti, appone timbro, data e firma sulla carta medesima. La verifica della veridicità dei dati si intende già assolta qualora la carta di esercizio fosse compilata dalle Associazioni di categoria.

4. Nel caso di società di persone la carta d'esercizio deve riportare i riferimenti anche degli altri soci. A tal fine dovranno essere predisposte, da uno dei Comuni sede di posteggio o dall'Associazione di categoria che ha compilato il documento, tante copie conformi quanti sono i soci prestatori d'opera. Inoltre ogni socio dovrà possedere una copia del documento (con i dati del legale rappresentante) e un foglio aggiuntivo con i suoi dati anagrafici e la sua fotografia. La predetta indicazione vale anche nel caso in cui l'attività sia esercitata da un lavoratore dipendente.

5. Sulla carta di esercizio devono essere indicate solo le fiere per le quali l'operatore ha ottenuto la concessione decennale del posteggio.

6. La Direzione Generale competente in materia di commercio su aree pubbliche fornirà, con successivo atto, indicazioni in ordine alla predisposizione della carta di esercizio su supporto informatico, nonché all'organizzazione e alla gestione dei relativi dati.

**3. Disposizioni relative alla attestazione**

1. L'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali di cui all'art. 2 commi 3-bis e 6-ter della legge regionale è verificato annualmente dal comune di residenza dell'operatore o da uno dei Comuni sede di posteggio mediante apposita attestazione allegata alla carta d'esercizio. Al fine di supportare i Comuni in tali controlli, la predetta verifica può essere annualmente effettuata, a titolo gratuito e con le stesse modalità adottate dai Comuni, anche dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale. L'attestazione non può essere compilata direttamente dall'operatore.

2. La verifica relativa all'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 2 commi 3-bis e 6-ter della legge regionale è riferita al complesso delle attività commerciali svolte dall'operatore.

3. Il Comune o le Associazioni verificano che l'operatore sia effettivamente in regola con tutti gli adempimenti previsti, compilano e firmano l'attestazione. In particolare, l'assolvimento degli obblighi:

- amministrativi, deve risultare dall'iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA;
- fiscali, deve risultare dalla dichiarazione dei redditi d'impresa;
- previdenziali e assistenziali, deve risultare dal DURC o dal certificato di regolarità contributiva con le modalità di cui al paragrafo 4.

4. L'attestazione è una sola anche in caso di titolarità di più autorizzazioni e va prodotta ogni anno.

5. L'attestazione è una presa d'atto della situazione in cui si trova l'ambulante nel momento in cui la stessa è effettuata, pertanto deve essere riferita a tale momento.

6. La presa d'atto di cui all'art. 2 comma 6-ter della legge regionale è assolta mediante la compilazione annuale dell'attestazione, che deve essere esibita insieme all'autorizzazione ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.

7. L'attestazione deve essere prodotta entro il 31 gennaio di ogni anno.

8. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, lettera d) il Comune revoca l'autorizzazione nel caso in cui siano venuti meno gli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali.

9. Per predisporre l'attestazione i Comuni e le Associazioni di categoria possono avvalersi del modello di cui all'allegato 2.

#### **4. Indicazioni relative al DURC**

1. L'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali deve essere garantito con la presentazione del DURC, ciò ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 del d.lgs. n. 114/98, come modificato dall'art. 11-bis della legge 3 agosto 2009 n. 102 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 2009 n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali».

2. In riferimento a quanto previsto dal Ministero dello Sviluppo Economico con circolare del 6 novembre 2009, l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali deve essere garantito in relazione ai seguenti casi:

a) Ambulante con dipendenti ovvero organizzato in forma societaria: presentazione del DURC entro il 31 gennaio di ogni anno.

b) Ambulante ditta individuale senza dipendenti: presentazione del certificato di regolarità contributiva + dichiarazione che attesti l'impossibilità a presentare il DURC, entro il 31 gennaio di ogni anno.

c) *Rilascio nuova autorizzazione o subingresso:*

c.1) Se l'ambulante è già in attività: vedi punti a) o b). I documenti andranno presentati contestualmente alla richiesta di rilascio dell'autorizzazione.

c.2) Se l'ambulante non ha mai esercitato dovrà consegnare una dichiarazione che attesti l'impossibilità a presentare il DURC.

Il caso c) vale solo per l'anno di rilascio della nuova autorizzazione o del subingresso. Per gli anni successivi saranno applicabili i punti 1 e 2.

#### **5. Indicazioni particolari**

1. La carta di esercizio e l'attestazione non devono essere richieste agli operatori itineranti con autorizzazione rilasciata da altra regione italiana. Dovranno, invece, possedere i suddetti documenti gli operatori di altra regione che esercitano in Lombardia su posteggio. In questo caso la carta di esercizio deve riportare solo le indicazioni relative ai mercati lombardi.

2. I titolari di posteggio isolato, ai sensi dell'art. 2 comma 6-quater, non hanno l'obbligo di possedere la carta di esercizio, tuttavia devono comunque ottenere l'attestazione annuale.

**ALLEGATO 1**

Commercio, Fiere e Mercati

Spazio  
riservato  
alla foto**CARTA DI ESERCIZIO**ai sensi dell'articolo 2, comma 6 quater  
della l.r. 21 marzo 2000, n. 15

<b>COGNOME</b>			
<b>NOME</b>			
<b>Nato/a</b>	//		
	Data	Comune	Prov.
<b>Residente a</b>			
	Comune		Prov.
	Indirizzo (Via, Piazza...)		n. civico C.a.p.
<b>Cod. Fisc.</b>		<b>Partita IVA:</b>	
<b>Data iscrizione Registro Imprese</b>	//		

**In qualità di:** Titolare di impresa individuale Legale rappresentante della seguente società:

<b>Denominazione o ragione sociale</b>			
<b>Sede legale</b>			
	Comune		Prov.
	Indirizzo (Via, Piazza...)		n. civico C.a.p.
<b>Partita IVA</b>			
<b>Data iscrizione Registro Imprese</b>	//		

**TITOLI AUTORIZZATORI SUI POSTEGGI***Non compilare in caso di posteggio isolato*

<b>Autorizzazione</b>			//
	Numero	Rilasciata da	Data rilascio
<b>Concessione</b>			//
	Numero	Rilasciata da	Data rilascio
<b>Dati sulla localizzazione del posteggio</b>			
	Comune		Prov.
	Indirizzo (Via, Piazza...)		n. civico C.a.p.
<b>Giorni</b>			
<b>Denominazione mercato</b>			

*Non compilare in caso di posteggio isolato*

<b>Autorizzazione</b>			//
	Numero	Rilasciata da	Data rilascio
<b>Concessione</b>			//
	Numero	Rilasciata da	Data rilascio
<b>Dati sulla localizzazione del posteggio</b>			
	Comune		Prov.
	Indirizzo (Via, Piazza...)		n. civico C.a.p.
<b>Giorni</b>			
<b>Denominazione mercato</b>			

*Non compilare in caso di posteggio isolato*

<b>Autorizzazione</b>			//
	Numero	Rilasciata da	Data rilascio
<b>Concessione</b>			//
	Numero	Rilasciata da	Data rilascio
<b>Dati sulla localizzazione del posteggio</b>	Comune		Prov.
	Indirizzo (Via, Piazza...)		n. civico
			C.a.p.
<b>Giorni</b>			
<b>Denominazione mercato</b>			

*Non compilare in caso di posteggio isolato*

<b>Autorizzazione</b>			//
	Numero	Rilasciata da	Data rilascio
<b>Concessione</b>			//
	Numero	Rilasciata da	Data rilascio
<b>Dati sulla localizzazione del posteggio</b>	Comune		Prov.
	Indirizzo (Via, Piazza...)		n. civico
			C.a.p.
<b>Giorni</b>			
<b>Denominazione mercato</b>			

*Non compilare in caso di posteggio isolato*

<b>Autorizzazione</b>			//
	Numero	Rilasciata da	Data rilascio
<b>Concessione</b>			//
	Numero	Rilasciata da	Data rilascio
<b>Dati sulla localizzazione del posteggio</b>	Comune		Prov.
	Indirizzo (Via, Piazza...)		n. civico
			C.a.p.
<b>Giorni</b>			
<b>Denominazione mercato</b>			

*Non compilare in caso di posteggio isolato*

<b>Autorizzazione</b>			//
	Numero	Rilasciata da	Data rilascio
<b>Concessione</b>			//
	Numero	Rilasciata da	Data rilascio
<b>Dati sulla localizzazione del posteggio</b>	Comune		Prov.
	Indirizzo (Via, Piazza...)		n. civico
			C.a.p.
<b>Giorni</b>			
<b>Denominazione mercato</b>			

**TITOLI AUTORIZZATORI ITINERANTI**

<b>Autorizzazione</b>			//
	<i>Numero</i>	<i>Rilasciata da</i>	<i>Data rilascio</i>
<b>Autorizzazione</b>			//
	<i>Numero</i>	<i>Rilasciata da</i>	<i>Data rilascio</i>
<b>Autorizzazione</b>			//
	<i>Numero</i>	<i>Rilasciata da</i>	<i>Data rilascio</i>
<b>Autorizzazione</b>			//
	<i>Numero</i>	<i>Rilasciata da</i>	<i>Data rilascio</i>
<b>Autorizzazione</b>			//
	<i>Numero</i>	<i>Rilasciata da</i>	<i>Data rilascio</i>

**PARTECIPAZIONE A FIERE**

<b>Denominazione fiera</b>			
<b>Dati sulla localizzazione della fiera</b>			
	<i>Comune</i>		<i>Prov.</i>
	<i>Indirizzo (Via, Piazza...)</i>	<i>n. civico</i>	<i>C.a.p.</i>

<b>Denominazione fiera</b>			
<b>Dati sulla localizzazione della fiera</b>			
	<i>Comune</i>		<i>Prov.</i>
	<i>Indirizzo (Via, Piazza...)</i>	<i>n. civico</i>	<i>C.a.p.</i>

<b>Denominazione fiera</b>			
<b>Dati sulla localizzazione della fiera</b>			
	<i>Comune</i>		<i>Prov.</i>
	<i>Indirizzo (Via, Piazza...)</i>	<i>n. civico</i>	<i>C.a.p.</i>

<b>Denominazione fiera</b>			
<b>Dati sulla localizzazione della fiera</b>			
	<i>Comune</i>		<i>Prov.</i>
	<i>Indirizzo (Via, Piazza...)</i>	<i>n. civico</i>	<i>C.a.p.</i>

Si dichiara, sotto la propria responsabilità e a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, che quanto sopra corrisponde a verità.

Firma dell'operatore o del rappresentante dell'associazione di categoria che ha compilato la carta di esercizio

\_\_\_\_\_

Il presente documento non sostituisce i titoli autorizzatori che, ai sensi dell'articolo 2, comma 6 quater della l.r. 15/2000, devono essere esibiti in originale ad ogni richiesta degli organi di controllo.



Commercio, Fiere e Mercati

## CARTA DI ESERCIZIO

ai sensi dell'articolo 2, comma 6 quater  
della l.r. 21 marzo 2000, n. 15

Spazio  
riservato  
alla foto

Foglio aggiuntivo da compilare nel caso in cui l'attività sia esercitata da soggetto diverso dal titolare dell'autorizzazione

<b>COGNOME</b>			
<b>NOME</b>			
<b>Nato/a</b>	//		
	data	Comune	Prov.
<b>Residente a</b>			Prov.
	Comune		Prov.
	Indirizzo (Via, Piazza...)		C.a.p.
<b>Cod. Fisc.</b>	n. civico		

Risulta svolgere l'attività in qualità di:

Coadiuvante/collaboratore familiare

Dipendente

Socio

Altro (precisare) .....

Si dichiara, sotto la propria responsabilità e a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, che quanto sopra corrisponde a verità.

Data e Firma dell'operatore o del rappresentante dell'associazione di categoria che ha compilato la carta di esercizio

\_\_\_\_\_

**ALLEGATO 2****Attestazione ai sensi dell'articolo 2, comma 6 ter della l.r. 21 marzo 2000, n. 15**

Il/la sottoscritto/a

**COGNOME****NOME**

[ ] in qualità di legale rappresentante della seguente associazione:

<b>Denominazione</b>			
<b>Sede</b>			
	<i>Comune</i>		<i>Prov.</i>
	<i>Indirizzo (Via, Piazza...)</i>	<i>n. civico</i>	<i>C.a.p.</i>

[ ] in qualità di funzionario del comune di:

<b>Sede</b>			
	<i>Comune</i>		<i>Prov.</i>
	<i>Indirizzo (Via, Piazza...)</i>	<i>n. civico</i>	<i>C.a.p.</i>

**DICHIARA**

Che, in applicazione di quanto pervisto dall'articolo 2, comma 6 ter della l.r. 15/2000, sulla base degli accertamenti effettuati e di quanto riportato sulla carta di esercizio, la seguente impresa:

<b>Denominazione</b>			
<b>Sede</b>			
	<i>Comune</i>		<i>Prov.</i>
	<i>Indirizzo (Via, Piazza...)</i>	<i>n. civico</i>	<i>C.a.p.</i>
<b>Cod. Fisc.</b>		<b>Partita IVA:</b>	

ha assolto per l'anno ..... agli obblighi previsti dall'articolo 2, comma 3 bis della l.r. 15/2000 in materia amministrativa, fiscale, previdenziale ed assistenziale.

**Luogo****Data**

//

In fede

.....

(BUR2009017)

**D.g.r. 25 novembre 2009 - n. 8/10630**

(2.2.1)

**Accordo di Programma relativo all'intervento sul Residence Prealpino sito in Comune di Bovezzo (BS) e ricostruzione di un complesso destinato all'edilizia residenziale pubblica**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

• il d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 34, recante la disciplina generale in materia di Accordi di Programma finalizzati alla definizione ed attuazione di opere, interventi, programmi d'intervento che richiedono per la loro completa realizzazione l'azione intergrata di Comuni, Province e Regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici;

• la l.r. 14 marzo 2003 n. 2, recante la disciplina della programmazione negoziata regionale ed in particolare l'art. 6 in materia di Accordi di Programma;

• il Programma Regionale di Sviluppo della VIII legislatura, approvato con d.c.r. del 26 ottobre 2005 ed il Documento di Programmazione Economico Finanziaria Regionale 2010 approvato con d.g.r. 30 giugno 2009 n. 8/9717;

Considerato che:

• in data 26 febbraio 2007 è stato sottoscritto il «Protocollo di Intesa sul Residence Prealpino» finalizzato allo sgombero e alla successiva ricostruzione dell'edificio in modo da risolvere un anoso problema e grave problema sociale;

• in data 25 marzo 2009 si è riunita la «Conferenza preliminare» delle Amministrazioni: Regione Lombardia, Comune di Bovezzo, Comune di Brescia ed ALER di Brescia, in quanto interessate alla promozione di un Accordo di Programma finalizzato alla demolizione del residence Prealpino a alla costruzione di un complesso di edilizia residenziale pubblica;

• con d.g.r. n. 8/9240 dell'8 aprile 2009 è stato promosso l'Accordo di Programma finalizzato alla demolizione dell'edificio «Residence Prealpino» sito in Comune di Bovezzo (BS) e alla ricostruzione di un complesso destinato all'edilizia residenziale pubblica;

• con d.g.c. n. 74 del 13 maggio 2009 il Comune di Bovezzo ha aderito all'Accordo di Programma promosso con d.g.r. n. 8/9240 dell'8 aprile 2009;

• con d.g.c. n. 390 del 24 aprile 2009 il Comune di Brescia ha aderito all'Accordo di Programma promosso da Regione Lombardia per la ricostruzione ad opera di ALER di Brescia, dell'edificio denominato Residence Prealpino sito in Comune di Bovezzo;

• con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 81 del 25 maggio 2009 l'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale per la Provincia di Brescia ha aderito all'Accordo di Programma promosso da Regione Lombardia per la ricostruzione ad opera di ALER di Brescia, dell'edificio denominato Residence Prealpino sito in Comune di Bovezzo;

• con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 97 del 5 giugno 2009 l'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale per la Provincia di Brescia ha approvato il progetto preliminare relativo all'intervento di demolizione del fabbricato esistente e di nuova costruzione per la realizzazione di n. 48 alloggi;

Visto il verbale del Comitato per l'Accordo di Programma che nella seduta del 4 novembre 2009 ha espresso unanime consenso ai contenuti del testo di ipotesi di Accordo di Programma predisposto dalla Segreteria Tecnica;

Rilevato che per la realizzazione dell'intervento di edilizia residenziale pubblica, come indicato all'art. 4 dell'ipotesi di Accordo di Programma, Regione Lombardia ha stanziato €. 5.120.900,00, da reperirsi fra le risorse individuate dal PRERP 2007/2009 – secondo programma annuale – approvato con d.g.r. n. 8/9203 del 30 marzo 2009, nella misura «Fondo per nuovi interventi/Interventi a rilevanza sociale», come aggiornato con d.g.r. n. 8/10281 del 7 ottobre 2009;

Visto il testo di ipotesi di Accordo di Programma approvato dal Comitato per l'Accordo di Programma, denominato «Demolizione dell'edificio Residence Prealpino sito in Comune di Bovezzo (BS) e ricostruzione di un complesso destinato all'edilizia residenziale pubblica», parte integrante e sostanziale al presente atto deliberativo (allegato «A»);

per tutto quanto espresso in premessa e con votazione unanime espressa nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'art. 6, comma 8, della l.r. 14 marzo 2003 n. 2, l'ipotesi di Accordo di Programma denominato «Demolizione dell'edificio Residence Prealpino sito in Comune di Bovezzo (BS) e ricostruzione di un complesso destinato all'edilizia residenziale pubblica», che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato «A»);

2. di dare atto che gli oneri finanziari per € 5.120.900,00 derivanti dal presente provvedimento, trovano copertura a valere sul Fondo Globale esistente presso la Cassa Depositi e Prestiti, di cui alla d.g.r. del 2 agosto 2001, n. 7/5989, non transitanti dal Bilancio regionale. L'ammontare complessivo delle risorse anzidette sono indicate alla voce «SOVV» nei prospetti analitici allegati all'aggiornamento del Piano Annuale 2009 del PRERP 2007/2009, con d.g.r. n. 10281/2009;

3. di autorizzare l'Assessore alla Casa e Opere Pubbliche, Mario Scotti, a sottoscrivere il suddetto Accordo di Programma ai sensi dell'art. 6, comma 8, della l.r. 14 marzo 2003 n. 2;

4. di procedere, una volta intervenuta la sottoscrizione da parte di tutti i soggetti, all'approvazione dell'Accordo di Programma con decreto del Presidente della Regione Lombardia, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, commi 8 e 10 della l.r. n. 2/2003.

Il segretario: Pilloni

**ACCORDO DI PROGRAMMA**

**(ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 6 della l.r. 14 marzo 2003, n. 2)**

**per la realizzazione del Programma denominato:**

***Demolizione dell'edificio «Residence Prealpino» sito in Comune di Bovezzo (BS) e ricostruzione di un complesso destinato all'edilizia residenziale pubblica***

Accordo di Programma (ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 6 della l.r. 14 marzo 2003, n. 2), per la realizzazione del Programma denominato: «Demolizione dell'edificio «Residence Prealpino» sito in Comune di Bovezzo (BS) e ricostruzione di un complesso destinato all'edilizia residenziale pubblica»

TRA

la **Regione Lombardia**, con sede in Milano, via Filzi, n. 22, l'Assessore alla Casa e Opere Pubbliche – Mario Scotti;

il **Comune di Bovezzo**, con sede in Bovezzo, via Veneto 28, nella persona del Sindaco *pro-tempore* – Antonio Bazzani;

il **Comune di Brescia**, con sede in Brescia, piazza Della Loggia, 1, nella persona del Sindaco *pro-tempore* – Adriano Paroli;

l'**Azienda Lombarda Edilizia Residenziale, ALER**, con sede in Brescia, Viale Europa, 68, nella persona del Presidente – Ettore Isacchini.

PREMESSO CHE:

• nel territorio comunale di Bovezzo è ubicato un edificio denominato Residence Prealpino, di proprietà privata, che risultava in condizioni di forte sovraffollamento per la presenza di una comunità Senegalese e che nel corso degli anni ha generato problemi di igiene all'interno dell'edificio, nonché gravi problemi sociali e di sicurezza nell'ambito del quartiere;

• con ordinanza n. 2/90 reg. ord. – prot. 926 – del giorno 23 gennaio 1990, mai revocata, il Sindaco di Bovezzo ha dichiarato l'inabitabilità di tale fabbricato ordinandone lo sgombero;

• in data 26 febbraio 2007 è stato sottoscritto il «Protocollo di Intesa sul Residence Prealpino» finalizzato allo sgombero e alla successiva ricostruzione dell'edificio in modo da risolvere un anoso e grave problema sociale, che ha previsto tra l'altro l'istituzione di un «Tavolo di coordinamento» presieduto dal Prefetto di Brescia, dott. Francesco Paolo Tronca, tra:

- Regione Lombardia,
- Comune di Bovezzo,
- ALER di Brescia,
- Comune di Brescia,
- amministrazione Provinciale di Brescia,
- Associazione Comuni Bresciani,
- Comunità Montata della Val Trompia;

• in data 25 luglio 2007 con deliberazione n. 46 il Consiglio

Comunale di Bovezzo ha approvato in via definitiva il relativo Piano di Recupero ad iniziativa pubblica, ai sensi degli artt. 27 e 28 della legge n. 457/78 con relativa variante urbanistica, con procedura semplificata ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera d) della l.r. 23/97, intendendo così effettuata la dichiarazione di pubblica utilità urgenza e d'indifferibilità dell'opera;

- il Comune di Brescia e l'ALER di Brescia hanno provveduto a mettere a disposizione rispettivamente n. 15 alloggi per consentire la mobilità dei nuclei famigliari regolari presenti nel Residence Prealpino;

- in data 30 maggio 2008 si è completato lo sgombero dell'edificio, condizione essenziale richiesta da Regione Lombardia per poter localizzare un cofinanziamento dedicato alla realizzazione di un complesso di edilizia residenziale pubblica e Aler Brescia ha provveduto alla messa in sicurezza dell'immobile di che trattasi;

- dal 30 giugno 2008 il «Residence Prealpino» può pertanto intendersi totalmente libero da persone e cose, così come richiesto al articolo 2), lettera d), del citato «Protocollo di intesa»;

#### VISTE:

- la d.g.r. n. 8/9240 dell'8 aprile 2009 con la quale è stata promosso l'Accordo di Programma finalizzato alla demolizione dell'edificio «Residence Prealpino» sito in Comune di Bovezzo (BS) e alla ricostruzione di un complesso destinato all'edilizia residenziale pubblica;

- la d.c.r. n. 272 del 5 dicembre 2006 di approvazione del PRERP 2007/2009 che prevede tra i suoi obiettivi la promozione di interventi a rilevanza sociale attraverso il sostegno ad una varietà di offerte di intervento in modo da soddisfare tutte le esigenze abitative e realizzare il mix sociale;

- la d.g.r. n. 8/9203 del 30 marzo 2009 di approvazione del PRERP 2007/2009 – secondo programma annuale che ribadisce e conferma l'obiettivo di convogliare risorse nel «Fondo per nuovi interventi» da destinare a programmi di riqualificazione di aree ed immobili degradati;

- la deliberazione della Giunta comunale di Bovezzo n. 74 del 13 maggio 2009 di adesione all'Accordo di Programma promosso con d.g.r. n. 8/9240 dell'8 aprile 2009;

- la deliberazione della Giunta comunale di Brescia n. 390 del 24 aprile 2009 di adesione all'Accordo di Programma promosso da Regione Lombardia per la ricostruzione ad opera di ALER di Brescia, dell'edificio denominato Residence Prealpino sito in Comune di Bovezzo;

- la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombardia per l'Edilizia Residenziale per la Provincia di Brescia n. 81 del 25 maggio 2009 di adesione all'Accordo di Programma promosso da Regione Lombardia per la ricostruzione ad opera di ALER di Brescia, dell'edificio denominato Residence Prealpino sito in Comune di Bovezzo;

- la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombardia per l'Edilizia Residenziale per la Provincia di Brescia n. 97 del 5 giugno 2009 di approvazione del progetto preliminare relativo all'intervento di demolizione del fabbricato esistente e di nuova costruzione per la realizzazione di n. 48 alloggi;

- il decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 4321 del 4 maggio 2009 di delega all'Assessore alla casa e Opere Pubbliche, Mario Scotti, allo svolgimento delle attività e all'adozione degli atti conseguenti relativi all'Accordo di Programma di che trattasi;

#### PREMESSO CHE:

- la Segreteria Tecnica nella seduta del 7 ottobre 2009 ha provveduto ad elaborare la proposta di Accordo di Programma denominato «Demolizione dell'edificio «Residence Prealpino» sito in Comune di Bovezzo (BS) e ricostruzione di un complesso destinato all'edilizia residenziale pubblica»;

- il Comitato per l'Accordo di Programma per l'attuazione del Programma denominato «Demolizione dell'edificio «Residence Prealpino» sito in Comune di Bovezzo (BS) e ricostruzione di un complesso destinato all'edilizia residenziale pubblica» si è riunito nel giorno 4 novembre 2009 ed ha espresso il proprio consenso unanime all'ipotesi di Accordo di Programma;

- la Regione Lombardia con d.g.r. n. 8/..... del ..... ha approvato l'ipotesi di Accordo di Programma ai sensi e per gli effetti della l.r. 14 marzo 2003 n. 2;

- il Comune di Bovezzo (BS) con d.g.c. n. .... del ..... ha approvato l'ipotesi di Accordo di Programma;

- il Comune di Brescia con d.g.c. n. .... del ..... ha approvato l'ipotesi di Accordo di Programma;

- l'Azienda Lombardia per l'Edilizia Residenziale di Brescia con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del ..... n. .... ha approvato l'ipotesi di Accordo di Programma;

Tutto ciò premesso, tra i soggetti interessati all'Accordo di Programma, come sopra individuati

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma

#### Articolo 1 – Oggetto dell'Accordo

Costituisce oggetto del presente Accordo di Programma la realizzazione dell'intervento, descritto nel successivo articolo 2).

Il presente Accordo di Programma definisce il piano dei costi e del cofinanziamento, di cui al successivo articolo 6), nonché le attività funzionali alla realizzazione dell'opera, ed i soggetti responsabili, come meglio precisati all'art. 4).

#### Articolo 2 – Descrizione dell'opera

L'intervento, localizzato nel Comune di Bovezzo, consiste nella ricostruzione di un complesso di edilizia residenziale pubblica composto complessivamente da n. 48 alloggi.

Gli alloggi realizzati saranno così destinati:

- n. 36 alloggi a «canone sociale»;
- n. 12 alloggi a «canone moderato».

Il complesso di edilizia residenziale pubblica garantisce la composizione di un mix sociale, rispondendo contestualmente ad un pregresso fabbisogno di alloggi del Comune di Brescia e del suo hinterland;

#### Articolo 3 – Attuazione

La sequenza logico-temporale delle attività finalizzate alla concreta attuazione dell'Accordo di Programma viene riassunta nello schema di cui all'allegato «A».

#### Articolo 4 – Impegni dei sottoscrittori

Nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza i sottoscrittori del presente accordo si impegnano a:

- rispettare gli obiettivi ed i tempi dichiarati nella sequenza logico-temporale delle attività allegato al presente atto;
- attivare ed utilizzare appieno ed in tempi rapidi, tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo per la realizzazione dell'intervento;
- a rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase procedimentale per la realizzazione dell'intervento, impegnandosi alla sollecita attuazione dei provvedimenti.

L'ALER di Brescia, quale soggetto attuatore, si impegna per le seguenti attività:

- completare l'acquisizione dell'immobile «Residence Prealpino»;
- predisporre la progettazione definitiva ed esecutiva del nuovo complesso di edilizia residenziale pubblica;
- affidare l'appalto delle opere di realizzazione del nuovo complesso residenziale;
- provvedere alla direzione dei lavori;
- cofinanziare l'opera come precisato al successivo articolo 6);
- utilizzare i 30 alloggi (18 a «canone sociale» e 12 a «canone moderato») per i nuclei familiari utilmente collocati nella graduatoria di bando ordinario del Comune di Brescia;
- rendicontare puntualmente i costi definitivi di acquisizione dell'immobile e i costi di realizzazione dell'opera, con l'impegno a restituire a Regione Lombardia eventuali quote eccedenti;

Regione Lombardia si impegna, in accordo con gli enti sottoscrittori del presente Accordo di Programma e sulla base di quanto espresso negli allegati del presente accordo a:

- prevedere un cofinanziamento almeno pari a € 5.120.900 per l'acquisizione dell'immobile e per le opere di costruzione di un nuovo edificio destinato all'edilizia residenziale pubblica da reperirsi fra le risorse individuate dal PRERP 2007/2009 – secondo programma annuale – approvato con d.g.r. n. 8/9203 del 30 marzo 2009, nella misura «Fondo per nuovi interventi»;
- coordinare la gestione delle procedure di promozione ed ap-

provazione dell'Accordo di Programma e delle attività legate all'attuazione dell'intervento;

- effettuare i necessari controlli, documentali e in loco sui lavori avvalendosi degli uffici della propria Sede territoriale di Brescia;

Il *Comune di Bovezzo*, quale ente interessato alla riqualificazione anche sociale dell'immobile «Residence Prealpino», si impegna per le seguenti attività:

- sviluppare tutte le azioni necessarie a completare l'attività di esproprio dell'area ivi compresa l'emissione dei decreti definitivi di esproprio;
- esonerare l'ALER di Brescia dal versamento del contributo dovuto a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria derivanti dall'approvazione del progetto definitivo di attuazione del Piano di Recupero ad iniziativa pubblica, come stabilito da d.g.c. n. 89 del 27 maggio 2009;
- svolgere tutte le attività necessarie a garantire il rispetto dei tempi per il rilascio del permesso di costruire a favore dell'ALER di Brescia;
- curare tutti gli adempimenti amministrativi necessari per la realizzazione dell'intervento;
- predisporre in collaborazione con l'ALER di Brescia il bando di assegnazione degli alloggi, prevedendo una riserva di n. 30 alloggi (18 a «canone sociale» e 12 a «canone moderato») a favore del Comune di Brescia fra quelli realizzandi nel corso della ricostruzione del Residence Prealpino. Il predetto impegno a favore del Comune di Brescia si intenderà assolto a seguito del progressivo rientro nella disciplina del Regolamento regionale n. 1/2004 ai fini dell'assegnazione, di quegli alloggi esclusi dall'e.r.p. con d.g.r. 8/4931 del 15 giugno 2007, a fronte dell'adempimento della loro funzione;
- mettere, in caso di esaurimento della graduatoria, parte degli alloggi non assegnati a disposizione del Comune di Brescia;

Il *Comune di Brescia*, quale soggetto interessato alla realizzazione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica, si impegna per le seguenti attività:

- predisporre l'assegnazione dei 30 alloggi (18 a «canone sociale» e 12 a «canone moderato») ai nuclei familiari utilmente collocati nella graduatoria di bando ordinario e.r.p. segnalandone poi i nominativi al Comune di Bovezzo e all'Aler di Brescia per i successivi adempimenti.

#### **Articolo 5 – Comunicazione**

Regione Lombardia coordina l'attività di comunicazione riguardante l'Accordo di Programma in collaborazione con il Comune di Bovezzo, il Comune di Brescia e con l'ALER di Brescia, che si impegnano a fornire tutte le informazioni necessarie a consentire tale attività.

#### **Articolo 6 – Piano dei costi e del cofinanziamento**

Costo dell'intervento: € 7.328.665 di cui:

- a carico di Regione Lombardia € 5.120.900;
- a carico di ALER Brescia € 2.207.765.

#### **Articolo 7 – Modalità di erogazione del cofinanziamento regionale**

Le modalità di erogazione del cofinanziamento saranno definite con successivo atto del Dirigente competente di Regione Lombardia.

L'erogazione del cofinanziamento avverrà in due fasi:

- la prima a seguito di presentazione di atto di acquisizione dell'area sulla quale sorgerà l'intervento;
- la seconda, a seguito della presentazione del progetto definitivo, sulla base dell'andamento dei lavori;

Il dirigente competente di Regione Lombardia, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 27 della l.r. 31 marzo 1978 n. 34, come modificata dall'art. 7 della l.r. 31 luglio 2007 n. 18, stabilirà con il decreto di determinazione del cofinanziamento da assegnare, i termini da rispettare per l'avvio e l'ultimazione dell'intervento medesimo a pena di decadenza di diritto dal cofinanziamento.

#### **Articolo 8 – Modificazioni ed integrazioni**

Eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni del presente accordo e dei relativi allegati saranno sottoposti, previa istruttoria da parte della Segreteria Tecnica, al Collegio di Vigilanza e saranno approvati con voto unanime dei componenti, secondo normativa vigente e nel rispetto di quanto indicato all'art. 9).

#### **Articolo 9 – Collegio di Vigilanza**

Il Collegio di Vigilanza è presieduto dall'Assessore regionale competente per materia ed è composto dai rappresentanti dei soggetti interessati all'Accordo e pertanto dal Sindaco del Comune di Bovezzo o suo delegato, dal Sindaco del Comune di Brescia o suo delegato e dal Presidente dell'ALER di Brescia o suo delegato.

Il Collegio di Vigilanza, anche avvalendosi della Segreteria Tecnica, verifica le attività di esecuzione dell'Accordo, interpreta le norme di attuazione.

Inoltre al Collegio di Vigilanza sono attribuite le seguenti competenze:

- a) vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di Programma;
- b) individuare gli ostacoli di fatto e di diritto che si verificassero nell'attuazione dell'Accordo di Programma, proponendo agli Enti sottoscrittori dello stesso le soluzioni idonee alla loro rimozione;
- c) dirimere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione dell'Accordo di Programma;
- d) disporre gli interventi sostitutivi in caso di inadempimento;
- e) applicare, in caso di inadempimento, le sanzioni previste al successivo art. 12) del presente Accordo di Programma;
- f) approvare eventuali integrazioni, modifiche e/o aggiornamenti del presente Accordo di Programma, che non abbiano rilevanza urbanistica in quanto regolate alla successivo articolo g);
- g) secondo le procedure previste dalla l.r. n. 2/2003, autorizza le modifiche planivolumetriche, eventualmente necessarie in fase di esecuzione, che non alterino le caratteristiche tipologiche dell'intervento, non modifichino gli impegni anche di carattere finanziario previsti nell'Accordo e non incidano sulle previsioni di piano regolatore generale.

Il Collegio, all'atto dell'insediamento, che avverrà su iniziativa del suo Presidente entro 30 gg. dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del decreto di approvazione del presente Accordo di Programma, definirà l'organizzazione e le modalità per il proprio funzionamento.

#### **Articolo 10 – Responsabile del Programma**

Ai fini della realizzazione e del relativo monitoraggio di tutte le fasi degli interventi oggetto del presente Accordo, l'ALER di Brescia individua, entro 30 gg. dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente Accordo, il Responsabile del Programma, al quale sono assegnati i seguenti compiti:

- a) assicurare la completa realizzazione dell'intervento rispetto alle previsioni dei tempi, delle fasi, delle modalità e delle risorse finanziarie necessarie fissate dal presente Accordo;
- b) collaborare con il Collegio di Vigilanza e con la sua Segreteria Tecnica nella verifica dell'attuazione degli impegni;
- c) trasmettere al Coordinatore della Segreteria Tecnica l'assenso per l'erogazione del cofinanziamento regionale e la relazione semestrale di monitoraggio sull'andamento del Programma.

#### **Articolo 11 – Segreteria Tecnica**

La Segreteria Tecnica è nominata dal Comitato dell'Accordo di Programma entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente Accordo ed è composta da Dirigenti e/o Funzionari degli Enti sottoscrittori l'Accordo di Programma.

La Segreteria Tecnica supporta il Collegio di Vigilanza e con la collaborazione del Responsabile del Programma, svolge i compiti assegnategli dalla l.r. n. 2/2003.

La Segreteria Tecnica è coordinata dal Dirigente responsabile pro-tempore della Direzione Generale Casa e Opere Pubbliche.

#### **Articolo 12 – Sanzioni per inadempimento**

Il Collegio di Vigilanza, nel caso di accertato inadempimento da parte dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo agli obblighi assunti, provvederà a:

- a) contestare l'inadempienza a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine;

b) disporre, una volta decorso infruttuosamente detto termine, gli interventi necessari per l'adempimento.

Resta ferma la responsabilità del soggetto inadempiente per i danni arrecati con il proprio comportamento agli altri soggetti, ai quali compete di decidere la ripartizione degli oneri sostenuti in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato, salvo rivalersi successivamente nei confronti del soggetto inadempiente.

Nel caso in cui la gravità dell'inadempimento sia tale da compromettere definitivamente l'attuazione del presente Accordo, restano a carico del soggetto inadempiente tutte le spese sostenute dalle altre parti anche per studi, piani e progetti predisposti per la realizzazione di quanto previsto nel presente Accordo.

Resta fermo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 27 della l.r. 31 marzo 1978 n. 34, come modificata dall'art. 7 della l.r. 31 luglio 2007 n. 18, in merito al rispetto dei termini per l'avvio, l'andamento e l'ultimazione dei lavori.

#### **Articolo 13 – Interventi sostitutivi**

Il Collegio di Vigilanza, su proposta di Regione Lombardia, valuta interventi sostitutivi al fine di garantire la realizzazione dell'intervento, in coerenza con le leggi vigenti.

#### **Articolo 14 – Controversie**

Ogni controversia derivante dall'interpretazione dall'esecuzione del presente Accordo, che non venga definita bonariamente dal Collegio di Vigilanza ai sensi dell'articolo 10 lettera c) sarà sottoposta alla decisione di un Collegio Arbitrale costituito da tre membri, dei quali due nominati dalle parti tra cui sarà insorta la controversia con le modalità previste dall'art. 810 del c.p.c., il terzo dal Presidente del tribunale di Milano.

Il Collegio arbitrale avrà sede in Milano e deciderà secondo le norme di diritto.

Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si applicano le norme contenute nel Titolo VIII del Libro IV del codice di procedura civile.

#### **Articolo 15 – Verifiche**

Il presente Accordo di Programma sarà soggetto a specifiche verifiche, su richiesta motivata dei singoli soggetti sottoscrittori, del Collegio di Vigilanza e del Coordinatore della Segreteria Tecnica, al Responsabile del Programma.

#### **Articolo 16 – Sottoscrizione, effetti e durata**

Il presente Accordo sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti interessati, sarà approvato con decreto del Presidente della Regione Lombardia, adottato dall'Assessore alla Casa e Opere Pubbliche della Regione Lombardia, allo scopo delegato con d.p.g.r. n. 4321 del 4 maggio 2009 e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La realizzazione degli interventi edilizi è subordinata al rilascio di permesso di costruire o ad altro idoneo titolo abilitativo e all'acquisizione eventuale di autorizzazioni, pareri e nulla osta.

Le opere previste nell'Accordo di Programma hanno carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi dell'articolo 6, comma 10, della l.r. n. 2/2003.

#### **ALLEGATI:**

- «A» – Sequenza logico-temporale delle fasi di attuazione dell'Accordo di Programma

Milano, .....

Regione Lombardia: l'Assessore alla Casa e Opere Pubbliche,  
*Mario Scotti*

Comune di Bovezzo: il Sindaco, *Antonio Bazzani*

Comune di Brescia: il Sindaco, *Adriano Paroli*

ALER di Brescia: il Presidente, *Ettore Isacchini*

**SEQUENZA LOGICA-TEMPORALE PER IL PROGETTO IN COMUNE DI BOVEZZO EX RESIDENZE PREALPINO**

	nov-09	dic-09	gen-10	feb-10	mar-10	apr-10	mag-10	giu-10	lug-10/lug-12	ago-12	set-12	ott-12	nov-12	dic-12/mar-13
acquisizione immobile espropri / accordi bonari			acquisizione immobile											
progetto definitivo		progetto definitivo												
deposito richiesta permesso di costruire														
ritiro permesso di costruire														
progetto esecutivo			progetto esecutivo											
gara d'appalto/approvazione esito gara/ stipula del contratto/45 gg inizio lavori						appalto/contratto								
lavori 24 mesi									lavori					
richiesta agibilità										agibilità				
assegnazione alloggi e firma contratti di locazione											assegnazione alloggi/contratti			
collaudo tecnico amministrativo													collaudo TA	


**IL SINDACC**  
Antonio Bazzani




**IL RESPONSABILE PER L'AMMINISTRAZIONE DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO**  
Dot. Maurizio Vignati




**IL DIRETTORE**  
Dot.ssa L. ...



(BUR2009018)

(5.1.1)

**D.g.r. 25 novembre 2009 - n. 8/10634****Proroga degli interventi di cui alla d.g.r. n. 8/8759 del 22 dicembre 2008 in merito al PTR A – Sviluppo del territorio della Media e Alta Valtellina, mediante la valorizzazione del patrimonio ambientale e il governo delle opportunità economiche conseguenti agli eventi connessi ai mondiali di sci 2005**

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 8/8759 del 22 dicembre 2008 con la quale è stato dato avvio al procedimento di approvazione del Piano Territoriale Regionale d'Area (PTR A) «Sviluppo del territorio della Media e Alta Valtellina, mediante la valorizzazione del patrimonio ambientale e il governo delle opportunità economiche, conseguenti agli eventi connessi ai Mondiali di sci 2005» e contestuale procedura di Valutazione Ambientale Strategica del Piano stesso;

Preso atto che nella deliberazione n. 8759/2008 sopra richiamata viene conferito l'incarico di redazione del PTR A alla Provincia di Sondrio e che nell'allegato A, punto «Tempi e attività per l'elaborazione del Piano» è previsto che la proposta di Piano debba essere redatta entro un anno dalla data di approvazione della deliberazione di Giunta regionale, salvo eventuale proroga;

Preso atto altresì che la Provincia, in forza della suddetta d.g.r., ha elaborato il Piano Operativo contenente le attività, i tempi, le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie, validato con decreto n. 4161 del 28 aprile 2009 da parte della Struttura Pianificazione d'Area;

Vista la nota prot. n. 35817 del 13 ottobre 2009 pervenuta in Regione in data 19 ottobre 2009, prot. n. Z1.2009.0020767, con la quale la Provincia di Sondrio ha chiesto una proroga di 6 mesi per la presentazione della proposta di Piano, prevista per la fine del mese di dicembre 2009, aggiornando quindi la scadenza alla fine del mese di giugno 2010, in quanto la complessità delle attività per la definizione dei contenuti di Piano ha comportato un allungamento dei termini previsti;

Considerato che nella richiesta di proroga sopra citata viene allegato il cronoprogramma aggiornato che prevede la consegna della proposta di Piano entro la fine del mese di giugno 2010;

Valutato che, per la motivazione sopra esposta, si ritiene di accogliere la proroga per un periodo di 6 mesi, individuando la nuova scadenza alla fine del mese di giugno 2010;

Visto il PRS dell'VIII legislatura che individua l'asse 6.5.2 «Pianificazione Territoriale e difesa del suolo» e l'obiettivo operativo 6.5.2.3 «Piano Territoriale Regionale e Piani Territoriali regionali d'Area»;

Visto il DPEFR per l'anno 2009/2011 che specifica l'obiettivo operativo 6.5.2.3 «Piano Territoriale Regionale e Piani Territoriali Regionali d'Area»;

## Delibera

1. di concedere, ai sensi della d.g.r. n. 8/8759 del 22 dicembre 2008 – allegato A –, una proroga di 6 mesi, a decorrere dall'1 gennaio 2010, come specificato in premessa, per la consegna degli elaborati relativi alla proposta del Piano Territoriale Regionale d'Area nei termini indicati nell'art. 20, comma 7 della l.r. 12/2005.

2. di approvare il cronoprogramma aggiornato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

3. di pubblicare la presente delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

— • —

ALLEGATO A

N. Fase	Attività	Anno 2009												Anno 2010				Soggetti responsabili	Soggetti coinvolti						
		g	f	m	a	m	a	g	d	n	o	s	a	l	g	f	m			a	m	g			
1/A	<b>Avvio del PTR</b> Pubblicazione d.g.r. su n. 2 quotidiani e pubblicazione/creazione sito web	X																					Regione Lombardia	Enti locali, CCIAA	
2/A	<b>Piano operativo</b> Incontri per la definizione di tutti gli elementi necessari per il piano operativo, con il coinvolgimento struttura VAS	X																						Provincia di Sondrio	Enti locali, CCIAA, Parco Nazionale Stelvio, D.G. regionali
3/A	<b>Validazione del Piano operativo</b> Con il contributo della struttura VAS e definizione dei componenti delle altre D.G. coinvolte	X																						Regione Lombardia	Enti locali, CCIAA, Parco Nazionale Stelvio, D.G. regionali interessate
4/B	<b>Documento preliminare di piano</b> (obiettivi, contenuti e condivisione degli stessi). Formazione del Gruppo di Lavoro - Incontri R.L. - Provincia di Sondrio. Predisposizione e consegna da parte della Provincia del documento preliminare di piano.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Provincia di Sondrio	Enti locali, CCIAA, Parco Nazionale Stelvio, D.G. regionali interessate
5/B	<b>Documento di scoping</b> Raccolta contributi sul documento preliminare di piano da parte delle D.G. interessate Predisposizione degli obiettivi e del coinvolgimento della struttura VAS. Stampa dei documenti e diffusione degli stessi																							Provincia di Sondrio	Enti locali, CCIAA, Parco Nazionale Stelvio, Parco Orobie, D.G. regionali interessate (parte pubblica) Associazioni di categoria, impiantistici, consorzi forestale e turistici, APT Livigno, ANAS, RFI, Trentitalia, associazioni ambientaliste e sportive, gestori SIC-ZPS, etc..
6/B	<b>1ª Conferenza di Valutazione</b> Organizzazione conferenza - Creazione sito web																							Regione Lombardia Provincia di Sondrio	Idem
7/C	<b>Predisposizione della proposta di Piano:</b> Documento obiettivi e proposte Rapporto ambientale e sintesi non tecnica Pubblicazione sul web																							Provincia di Sondrio	Idem
8/C	<b>2ª Conferenza di Valutazione</b> Organizzazione conferenza e creazione sito web. Valutazione del documento di Piano, del Rapporto Ambientale e dello Studio di Incidenza Pubblicizzazione sito web (60 giorni) <b>Parere motivato</b>																							Regione Lombardia Provincia di Sondrio	Idem
9/C	<b>Consegna</b> della proposta di Piano + rapporto ambientale + dichiarazione di sintesi per l'adozione																							Regione Lombardia	

(BUR2009019)

(2.2.1)

**D.c.r. 24 novembre 2009 - n. 12424**

**Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile - Approvazione ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 6, comma 8, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2 dell'Accordo di Programma per la realizzazione del progetto proposto dal comune di Borgoforte (MN) consistente in un impianto per la produzione di energia da digestione anaerobica di reflui zootecnici, con sistema di abbattimento dei nitrati (d.g.r. n. 8/10303 del 13 ottobre 2009)**

#### L'ASSESSORE ALLE RETI E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ E SVILUPPO SOSTENIBILE

Visto l'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto l'art. 6 della l.r. 14 marzo 2003, n. 2 «Programmazione negoziata regionale» e il relativo regolamento di attuazione 12 agosto 2003, n. 18;

Vista la d.g.r. n. 8/9145 del 30 marzo 2009 avente per oggetto «Promozione dell'Accordo di Programma per la realizzazione del progetto innovativo in campo energetico-ambientale proposto dal comune di Borgoforte (MN) (d.g.r. n. 5320/2007)», con la quale è stato promosso l'Accordo di Programma per la realizzazione del progetto presentato dal comune di Borgoforte (MN);

Vista la d.g.r. n. 8/10303 del 13 ottobre 2009 di approvazione dell'ipotesi di Accordo di Programma per la realizzazione del progetto proposto dal comune di Borgoforte (MN), consistente in un impianto per la produzione di energia da digestione anaerobica di reflui zootecnici, con sistema di abbattimento dei nitrati;

Visto il d.p.g.r. n. 11104 del 28 ottobre 2009, con cui è stata delegata all'Assessore alle Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile l'adozione del decreto di approvazione dell'Accordo di Programma sopra citato;

Rilevato che in data 12 novembre 2009, a Milano, i soggetti interessati Regione Lombardia, Provincia di Mantova e Comune di Borgoforte hanno sottoscritto l'Accordo di Programma in oggetto;

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 8, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2, l'Accordo di Programma sottoscritto deve essere approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dall'Assessore competente per materia;

Dato atto che l'Accordo di Programma di cui trattasi è rispondente alle finalità previste dalla sopra citata d.g.r. n. 8/9145 del 30 marzo 2009;

Valutato il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione delle Comunità europee del 6 agosto 2008 - Regolamento generale di esenzione per categoria;

#### Decreta

1. di approvare, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 6, comma 8, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2, l'Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione del progetto proposto dal comune di Borgoforte (MN), consistente in un impianto per la produzione di energia da digestione anaerobica di reflui zootecnici, con sistema di abbattimento dei nitrati;

2. di dare atto che, nel caso di specie, trovano applicazione le disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 214 del 9 agosto 2008, secondo la categoria degli aiuti per la tutela ambientale, di cui alla sezione 4 e, in particolare, degli aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, disciplinati dall'art. 23;

3. di dare atto altresì che il testo integrale del presente provvedimento e degli atti connessi verrà pubblicato sulla pagina web [www.aiutidistato.regione.lombardia.it](http://www.aiutidistato.regione.lombardia.it);

4. di disporre, ai sensi dell'art. 6, comma 10, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2, la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Massimo Buscemi

#### ACCORDO DI PROGRAMMA

(ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e della l.r. 14 marzo 2003, n. 2)

**per la realizzazione del progetto innovativo in campo energetico-ambientale proposto dal comune di Borgoforte (MN), consistente in un impianto da installarsi nel territorio del comune stesso per la produzione di energia da digestione anaerobica di reflui zootecnici, con sistema di abbattimento dei nitrati**

Accordo di Programma (ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e della l.r. 14 marzo 2003, n. 2) - per la realizzazione del progetto innovativo in campo energetico-ambientale proposto dal comune di Borgoforte (MN), consistente in un impianto da installarsi nel territorio del comune stesso per la produzione di energia da digestione anaerobica di reflui zootecnici, con sistema di abbattimento dei nitrati

#### TRA

la REGIONE LOMBARDIA, con sede in Milano, via Fabio Filzi, 22, qui rappresentata dall'Assessore alle Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile, Massimo Buscemi, delegato dal Presidente, Roberto Formigoni;

la PROVINCIA DI MANTOVA, con sede in Mantova, via Principe Amedeo, 30, qui rappresentata dall'Assessore all'Ambiente e Parchi, Giorgio Rebuschi, delegato dal Presidente, Maurizio Fontanali;

il COMUNE DI BORGOFORTE, con sede in Borgoforte (MN), via Parmense, 33, qui rappresentato dal Sindaco, Gianfranco Allegretti;

#### PREMESSO CHE

- il Documento di Programmazione Economico Finanziaria Regionale 2010, approvato con la risoluzione consiliare d.c.r. 29 luglio 2009, n. VIII/870, sottolinea la necessità di integrare la copertura del fabbisogno energetico con l'obiettivo di ridurre le emissioni degli inquinanti a ricaduta locale e di quelli agenti sull'alterazione del clima, sostenendo in particolare l'uso delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;

- il Documento di Programmazione Economico Finanziaria Regionale 2010, approvato con la risoluzione consiliare d.c.r. 29 luglio 2009, n. VIII/870, sottolinea in più parti l'importanza dello sviluppo delle fonti rinnovabili;

- gli obiettivi generali del Programma Energetico Regionale (PER), così come delineati nell'atto di indirizzo per la politica energetica approvato dal Consiglio Regionale con d.c.r. n. 674 del 3 dicembre 2002, sono volti a ridurre le emissioni climateranti ed inquinanti, nel rispetto delle peculiarità dell'ambiente e del territorio e a promuovere la crescita competitiva dell'industria delle nuove tecnologie energetiche;

- il Piano d'Azione per l'Energia (PAE), strumento operativo del PER, approvato con d.g.r. 8/8746 del 22 dicembre 2008, prevede una specifica macrotematica dedicata al Risparmio Energetico e Razionalizzazione, nonché linee di intervento volte all'incremento della quota di copertura del fabbisogno elettrico attraverso le fonti energetiche rinnovabili tra le quali è previsto l'utilizzo di biomasse per la produzione di biogas da reflui zootecnici;

- il Programma di Sviluppo Rurale della Lombardia - PSR 2007-2013, (Decisione della Commissione Europea n. 4663 del 16 ottobre 2007) prevede misure per la produzione di energia da fonti rinnovabili con particolare riferimento alla realizzazione di impianti a favore di utenze locali, quali: impianti termici e di cogenerazione alimentati a biomasse vegetali, impianti per la produzione e l'utilizzo del biogas e impianti di gassificazione;

- il «Programma pilota d'azione regionale di investimento per produzioni agroenergetiche e per il contenimento del carico di azoto nelle zone vulnerabili» ai sensi delle d.g.r. n. 3439/2006 (art. 8 l.r. 7/2000) e n. 3908/2006 intende sostenere le azioni volte a produrre energia da fonti rinnovabili con particolare riferimento agli impianti aziendali e consortili per la produzione di agroenergie da reflui zootecnici;

- la delibera CIPE n. 166/2007 «Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 Programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate», nell'Allegato 1 «Indirizzi e criteri per Priorità del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013», individua nella Priorità 3 «Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo» i principi guida, le condizioni e gli elementi per la definizione dei criteri di selezione per l'attuazione degli interventi;

– il territorio lombardo è interessato dalla produzione di considerevoli quantità di reflui e residui zootecnici utilmente impiegabili per la produzione di energia e di ammendante di qualità da destinare al riutilizzo nei diversi comparti;

– la Regione Lombardia ha promosso una manifestazione di interesse per la presentazione di progetti innovativi in campo energetico-ambientale con d.g.r. 8/5320 del 2 agosto 2007, che prevede due termini temporali entro i quali presentare i progetti, stabiliti nel 28 settembre 2007 e nel 28 dicembre 2007;

– il Documento Unitario di Programmazione (DUP), di cui alla d.g.r. 8/7269 del 19 maggio 2008, prevede nell'Asse II «Accrescere la competitività con lo sviluppo della conoscenza e del welfare» l'Obiettivo Specifico «Energia innovativa» che pone una particolare attenzione all'attuazione di misure per lo sviluppo delle fonti rinnovabili attraverso la realizzazione di interventi fortemente innovativi e replicabili di produzione di energia elettrica;

– con lettera del 20 maggio 2008 – GSE/P2008015180, il Gestore del Sistema Elettrico (GSE), sentito il Ministero dello Sviluppo Economico, si è espresso in merito al quesito regionale circa la cumulabilità dei contributi pubblici (art. 2, comma 152 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge Finanziaria 2008) formulando un parere interlocutorio e prudentiale che rimanda ogni decisione all'emanazione dei decreti attuativi della legge n. 244 del 2007;

– con la Comunicazione di cui alla d.g.r. 8/8599 del 3 dicembre 2008, la Regione Lombardia ha selezionato, tra i progetti pervenuti entro i termini della seconda scadenza, anche quello presentato dal comune di Borgoforte (MN), relativo ad un impianto di cogenerazione a biogas prodotto dalla digestione di reflui zootecnici, con sistema di abbattimento dell'azoto;

– l'intervento presenta elevate caratteristiche di sostenibilità ambientale, prevedendo in particolare un processo di denitrificazione *post*-digestione in grado di consentire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla direttiva nitrati per le aree critiche;

– la Regione Lombardia con d.g.r. 8/9145 del 30 marzo 2009 ha promosso il presente Accordo di Programma;

– la Provincia di Mantova, con deliberazione di giunta provinciale n. 131 del 24 settembre 2009, ha approvato l'ipotesi del presente Accordo;

– il comune di Borgoforte, con deliberazione di consiglio comunale n. 30 del 29 settembre 2009, ha approvato l'ipotesi del presente Accordo;

– la Regione Lombardia, con deliberazione di Giunta regionale n. 8/10303 del 13 ottobre 2009, ha approvato, ai sensi della l.r. 2/2003, l'ipotesi del presente Accordo;

– tutti gli impegni finanziari sono assunti nei limiti delle norme e delle disponibilità di bilancio dei singoli enti;

– il riconoscimento del contributo economico di Regione Lombardia è subordinato all'esito favorevole della comunicazione alla Commissione Europea in materia di aiuti di Stato, inviata ai sensi dell'art. 23, Regolamento CE 800/2008.

Tutto ciò premesso, tra i soggetti interessati all'Accordo di Programma, come sopra individuati

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

## 1. Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.

## 2. Oggetto dell'Accordo

**2.1** Il presente Accordo di Programma è finalizzato alla realizzazione di un impianto di cogenerazione a biogas da reflui di digestore anaerobico, mediante l'attuazione degli interventi descritti al successivo punto 3.

L'impianto sorgerà nell'area (v. planimetria Allegato A) sita nel territorio del comune di Borgoforte, attualmente di proprietà di Latteria Agricola del Po Società Cooperativa, che verrà acquisita in proprietà da parte del comune di Borgoforte.

Detto impianto sarà di proprietà del comune di Borgoforte.

**2.2** Il presente Accordo di Programma definisce il piano dei costi e dei finanziamenti, di cui all'Allegato B, nonché le attività funzionali alla realizzazione dell'impianto, la tempistica e i soggetti responsabili, come meglio precisati nell'Allegato C e nei successivi punti 5 e 6.

**2.3** Il presente Accordo di Programma prevede, inoltre, gli a-

dempimenti che ciascun soggetto interessato all'attuazione dell'Accordo dovrà compiere per consentire in tempi coordinati la realizzazione dell'insieme delle attività, delle opere e degli interventi programmati, nonché i procedimenti che i sottoscrittori si impegnano a concludere per assicurare l'adempimento delle rispettive obbligazioni, come definiti nei successivi punti 5 e 6.

## 3. Contenuto dell'intervento

L'intervento è costituito da un impianto di trattamento di biomasse agrozootecniche mediante processo anaerobico/aerobico con produzione di energia elettrica e termica da biogas, e contestuale riduzione dell'azoto mediante trattamento biologico di nitrificazione-denitrificazione, così come risulta dall'Allegato D e dagli elaborati progettuali depositati presso la Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile e loro eventuali modifiche/integrazioni derivanti da prescrizioni disposte dall'ente autorizzante.

### 3.1 Descrizione dell'intervento

Progetto per la produzione di energia elettrica e termica dal biogas ottenuto dalla digestione anaerobica di biomasse di origine zootecnica e agricola composto da:

- impianto biogas;
- impianto riduzione nitrati;
- impianto linea liquami;
- altri costi connessi.

### 3.2 Gestione dell'impianto

La gestione dell'impianto avverrà secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, per tutta la vita utile dell'impianto e comunque per un tempo non inferiore a 15 anni ed in particolare nel rispetto delle prescrizioni previste dallo specifico atto di autorizzazione e della normativa di riferimento.

### 3.3 Quadro economico

Il costo complessivo dell'intervento è pari a 7.150.000 euro di cui:

- 3.058.900 euro a carico di Regione Lombardia, fatto salvo l'esito positivo della comunicazione alla Commissione Europea in materia di aiuti di Stato, inviata ai sensi dell'art. 23 del Regolamento CE 800/2008;
- 4.091.100 euro a carico del comune di Borgoforte.

## 4. Cronoprogramma

Le attività funzionali alla realizzazione dell'intervento, la tempistica e i soggetti responsabili, sono indicati nel cronoprogramma di cui all'Allegato C e nei successivi punti 5 e 6.

## 5. Impegni dei soggetti sottoscrittori

Gli enti pubblici che aderiscono al presente Accordo si impegnano, nel rispetto dei principi di collaborazione e di non aggravio del procedimento, di cui alla l. n. 241/1990, a rendere quanto più possibile celeri le fasi e le procedure amministrative di rilascio delle autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta ed ogni altro atto o titolo abilitativo in genere utile e/o necessario per il sollecito avvio e compimento complessivo dell'oggetto dell'Accordo di Programma e di ogni suo specifico elemento, nonché per il compimento delle procedure necessarie al finanziamento dell'intervento.

### 5.1 La Regione Lombardia

Regione Lombardia si impegna, fatto salvo l'esito positivo della comunicazione alla Commissione Europea circa la proposta di aiuto individuale in materia di aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili e nel rispetto del piano degli impegni finanziari di cui all'Allegato B, parte seconda, a disporre il trasferimento dei contributi al comune di Borgoforte, con decreto del direttore generale della Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile, nei termini che seguono:

- 40% all'avvio dei lavori;
- 40% alla presentazione dello stato di avanzamento pari al 70% delle opere finanziate;
- 20% alla presentazione del certificato di collaudo/regularizzare esecuzione delle opere.

### 5.2 Il comune di Borgoforte

Il comune di Borgoforte assume i seguenti impegni:

- acquisire la proprietà delle aree su cui verrà realizzato l'intervento;

– realizzare, in accordo con gli altri Enti sottoscrittori, il progetto complessivo oggetto del presente Accordo di Programma nel rispetto delle norme vigenti in materia di appalti pubblici;

– rispettare i tempi previsti dal cronoprogramma di cui all'Allegato C;

– sostenere gli oneri finanziari posti a suo carico secondo quanto previsto dal quadro economico di cui al precedente art. 3.3, nonché gli eventuali ulteriori oneri che dovessero rendersi necessari in fase esecutiva;

– affidare la gestione degli impianti secondo le procedure previste dalla normativa vigente di riferimento;

– sottoscrivere con le aziende agricole interessate appositi accordi finalizzati a garantire il conferimento degli effluenti di allattamento all'impianto;

– decidere, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione di apposita comunicazione da parte della Regione Lombardia, di quale contributo pubblico avvalersi nell'ipotesi in cui i decreti attuativi della legge n. 244 del 2007 (Legge finanziaria 2008) non consentissero il cumulo tra quello statale e quello regionale.

### 5.3 La Provincia di Mantova

L'impianto oggetto del presente Accordo, in quanto destinato a produrre energia elettrica da fonti rinnovabili, è soggetto al procedimento di autorizzazione unica di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, la cui competenza, ai sensi dell'art. 28 della l.r. n. 26/03, è posta in capo alla provincia competente per territorio. La Provincia di Mantova si impegna, quindi, ad espletare il procedimento autorizzativo ed eventuali altri procedimenti di propria competenza nel rispetto dei seguenti termini e condizioni:

– conclusione delle Conferenze di Servizi entro 60 giorni.

### 6. Modificazioni e integrazioni

Eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni del presente Accordo e dei relativi Allegati saranno sottoposti, previa istruttoria da parte della Segreteria Tecnica, al Collegio di Vigilanza, che potrà approvarle con voto unanime dei componenti.

In particolare, nell'ipotesi in cui i decreti attuativi della legge n. 244 del 2007 (Legge finanziaria 2008) non consentissero il cumulo tra il contributo pubblico statale e quello regionale e/o in caso di esito sfavorevole della comunicazione alla Commissione Europea, i soggetti sottoscrittori del presente Accordo si riservano di verificarne la fattibilità.

### 7. Collegio di Vigilanza

**7.1** Il Collegio di Vigilanza del presente Accordo di Programma è costituito dal delegato del Presidente della Regione, l'Assessore alle Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile, o suo delegato, dal Presidente della Provincia di Mantova o suo delegato, dal Sindaco del comune di Borgoforte, o suo delegato. Sarà presieduto dall'Assessore alle Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile o suo delegato.

**7.2** Al Collegio di Vigilanza sono attribuite le seguenti competenze:

- a) vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di Programma;
- b) individuare gli ostacoli di fatto e di diritto che si verificassero nell'attuazione dell'Accordo di Programma, proponendo agli Enti sottoscrittori dello stesso le soluzioni idonee alla loro rimozione;
- c) provvedere, ove necessario o previsto, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti eventualmente interessati, anche riuniti in Conferenza di Servizi, per l'acquisizione di pareri in merito all'attuazione dell'Accordo di Programma;
- d) dirimere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione dell'Accordo di Programma;
- e) disporre gli interventi sostitutivi in caso di inadempimento;
- f) applicare, in caso di inadempimento, le sanzioni previste al successivo punto 8 del presente Accordo di Programma;
- g) approvare eventuali integrazioni o modifiche e/o aggiornamenti del presente Accordo di Programma, così come previsto al precedente punto 6;
- h) a conclusione del programma di attuazione degli interventi e delle opere, approvare la relazione finale predisposta dalla Segreteria Tecnica, con la quale si dà atto dei risultati raggiunti e delle risorse utilizzate e si dichiara concluso l'accordo.

**7.3** Il Collegio all'atto dell'insediamento che avverrà su iniziativa del suo Presidente entro 60 gg. dall'efficacia del presente Accordo di Programma, definirà l'organizzazione e le modalità per il proprio funzionamento.

**7.4** Il Collegio di Vigilanza potrà avvalersi della Segreteria Tecnica già nominata dal Comitato per l'Accordo di Programma, fatta salva la facoltà di modificarne la composizione e provvedere alle necessarie sostituzioni, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6, comma 6, lett. d) della l.r. 14 marzo 2003, n. 2.

### 8. Sanzioni

**8.1** Il Collegio di Vigilanza, nel caso di accertato inadempimento da parte dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo agli obblighi assunti, provvederà a:

- a) contestare l'inadempienza a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine;
- b) disporre, una volta decorso infruttuosamente detto termine, gli interventi necessari per ottenere l'esecuzione delle inadempienze.

**8.2** Resta ferma la responsabilità del soggetto inadempiente per i danni arrecati con il proprio comportamento agli altri soggetti, ai quali compete di decidere la ripartizione degli oneri sostenuti in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato, salvo rivalersi successivamente nei confronti del soggetto inadempiente.

**8.3** Nel caso in cui la gravità dell'inadempimento sia tale da compromettere definitivamente l'attuazione del presente Accordo, restano a carico del soggetto inadempiente tutte le spese sostenute dalle altre parti anche per studi, piani e progetti predisposti per la realizzazione di tutto quanto previsto nel presente Accordo.

### 9. Controversie

Ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente Accordo, che non venga definita bonariamente dal Collegio di Vigilanza ai sensi del punto 7.2, lett. d) spetterà all'Autorità Giudiziaria competente.

Foro competente sarà quello di Milano.

### 10. Verifiche

Il presente Accordo di Programma sarà soggetto a verifiche periodiche su richiesta motivata dei singoli soggetti sotto scrittore o del Collegio di Vigilanza.

### 11. Sottoscrizione, effetti e durata

**11.1** Ai sensi dell'art. 6, comma 8 della l.r. 2/2003, il presente Accordo di Programma, sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti interessati, sarà approvato con decreto dell'Assessore alle Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile, appositamente delegato dal Presidente della Regione con d.p.g.r. n. 11104 del 28 ottobre 2009, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 45, Se.O., del 9 novembre 2009.

**11.2** È disposta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del predetto decreto.

**11.3** Le attività programmate sono vincolanti per i soggetti attuatori, che si assumono l'impegno di realizzarle nei tempi e nelle modalità indicate, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6.

### 12. Allegati

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma i seguenti Allegati:

Allegato A) Planimetria localizzazione impianto

Allegato B) Parte Prima – Piano dei costi

Parte Seconda – Piano dei finanziamenti

Allegato C) Cronoprogramma

Allegato D) Dettaglio progetto

Milano, 12 novembre 2009

Letto, approvato e sottoscritto

Per la REGIONE LOMBARDIA:

L'Assessore alle Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile: *Massimo Buscemi*

Per la PROVINCIA DI MANTOVA:

L'assessore all'Ambiente e Parchi: *Giorgio Rebuschi*

Per il COMUNE DI BORGOFORTE:

Il Sindaco: *Gianfranco Allegretti*


## Allegato A

Comune di Borgoforte Prov. di Mantova

LATTERIA AGRICOLA DEL PO Soc. Cooperativa

Schema scarichi

All. 19

estratto di mappa  
foglio n° 31  
scala 1:2000Allegato B - Parte Prima  
PIANO DEI COSTI

<b>A) Impianto biogas</b>	<b>Importo totale: € 3.310.000</b>
- Linea di fermentazione	€ 1.720.000
- Linea di pompaggio e condutture	€ 100.000
- Sistema di controllo	€ 120.000
- Cogeneratore	€ 850.000
- Infrastrutture	€ 520.000
<b>B) Impianto riduzione nitrati</b>	<b>Importo totale: € 1.966.000</b>
- Flottazione	€ 124.000
- Impianto Nitro - Denitro	€ 1.700.000
- Collegamenti	€ 142.000
<b>C) Impianto linea liquami</b>	<b>Importo totale: € 1.240.000</b>
- Linea liquami	€ 860.000
- Sistema pompaggio	€ 380.000
<b>D) Altri costi</b>	<b>Importo totale: € 634.000</b>
- Sedime	€ 150.000
- Predisposizione cantiere	€ 70.000
- Sistemazione area	€ 164.000
- Spese tecniche	€ 250.000
<b>TOTALE complessivo € 7.150.000</b>	

Allegato B - Parte Seconda  
PIANO DI FINANZIAMENTI

Soggetti sottoscrittori	2010	2011
Regione Lombardia	(40%) € 1.223.560	(60%) € 1.835.340
Comune di Borgoforte	(100%) € 4.091.100	

## Allegato C - Cronoprogramma

Descrizione interventi	Anno 2010		Anno 2011	
	1° Sem	2° Sem	1° Sem	2° Sem
Definizione progetto	X			
Assegnazione appalto	X			
Autorizzazioni		X		
Inizio lavori		X		
Fine lavori				X
Messa in esercizio				X

Allegato D - Dettaglio progetto  
PROGETTO COMUNE DI BORGOFORTE

## L'area del Comune di Borgoforte

Il territorio del comune di Borgoforte si estende su una superficie di 38 km<sup>2</sup>, si colloca sulle rive del Po in Provincia di Mantova ed è contraddistinto dall'andamento pianeggiante tipico della bassa pianura padana.

La forte vocazione agro-zootecnica dell'area comunale è testimoniata dalla presenza di oltre 120 aziende agricole e 76 allevamenti. La SAU (Superficie Agricola Utilizzata) copre il 64,3% della superficie comunale complessiva; circa un terzo della produzione agricola di Borgoforte è finalizzata a supportare l'allevamento del bestiame, in particolare le mucche da latte (il cui numero di capi ammontava nel 2005 a oltre 7.500 unità). Alle coltivazioni foraggere avvicendate è destinato circa il 33% della SAU comunale, cui si aggiunge un 34% circa di cereali. Il territorio di Borgoforte conta inoltre la presenza di quasi 49.000 suini in 11 allevamenti.

La forte vocazione agro-zootecnica dell'area interessata e l'elevato carico azotato proveniente dagli effluenti di allevamento in area classificata come «vulnerabile» all'inquinamento da nitrati hanno portato il comune di Borgoforte ad orientare la propria scelta in una direzione finalizzata ad affrontare in modo razionale ed economicamente sostenibile la gestione territoriale dell'utilizzo agronomico dei liquami zootecnici nel territorio. Tale scelta si pone in una ottica di garantire nel territorio il mantenimento e lo sviluppo il più possibile ordinato e sostenibile del settore agricolo e zootecnico.

A partire dalle considerazioni sopraesposte discende la decisione di prevedere la realizzazione di una centrale di generazione elettrica alimentata con biogas prodotto dalla fermentazione di reflui zootecnici e biomasse vegetali, associata ad un impianto per il conferimento in linea tubata dei reflui zootecnici e per il rientro in parallelo alle aziende del digestato tramite una linea tubata, previo trattamento biologico nitro-denitro per la riduzione dei nitrati, al fine di una gestione interaziendale nell'utilizzo agronomico dei reflui trattati.

L'impianto sarà inoltre dotato di una sezione finalizzata alla riduzione dei nitrati contenuti nei reflui mediante una tecnologia di nitrificazione denitrificazione con liberazione dell'azoto elementare in aria. La scelta di inserire tale tecnologia è funzionale alla necessità di ridurre drasticamente i nitrati presenti negli effluenti in uscita dal digestore anaerobico. Il processo di nitrificazione consiste nell'ossidazione biologica dei composti inorganici dell'azoto allo stato ridotto, svolta da batteri autotrofi, in grado di utilizzare per la sintesi cellulare carbonio inorganico (CO<sub>2</sub>) e di trarre l'energia necessaria alla crescita e al metabolismo dall'ossidazione dell'ammoniaca NH<sub>3</sub> a nitriti NO<sub>2</sub>- (batteri del genere Nitrosomonas) o dei nitriti NO<sub>2</sub>- a nitrati NO<sub>3</sub>- (batteri del genere Nitrobacter). Il processo di denitrificazione permette la rimozione dei composti dell'azoto presenti in soluzione sotto forma di nitrati NO<sub>3</sub>- (e in parte di nitriti NO<sub>2</sub>-) ad opera di batteri eterotrofi facoltativi che, se posti in condizioni di anossia (assenza di ossigeno disciolto), sono in grado di ossidare il substrato carbonioso organico utilizzando, invece dell'ossigeno libero O<sub>2</sub> l'ossigeno legato ai nitrati NO<sub>3</sub>- e liberando azoto gassoso N<sub>2</sub> come catabolita.

## Reflui zootecnici

I reflui verranno conferiti da sei aziende situate nel raggio di alcuni km dalla sede dell'impianto.

Nell'impianto verranno valorizzate le deiezioni di circa 25.060 suini, di cui 24.700 da ingrasso e 360 scrofe, e di circa 1.470 bovini, per un totale di circa 141.700 m<sup>3</sup>/anno di reflui.

**Matrici agricole**

L'impianto verrà inoltre alimentato con siero di latte, glicerina ed erba da sfalcio. Al fine di raggiungere la potenza elettrica in progetto, si stima che saranno necessarie circa 12.775 ton/anno di siero di latte, 2.190 ton/anno di glicerina e 2.920 ton/anno di erba da sfalcio.

Considerato che il territorio ha destinato a colture foraggiere circa un terzo della SAU e che è sede di due aziende lattiero-casearie (nonché sito in una dei maggiori comprensori di produzione del formaggio Parmigiano Reggiano), due delle tre matrici (siero di latte ed erba da sfalcio) verranno facilmente reperite *in loco*. La glicerina verrà reperita da mercati esistenti legati al settore oleario. Peraltro l'attività suinicola storicamente ha usufruito di glicerina per usi legati all'alimentazione dei capi.

**Configurazione impiantistica**

Il progetto prevede la realizzazione di:

- un impianto per la produzione di biogas mediante digestione anaerobica, che rappresenta il cuore del sistema impiantistico;
- un cogeneratore di potenza elettrica di 0,998 MW<sub>e</sub>;
- un impianto di riduzione dei nitrati;
- un impianto interaziendale per l'utilizzo agronomico dei liquami trattati.

Nello schema di processo è stato previsto l'inserimento di un impianto per la riduzione dei nitrati contenuti negli effluenti da allevamento. Tale fase è preceduta da una separazione meccanica del cruscello e una successiva separazione dei solidi sospesi tramite flottazione.

Lo schema impiantistico è riportato nella figura seguente.




Figura 1: schema d'impianto.

**Impianto biogas**

L'impianto sarà costituito da:

- linea di fermentazione:
  - n. 2 fermentatori circolari da 26 m di diametro e altezza di 6 m per un volume di 3.186 m<sup>3</sup>;
  - n. 1 postfermentatore circolare a 30 m di diametro e altezza di 6 m per un volume di 4.241 m<sup>3</sup>;
  - n. 2 vasche di raccolta digestato di forma circolari da 30 m di diametro e altezza di 6 m per un volume di 4.241 m<sup>3</sup>;
  - n. 1 alimentatore per caricamento matrici solide;

- n. 1 prevasca con pompa dotata di misuratore per il caricamento del liquame;
- linea pompaggio e condutture:
  - linea di pompaggio interna all'impianto;
  - condutture interne all'impianto per la captazione ed il convogliamento del biogas;
  - condutture interne all'impianto per la captazione ed il convogliamento del calore;
- sistema di controllo:
  - sistema computerizzato di controllo dell'impianto;
- cogeneratore:
  - n. 1 cogeneratore potenza elettrica di 998 kW<sub>e</sub>;
  - n. 1 torcia;
- infrastrutture:
  - platee per lo stoccaggio dell'erba di sfalcio;
  - silos per lo stoccaggio del siero;
  - silos per lo stoccaggio della glicerina;
  - n. 1 pesa a terra;
  - n. 1 cabina elettrica;
  - n. 1 trasformatore;
  - piazzali e viabilità interna.

**Impianto riduzione nitrati**

L'impianto sarà costituito da:

- n. 1 vasca di omogeneizzazione
- n. 1 vasca di denitrificazione
- n. 2 sistemi di nitrificazioni tipologia Reattore biologico
- n. 1 vasca di decantazione dei liquami.

Per la fase di stoccaggio si prevede di utilizzare le vasche di stoccaggio già previste nell'impianto di biogas.

**Impianto interaziendale per l'utilizzo agronomico dei liquami trattati**

L'impianto è corredato da un rete di tubi sotterranei che ha la funzione di collegare le sei aziende che conferiscono il liquame all'impianto e per il trasferimento del digestato alle aree dove verranno effettuati gli spandimenti.

L'impianto sarà costituito da:

- linea di pompaggio esterna di collegamento tra l'impianto ed i siti delle aziende conferenti i liquami;
- linea di pompaggio della frazione liquida del digestato verso i siti dove verrà attuato lo spandimento;
- stazione di pompaggio dall'impianto ai punti di irrigazione e/o spandimento;
- gestione degli spandimenti mediante l'utilizzo di unità elettroniche a microprocessore, da installare sul punto di erogazione dell'acqua, che comanderà l'apertura e la chiusura dell'idrovalvola mediante l'utilizzo di un badge personalizzato per ogni utente e che consentirà la memorizzazione delle operazioni effettuate da ogni singolo utente.

**Benefici ambientali ed energetici**

I benefici derivanti dalla realizzazione dell'impianto attengono a diversi livelli:

1. livello ambientale: abbattimento dell'Azoto di origine zootecnica a seguito di trattamento nitro-denitro;
2. livello energetico: produzione di energia da fonte rinnovabile locale con riduzione del utilizzo di fonti fossili;
3. livello sostenibilità globale: riduzione di emissioni di gas effetto serra.

L'impianto di trattamento biologico di nitrificazione denitrificazione consente un abbattimento del 90% della frazione ammoniacale dell'azoto totale presente nel liquame suinicolo. Considerato che almeno il 75% dell'azoto totale presente nei liquami suinicoli è sotto forma ammoniacale, si ipotizza una eliminazione complessiva pari al 70% dell'azoto totale.

Nella tabella seguente si riporta la previsione di abbattimento del carico di azoto.

Elementi fertilizzanti	Liquami in entrata	Fanghi biologici sedimentati (30% del volume e 25% del N)	Parte liquida negli stoccaggi (70% del volume e 5% del N)
Volume (m <sup>3</sup> anno)	102.024	30.607	71.417

N (in kg/anno)	253.977,60	63.494,40	12.698,88
----------------	------------	-----------	-----------

Il totale derivante dalla somma dell'azoto presente nei fanghi biologici e nella parte liquida pari a 152.915,68 kg, corrispondente al 46% dell'azoto totale in ingresso, verrà destinato all'utilizzo agronomico a scopo fertilizzante.

Accanto ai benefici ambientali derivabili dall'evitato apporto di nitrati ai suoli è opportuno anche considerare l'innovazione indotta dall'utilizzo di una rete di distribuzione che permetta di veicolare tutto il liquame in entrata all'impianto e tutta la parte separata del digestato in uscita utilizzando la tubazione per gli spandimenti. Il risparmio energetico prende in considerazione il mancato utilizzo di autobotti, stimati in circa 13.500 viaggi annui. Si stima di risparmiare in tal modo circa 170.000 litri annui di gasolio (pari a circa 144 tep annui risparmiati).

L'energia elettrica prodotta è pari a circa 7.800.000 kWh annui, che verranno immessi nella rete di trasmissione nazionale. La quota di energia termica producibile sarà invece interamente auto consumata dall'impianto (nei fermentatori del digestore anaerobico per mantenere la temperatura ottimale).

Nella tabella seguente sono riportati i dati complessivi relativi alla produzione energetica e alla mancata emissione di CO<sub>2</sub> in considerazione del fatto che l'energia prodotta è generata da una fonte rinnovabile. L'energia primaria è stata calcolata considerando il rendimento medio del parco centrali termoelettrico Lombardo. Non è stata considerata l'energia termica ottenuta in quanto utilizzata interamente per usi di autoconsumo interno al sistema. Sono stati considerati i risparmi legati al mancato utilizzo di autobotti per il trasporto dei reflui.

Energia elettrica prodotta annua (KWh)	Energia primaria fossile evitata annua (tep)	CO <sub>2</sub> evitata annua (ton)
7.800.000	1.486	3.565

## D) ATTI DIRIGENZIALI

### GIUNTA REGIONALE

#### D.G. Istruzione, formazione e lavoro

(BUR20090110)

(3.3.0)

**D.d.u.o. 27 novembre 2009 - n. 12701**

**Approvazione del dispositivo Progetti Quadro legge 236/93 - anno 2009**

#### IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA AUTORITÀ DI GESTIONE

Richiamati:

- la legge 19 luglio 1993, n. 236 «Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione», in particolare art. 9 commi 3 e 7;
- la l.r. del 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» e successive modifiche e integrazioni;
- la l.r. del 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di Istruzione e formazione della Regione Lombardia» e successive modifiche e integrazioni;
- la d.c.r. del 10 luglio 2007, n. 404 «Piano d'azione regionale (2007-2010) adottato ai sensi dell'art. 3 della l.r. 28 settembre 2006, n. 22. Il mercato del lavoro in Lombardia», che definisce le finalità generali dei principali strumenti a disposizione, nell'ambito della formazione continua (legge 236/93, legge 53/03, PO FSE, Asse Adattabilità);
- la d.c.r. del 19 febbraio 2008, n. 528 «Indirizzi pluriennali e criteri per la programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione (art. 7, l.r. 19/07), che nell'ambito dell'obiettivo strategico «Favorire la crescita del capitale umano regionale e sostenere l'invecchiamento attivo della popolazione» e, con riguardo al tema specifico della formazione continua, individua i risultati da perseguire negli interventi e nei servizi che saranno realizzati a supporto dell'obiettivo strategico definito;
- la d.g.r. del 18 febbraio 2008, n. 6563 «Indicazioni regionali per l'offerta formativa in materia di Istruzione e formazione professionale (art. 22 comma 4 l.r. 19/07)» e in particolare, la parte seconda «Standard minimi dell'offerta di Istruzione, Formazione, Lavoro»;

Considerato che sia gli atti programmatici sopra richiamati sia il PO FSE 2007-2013, individuano quale obiettivo prioritario regionale quello di integrare in una logica di sistema e di programmazione unitaria, strumenti e risorse disponibili, *in primis*, i fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua;

Visto il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, n. 320/V/09 che indica le modalità attuative ed il monitoraggio degli interventi formativi e definisce la ripartizione delle risorse tra le Regioni relative alla l. 236/93 anno 2008 e 2009, assegnando in particolare a Regione Lombardia € 24.960.844,00;

Ritenuto quindi di destinare € 23.712.000,00 al finanziamento dei Progetti Quadro del seguente avviso relativo ai «Progetti Quadro legge 236/93, anno 2009» e di trattenere il 5% dello stanziamento complessivo previsto dal citato decreto direttoriale per azioni di sistema ovvero per assistenza tecnica per la gestione ed il monitoraggio degli interventi di cui al presente provvedimento;

Dato atto dell'attività di confronto e consultazione con le Parti sociali svoltasi in data 17 novembre c.a., volta alla condivisione degli ambiti prioritari d'intervento e degli elementi essenziali del dispositivo di cui al presente provvedimento;

Ritenuto pertanto, di approvare il Dispositivo «Progetti Quadro legge 236/93, anno 2009», allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso;

Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della Dirigenza della Giunta Regionale» e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

- di approvare il dispositivo: «Progetti Quadro legge 236/93, anno 2009», Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito: <http://www.dote.regione.lombardia.it> (monitorweb).

L'autorità di gestione:  
Renato Pirola

**AVVISO PER IL FINANZIAMENTO DI  
«PROGETTI QUADRO LEGGE 236/93 ANNO 2009»**

**Dispositivo per il finanziamento di Progetti Quadro legge 236/93 - Anno 2009 - Legge 236/93, art. 9, comma 3° decreto direttoriale del MLPS n. 320/V/09**

**SOMMARIO**

1. Indicazioni generali
  - Obiettivi
  - Ambiti prioritari
2. Dotazione finanziaria
3. Destinatari degli interventi
4. Operatori ammissibili al finanziamento
5. Progetto Quadro
  - Contenuti del Progetto Quadro
  - Preventivo
6. Elementi essenziali dell'Intesa tra le parti
  - Contenuti
7. Aiuti di Stato
8. Calcolo del preventivo
  - Ridefinizione della quota pubblica
9. Istruttoria e valutazione delle proposte progettuali
  - Criteri di ammissibilità dei Progetti Quadro
  - Valutazione delle proposte progettuali
  - Criteri e punteggi per la valutazione dei Progetti Quadro
  - Ridefinizione della quota pubblica in sede di valutazione
  - Iter di valutazione
10. Attivazione gestione certificazione e controlli
  - Avvio delle attività
  - Durata e termine dell'attività
  - Erogazione del finanziamento
  - Ammissibilità e certificazione della spesa
  - Certificazione delle competenze
11. Monitoraggio valutazione e controlli
  - Monitoraggio
  - Valutazione
  - Trasparenza
12. Presentazione delle proposte progettuali
  - Termine e modalità di presentazione dei Progetti Quadro
13. Riferimenti normativi
14. Indirizzi protocollo regionale
15. Informativa trattamento dei dati personali

**1. Indicazioni generali**

**Obiettivi**

Regione Lombardia, in coerenza con gli orientamenti comunitari e con la legislazione regionale in materia di mercato del lavoro, istruzione e formazione professionale, persegue la crescita competitiva del sistema produttivo della Lombardia e del contesto territoriale e sociale che lo accoglie e lo alimenta.

Obiettivo della programmazione regionale, unitaria ed integrata, è - tra l'altro - il rafforzamento della competitività e dinamicità dell'economia regionale, da perseguire anche attraverso lo sviluppo del Capitale Umano, tema unificante e trasversale delle politiche per i prossimi anni.

Viene quindi riconosciuto ad ogni lavoratrice/lavoratore il diritto alla formazione lungo tutto l'arco della vita, quale garanzia sostanziale dell'occupabilità e del reddito, promuovendone le condizioni per garantirne l'effettività attraverso il rafforzamento del sistema della formazione continua e permanente ed il sostegno «in particolare alle attività formative finalizzate ad accrescere l'adattabilità dei lavoratori e la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, con l'acquisizione di nuove competenze professionali o l'aggiornamento di quelle possedute» (l.r. n. 19/2007).

L'intesa tra le parti, quale manifestazione del coinvolgimento delle parti economico-sociali, rappresenta lo strumento per realizzare gli obiettivi previsti dal presente dispositivo.

**Ambiti prioritari di intervento**

- Migliorare i livelli di salubrità, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, promuovendo iniziative formative per le/i lavoratrici/tori e le imprese;
- sostenere la permanenza ed il migliore posizionamento delle lavoratrici e dei lavoratori minacciati dalle disparità, anche di genere, e a maggior rischio di esclusione dal mercato del lavoro (lavoratori anziani, lavoratori atipici/precari, basso livello di scolarità, lavoratori minacciati da processi di ristrutturazione del settore e/o aziendali);

- contribuire allo sviluppo delle risorse umane delle imprese lombarde interessate da interventi di innovazione organizzativa, di processo, di prodotto, e/o un processo di internazionalizzazione;
- innovare i sistemi di competenze e le prassi formative a livello settoriale e territoriale anche con attenzione alle metodologie didattiche attive;
- valorizzare la bilateralità per la qualificazione della formazione attraverso il coinvolgimento attivo delle parti economico-sociali;
- rispettare la coerenza rispetto al modello di certificazione delle competenze acquisite al termine dei percorsi formativi, previsto nelle «Indicazioni regionali dell'offerta formativa della Regione Lombardia» (d.g.r. n. 8/6563 del 13 febbraio 2008).

**2. Dotazione finanziaria**

La dotazione finanziaria disponibile per la realizzazione degli interventi previsti dal presente dispositivo è di **€ 23.712.000,00** (ventitremilioni settecentododicimila/00 euro). Di questi:

- **€ 22.212.000,00** sono riservati a progetti quadro territoriali o settori/di filiera presentati da operatori accreditati;
- **€ 1.500.000,00** sono riservati a progetti quadro aziendali presentati direttamente da imprese per interventi rivolti al proprio personale.

Il loro finanziamento è sostenuto da parte del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del decreto ministeriale di riparto n. 320/V/09 della legge 236/93 art. 9 per l'annualità 2008 e 2009.

I finanziamenti che saranno erogati, sono destinati alla copertura della sola quota pubblica prevista dai singoli progetti. Le imprese beneficiarie dovranno obbligatoriamente aggiungere a tali risorse pubbliche la propria quota di cofinanziamento privato nella misura stabilita dai regolamenti comunitari sugli Aiuti di Stato, come specificato nel successivo art. 7.

I finanziamenti che saranno erogati, sono destinati alla copertura della sola quota pubblica prevista dai singoli progetti. Le imprese beneficiarie dovranno obbligatoriamente aggiungere a tali risorse pubbliche la propria quota di cofinanziamento privato nella misura stabilita dai regolamenti comunitari sugli Aiuti di Stato, come specificato nel successivo art. 7.

**3. Destinatari degli interventi**

Sono destinatari degli interventi le lavoratrici ed i lavoratori occupati presso imprese private, assoggettate al contributo di cui all'art. 12 della legge 160/75 così come modificata dall'art. 25 della legge 845/78.

Tra i destinatari rientrano anche coloro che hanno frequentato interventi finanziati dai Fondi Interprofessionali, a condizione che questi non abbiano già fruito delle medesime azioni formative.

In considerazione dell'utilizzo delle risorse 2008/2009 in Regione Lombardia e in relazione al d.d. 320/V/2009 del MLSPS, la disponibilità attuale sarà utilizzata prioritariamente a favore delle seguenti tipologie di lavoratori, che dovranno rappresentare almeno il 30% del totale dei partecipanti per ciascun Progetto quadro:

- lavoratrici e lavoratori delle imprese private con meno di 15 dipendenti;
- lavoratrici e lavoratori inseriti nelle tipologie previste dal Titolo V, VI e VII, Capo I del d.lgs. 276/2003;
- apprendisti/e limitatamente alla formazione aggiuntiva a quella contrattualmente prevista;
- lavoratrici e lavoratori in CIGO e CIGS;
- lavoratori over 45 anni;
- lavoratrici over 40 anni;
- lavoratrici e lavoratori iscritti nelle liste di mobilità;
- lavoratrici e lavoratori in possesso del solo titolo di licenza elementare o di istruzione obbligatoria;
- lavoratrici e lavoratori extra U.E. o di recente adesione alla U.E.

Sono esclusi:

- i/le lavoratrici/lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2°, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

- gli/le apprendisti/e di cui al Titolo VI – Capo I – del d.lgs. n. 276/93 per quanto riguarda la formazione obbligatoria;
- gli/le amministratori/amministratrici titolari di imprese individuali, di microimprese, piccole e medie imprese, di associazioni ed imprese *non profit*;
- gli agenti e rappresentanti di commercio;
- i liberi professionisti e altre forme di lavoro autonomo, salvo quelle previste nel Titolo VII del d.lgs. n. 276 del 10 settembre 2003;
- i lavoratori con contratto di Somministrazione ai sensi del d.lgs. n. 276 del 2003, artt. da 20 a 28 e delle modifiche apportate dalla legge 247/2007.

Gli interventi sono rivolti ai lavoratori delle imprese che hanno almeno una sede operativa nel territorio della Lombardia. Le imprese che hanno unità operative anche in altre regioni italiane, possono far partecipare all'intervento formativo anche dipendenti di tali unità, purché in misura non superiore al 50% del totale dei partecipanti. In tal caso, fatto salvo il riconoscimento del reddito di tali allievi quale quota di cofinanziamento privato, rimangono a carico dell'impresa le spese connesse al loro trasferimento, al vitto e all'alloggio.

Per i giovani disoccupati con contratto di lavoro non rinnovato alla data del 31 dicembre 2008 per il reinserimento in azienda e per il sostegno al reddito, così come individuati all'art. 2 del d.d. n. 320/V/09, Regione Lombardia ha già avviato il sistema Dote Lavoro.

#### 4. Operatori ammissibili al finanziamento

Soggetti, pubblici o privati, di cui ai punti seguenti:

1. operatori singoli o raggruppati in ATI/ATS, accreditati ai sensi della d.g.r. 6273/2007 e successivi decreti attuativi;
2. imprese, singolarmente o in ATI/ATS, come soggetti attuatori solo per interventi rivolti al proprio personale.

Per la presentazione del Progetto Quadro il Soggetto Capofila della costituenda ATI/ATS dovrà essere stato appositamente incaricato dai firmatari dell'Intesa tra le parti.

Ciascun soggetto di cui al precedente punto 1 non può partecipare, tanto in forma singola quanto in ATS, a più di tre progetti quadro. Inoltre, un soggetto titolare o membro di ATI/ATS di un progetto non può risultare come soggetto delegato in altri progetti.

#### 5. Progetto Quadro

Il Progetto Quadro può avere carattere territoriale o settoriale/di filiera:

- il Progetto Quadro territoriale realizza un programma organico di formazione delle lavoratrici/tori di varie aziende di vari settori in un determinato territorio (per esigenze tipicamente «orizzontali»);
- il Progetto Quadro settoriale/di filiera è invece diretto a lavoratrici/tori di varie aziende appartenenti allo stesso settore produttivo o della stessa filiera produttiva (esigenze tipicamente «verticali»);
- il Progetto Quadro aziendale che realizza un programma di formazione finalizzato a rispondere ai fabbisogni di una o più imprese anche in un'ottica territoriale, settoriale/di filiera.

Il Progetto Quadro è proposto da un ente di formazione accreditato/impresa singolo/a o in ATI/ATS che allega al Progetto un'intesa sottoscritta dalle parti sociali.

Il Progetto Quadro si struttura in un insieme di azioni caratterizzati per contenuti, tipologia di destinatari, modalità di fruizione, ecc.

La pianificazione degli interventi formativi dovrà obbligatoriamente comprendere, pena l'inammissibilità al finanziamento del Progetto Quadro, un'azione formativa in materia di salubrità, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro rivolta a lavoratori/lavoratrici in misura non inferiore al 25% dei lavoratori coinvolti. Tale azione dovrà risultare attinente nei contenuti alla specificità dell'attività svolta dai destinatari. Al totale dei lavoratori coinvolti verrà presentato e illustrato, in specifici momenti nell'ambito delle singole azioni formative, materiale informativo sui temi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro; la definizione dei contenuti sarà assunta di comune accordo tra le Parti sociali firmatarie dell'intesa.

#### Contenuti del Progetto Quadro

Nel Progetto Quadro devono essere indicati i seguenti contenuti:

- analisi del contesto e dei bisogni di aziende e lavoratori;
- tipologia dei settori, territori, filiere produttive ed aree distrettuali coinvolte;
- fabbisogni formativi a cui si intende rispondere, con particolare riferimento ai processi di trasformazione in corso;
- lavoratrici e lavoratori prioritari coinvolti nel rispetto di una percentuale non inferiore al 30% del totale dei partecipanti;
- obiettivi delle azioni formative relativi agli ambiti prioritari di intervento di cui all'art. 1, con particolare riferimento agli obiettivi delle azioni formative rivolte al miglioramento della salubrità e della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in riferimento ai diversi settori;
- attività di monitoraggio degli interventi formativi;
- eventuali lettere di adesione al progetto firmate dalle imprese beneficiarie dell'intervento.

Ai progetti quadro a cui sarà allegata una o più lettere di adesione al progetto firmate dalle imprese destinatarie degli interventi formativi del progetto stesso sarà assegnato un punteggio premiante nella procedura di valutazione come definito all'art. 9.

Inoltre, per ciascuna azione formativa intesa come area di intervento (a titolo esemplificativo: informatica, linguistica, organizzazione risorse umane, amministrazione, finanza e controllo, logistica, ecc.), dovranno essere indicati:

- tipologia e numero delle imprese coinvolte;
- numero complessivo dei destinatari;
- numero complessivo delle ore di formazione;
- costo orario stimato a preventivo;
- metodologie didattiche indicando metodologie non tradizionali d'aula;
- tecniche e metodologie innovative di valutazione degli effetti della formazione.

In fase di realizzazione del progetto, in via eccezionale previa comunicazione alla Regione Lombardia, si rende necessario non attivare una o più azioni approvate e contestualmente di attivare una o più edizioni nell'ambito delle azioni formative approvate, è facoltà dell'Operatore apportare le modifiche, nel rispetto dei seguenti criteri:

- lo scostamento afferente le azioni non può essere superiore al 10% del numero complessivo di ore previste dal Progetto approvato;
- i costi rendicontati per le azioni interessate dallo scostamento dei valori stimati, non possono comportare un innalzamento del costo orario approvato;
- l'eventuale superamento dei valori obiettivo (numero ore complessive, numero allievi) non comporta in alcun modo il riconoscimento di un valore aggiuntivo alla quota pubblica finanziata.

#### Preventivo del Progetto Quadro

L'Operatore nella redazione del preventivo dovrà tenere in considerazione quanto segue:

- il finanziamento pubblico massimo ammissibile per ogni singolo Progetto Quadro sarà di:
  - Progetto Quadro Territoriale e Settoriale/di filiera: massimo **500.000,00** (cinquecentomila/00);
  - Progetto Quadro Aziendale: massimo **€ 250.000,00** (duecentocinquantamila/00);
- il costo totale preventivo del Progetto Quadro è determinato dalla somma tra quota pubblica e quota privata;
- la quota di cofinanziamento privato dovrà essere calcolata sulla base di ogni singolo destinatario e riferito alla impresa di provenienza, in coerenza con quanto stabilito nel successivo art. 7 (aiuti di Stato);
- la durata minima di ogni singola edizione formativa non potrà essere inferiore a 8 ore;
- ogni classe dovrà essere composta, di massima, da un numero di destinatari non superiore ai 20;
- il costo ora formazione non può superare il valore di 150,00 euro di quota pubblica durante l'intero ciclo di vita del progetto, comprese quindi eventuali variazioni in corso d'opera.

## 6. Elementi essenziali dell'intesa tra le parti

Il Progetto Quadro è accompagnato da intese tra le parti firmate dalle organizzazioni dei datori di lavoro nonché dalle associazioni di promozione sociale e di organizzazione del volontariato e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori di riferimento, che operino in sistemi di rappresentanza firmatari di CCNL e/o rappresentati nel CNEL o nei Consigli delle CCIAA lombarde.

Nel caso dei Progetto Quadro Aziendali l'intesa viene sottoscritta da RSU/RSA o dalle Associazioni di Categoria e Organizzazioni sindacali fra quelle firmatarie del CCNL di riferimento.

Nell'intesa sottoscritta tra le Parti sociali interessate, sono concordati gli interventi formativi atti a soddisfare precise esigenze aziendali, territoriali, settoriali, e/o individuali, anche con la finalità di prevenire eventuali situazioni di crisi.

Suoi presupposti sono:

- la *bilateralità*, fondata sull'autonomia dei diversi soggetti che si colloca - in questo caso - in una dimensione complementare e sinergica nei confronti della gestione pubblica ed è finalizzata alla collaborazione ed all'integrazione con le politiche regionali. La bilateralità in cui si fonda l'intesa costituisce pertanto il terreno più vicino e coerente all'intercettazione della domanda di formazione continua e può determinare soluzioni innovative nella programmazione degli interventi formativi stessi;
- l'*organicità* del Progetto Quadro a cui l'intesa si accompagna, richiamando i punti essenziali, quale elemento necessitante di un sistematico lavoro bilaterale di programmazione. Si fonda quindi sull'analisi condivisa del contesto e dei bisogni di aziende e lavoratori, volta a individuare i problemi cui intende far fronte; definisce soluzioni formative da adottare e i referenti incaricati di seguirne l'attuazione; identifica la gamma di azioni (iniziative corsuali, e/o piani individuali) da realizzare per risolvere i problemi individuati, definendone l'attività di monitoraggio e di valutazione del suo andamento.

### Contenuti

Contenuti vincolanti dell'intesa che sostiene il Progetto Quadro Territoriale, di Settore/di filiera:

- tipologia dei settori, territori, filiere produttive ed aree distrettuali coinvolti;
- tipologia e numero delle imprese cui destinare gli interventi;
- lavoratrici e lavoratori prioritari coinvolti nel rispetto di una percentuale non inferiore al 30% del totale dei partecipanti;
- indicazione dell'ente accreditato incaricato di realizzare il Progetto Quadro e del titolo del progetto stesso a cui l'intesa è allegata.

Contenuti vincolanti dell'intesa che sostiene il Progetto Quadro Aziendale:

- impresa/imprese coinvolte;
- lavoratrici e lavoratori prioritari coinvolti nel rispetto di una percentuale non inferiore al 30% del totale dei partecipanti;
- numero complessivo dei destinatari;
- caratteristiche innovative e di qualità del progetto.

La completezza ed esaustività dell'Intesa tra le parti, nonché la coerenza con la titolarità dei firmatari sono condizione per l'ammissibilità alla valutazione del Progetto Quadro.

Per ogni Intesa sarà ammissibile al finanziamento un solo Progetto Quadro.

## 7. Aiuti di Stato

Il presente avviso prevede il finanziamento di azioni di formazione continua che si configurano come aiuti di Stato e che devono quindi rispettare le normative comunitarie in materia.

Le normative comunitarie applicabili sono le seguenti:

- artt. 38 e 39 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato («regolamento generale di esenzione per categoria»);
- Regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore («*de minimis*»).

Nel caso delle attività formative previste dal presente avviso potrà essere applicata, lasciando facoltà di scelta al soggetto proponente da esplicitare in sede di presentazione delle domande di finanziamento, sia la normativa *de minimis* di cui al Regolamento n. 1998/2006 che quella prevista dagli artt. 38 e 39 del Regolamento 800/2008 sugli aiuti alla formazione.

Nel caso delle azioni di formazione finanziate sul presente avviso, il contributo percentuale massimo dipende dal regime di aiuto che sarà scelto dal soggetto proponente e, precisamente:

- *de minimis*: nel caso di applicazione del regolamento n. 1998/2006 sugli Aiuti di importanza minore (*de minimis*) permane l'obbligo di cofinanziamento a carico dei privati in misura non inferiore al 20% come previsto dall'art. 9 comma 3 della legge 19 luglio 1993 n. 236 e come ribadito nel decreto direttoriale 320/V/09;
- *aiuti alla formazione*: nel caso del Regolamento di esenzione le percentuali massime di contributo pubblico sotto riportate:

<i>Impresa</i>	<i>Grande</i>	<i>Media</i>	<i>Piccola</i>
<b>Formazione</b>			
<b>Generale</b>	60	70	80
<b>Specifica</b>	25	35	45

Il cofinanziamento privato, che dovrà essere corrisposto dalle aziende, dovrà prioritariamente essere coperto attraverso il costo orario del dipendente partecipante alla formazione.

## 8. Calcolo del preventivo

**COSTO TOTALE DEL PROGETTO QUADRO.**  
**QUOTA PUBBLICA QUOTA PRIVATA**

Il calcolo della quota pubblica è determinata dalla somma dei costi di ciascuna azione formativa.

### Ridefinizione della quota pubblica

Per le azioni formative, la Regione Lombardia, ai fini della determinazione a consuntivo della quota di finanziamento pubblico riconoscibile terrà conto, in modo distinto e separato per ognuna delle diverse tipologie di costo orario, del numero delle ore previste a preventivo, del numero atteso allievi e del numero allievi effettivi, applicando il seguente criterio:

**COSTO DEL PROGETTO RIPARAMETRATO =**  
**(COSTO ORARIO × NUMERO ORE PREVISTE / NUMERO ATTESO ALLIEVI)**  
**× NUMERO ALLIEVI EFFETTIVI**

Per **numero allievi effettivi** s'intende il n. di allieve/i che abbiano frequentato il 75% del monte ore corso.

In ogni caso, la quota pubblica riconoscibile, a consuntivo, sarà determinata in funzione del cofinanziamento privato calcolato sul singolo partecipante, sulle ore durante le quali ha effettivamente partecipato alla formazione e nel rispetto del massimale dei 150 euro ora/formazione di cui all'art. 5.

## 9. Istruttoria e valutazione delle proposte progettuali

### Criteri di Ammissibilità dei Progetti Quadro

Saranno considerati ammissibili alla valutazione solo quei progetti che:

- siano pervenuti alle sedi del Protocollo Federato entro i termini di presentazione indicati all'art. 12 del presente dispositivo;
- siano stati presentati da un operatore ammissibile al finanziamento o da una o più imprese in ATI/ATS per i Progetti Quadro Aziendali;
- siano stati adeguatamente compilati tramite l'apposito formulario on-line;
- siano corredati da tutta la documentazione richiesta;
- presentino almeno un modulo sulla salubrità e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- siano ammissibili imprese e lavoratori destinatari degli interventi (coerenza con l'art. 3);
- siano corredati da un Intesa tra le parti sottoscritta dalle parti sociali come indicato nell'art. 6;
- siano coerenti con quanto disposto all'art. 7 relativamente alla normativa sugli Aiuti di Stato.

Le proposte di progetto ritenute ammissibili saranno oggetto di valutazione da parte del competente Nucleo che ha facoltà di richiedere eventuali chiarimenti e/o audizioni sui progetti candidati.

**Valutazione delle proposte progettuali**

Le proposte progettuali che superano l'istruttoria di ammissibilità formale, saranno sottoposte ad un percorso di valutazione di merito.

Il Progetto verrà valutato rispetto ai contenuti indicati nell'art. 5 del presente avviso e secondo i criteri esposti di seguito.

**Criteri e Punteggi per la valutazione del Progetto Quadro**

CRITERIO		Max punti	Subcriterio		Max punti	Elementi di valutazione
1	Chiarezza, originalità e esaustività dei contenuti del progetto rispetto a quanto previsto dal dispositivo	40	1.1	Innovatività	15	Impatto atteso del progetto rispetto ai fabbisogni di innovazione, di processo e di prodotto/servizio e nonché dei processi di internazionalizzazione sul territorio/settore filiera
			1.2	Prassi, metodologie e tecniche formative e di valutazione innovative	15	Metodologie o strumenti di formazione e valutazione particolarmente innovativi rispetto alla formazione tradizionale in aula
			1.3	Adesione delle imprese al progetto	10	Per i progetti presentati dagli operatori: presenza delle lettere delle Imprese di adesione al progetto. Per i progetti presentati direttamente dalle imprese per i propri dipendenti: ampiezza e integrazione dell'eventuale ATI/ATS e coerenza della tipologia di imprese in raggruppamento
2	Rispondenza del progetto alle priorità relative ai destinatari e agli ambiti di intervento	40	2.1	Azione sul miglioramento del posizionamento dei lavoratori minacciati da disparità e ritenuti prioritari	20	Azioni/competenze/contenuti formativi rivolti e orientati in particolare ai destinatari prioritari
			2.2	Tipologia di destinatari	20	N. destinatari prioritari > del 30% previsto come soglia minima dal dispositivo
3	Economicità	20	Coerenza e congruità del preventivo di spesa con la tipologia di azioni previste			

I progetti valutati sono finanziabili qualora ottengano un punteggio superiore alla soglia minima di finanziabilità, pari a **60 punti**.

**Ridefinizione della quota pubblica in sede di valutazione**

La Regione Lombardia si riserva in sede di ammissione la facoltà di ridurre la quota di finanziamento pubblico fino al 5% dell'importo indicato nel Progetto Quadro senza che questo modifichi i valori obiettivo indicati nello stesso.

Percentuali di riduzioni superiori alla soglia del 5% comporteranno riduzioni in misura direttamente proporzionale.

**Iter di valutazione**

L'iter di valutazione sarà espletato entro 30 giorni lavorativi dalla data del termine di presentazione delle domande.

Nel caso in cui il Nucleo di Valutazione richieda in corso di istruttoria notizie integrative o una audizione, l'operatore dovrà rispondere alle richieste **entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla ricezione della nota con le richieste** - trasmessa anche a mezzo fax - pena la decadenza dall'ammissibilità al finanziamento.

A conclusione dell'iter di valutazione, verranno predisposte due graduatorie:

- una relativa ai Progetti Quadro Territoriali e di Settore/di Filiera presentati dagli operatori indicati all'art. 4 del presente avviso;
- una seconda graduatoria relativa ai Progetti Quadro Aziendali.

**10. Attivazione gestione certificazione e controlli****Avvio delle attività**

La pubblicazione delle graduatorie sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia avverrà l'8 marzo 2010.

Il progetto ammesso al finanziamento potrà essere avviato il giorno successivo alla data di pubblicazione delle graduatorie e comunque non oltre 30 giorni da tale data.

**Durata e termine delle attività**

La durata massima delle attività è di 12 mesi e queste dovranno essere concluse entro il 7 aprile 2011 e rendicontate entro e non oltre il 31 maggio 2011. La verifica *ex post* della rendicontazione presentata avverrà da parte della Regione Lombardia entro il 31 dicembre 2011.

**Erogazione del finanziamento**

L'erogazione del finanziamento pubblico sarà effettuata, previa presentazione di garanzia fidejussoria dell'importo corrispondente, come segue:

- 40% a titolo di acconto a seguito dell'avvio del progetto;
- 30% previa dichiarazione della spesa effettivamente sostenuta pari al 70% dell'importo della quota pubblica del progetto;

- saldo a conclusione del progetto, a seguito della verifica della certificazione finale della spesa.

Al fine dell'erogazione degli acconti è fatto obbligo agli Operatori privati e alle imprese, qualora si siano candidate come soggetti attuatori per interventi rivolti al proprio personale, di presentare una garanzia fidejussoria che dovrà essere rilasciata dai soggetti indicati dall'art. 2 del decreto del Ministero del Tesoro 22 aprile 1997 ossia da banche, imprese di assicurazione indicate nella legge n. 348 del 10 giugno 1982 o da intermediari iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 del d.lgs. n. 385 dell'1 settembre 1993, per un importo pari agli acconti percipiendi, sulla base dello schema tipo approvato dalla Regione Lombardia con d.d.g. n. 19189 del 15 dicembre 2005.

La fidejussione, a copertura del 70% del finanziamento pubblico approvato, dovrà essere sottoscritta dai soggetti della costituenda ATI/ATS.

La Regione Lombardia si riserva la facoltà di effettuare controlli e visite ispettive, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività finanziata.

**Ammissibilità e certificazione della spesa**

Le spese ammissibili e le modalità di dichiarazione intermedia e di rendicontazione finale della spesa sono - salvo quanto specificatamente previsto dal presente dispositivo - indicate nelle «Linee Guida per le dichiarazioni intermedie della spesa e la rendicontazione finale per le iniziative finanziate da fondi regionali e/o nazionali» e «Spese ammissibili e massimali di riferimento per le iniziative finanziate da fondi regionali e/o nazionali» di cui al decreto dirigenziale n. 15169 del 22 dicembre 2006 e succ. mod. e int.

I costi (es. fidejussione) sostenuti per le spese generali del progetto possono essere attribuiti in modo forfettario fino al 20% del totale del progetto e comunque non oltre il valore massimo di 50.000 euro.

Gli operatori, per la gestione del progetto, sono tenuti ad una singola dichiarazione intermedia ai fini dell'erogazione del secondo acconto e ad una certificazione finale della spesa sostenuta. L'importo finale del finanziamento riconoscibile al soggetto attuatore sarà comunque determinato in fase di verifica della certificazione finale della spesa, sulla base dei costi effettivamente sostenuti.

**Certificazione delle competenze**

Al termine dei percorsi formativi sarà rilasciato ai partecipanti un attestato di competenza, così come previsto dall'art. 10 della l.r. 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia».

La certificazione delle competenze acquisite sarà rilasciata direttamente dall'Operatore tramite il sistema informativo secondo

le modalità definite dalle indicazioni regionali per l'offerta formativa in materia di istruzione e formazione professionale (d.g.r. 6563/2008 «Indicazioni regionali per l'offerta formativa della Regione Lombardia»).

Le competenze in esito devono riferirsi ai contenuti definiti dai profili professionali del Quadro Regionale degli Standard Professionali adottato con decreto 8486 30 luglio 2008.

Sono riconoscibili i costi relativi alla certificazione rilasciata da parte terza con valenza nazionale e/o internazionale limitatamente a certificazione di competenze linguistiche (lingua italiana) che saranno acquisite da parte di lavoratrici/tori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea e provenienti da Paesi di recente adesione all'Unione Europea.

## 11. Monitoraggio valutazione e controlli

### Monitoraggio

Regione Lombardia, ai fini del previsto monitoraggio quali/quantitativo, acquisirà dai titolari dei Progetti Quadro ammessi al finanziamento tutte le informazioni necessarie, anche in relazione alle verifiche delle performance, secondo quanto indicato nella d.g.r. 16 dicembre 2004, n. 19867 e/o in altri strumenti.

Gli operatori sono inoltre tenuti ad inviare una relazione sullo stato di avanzamento delle attività entro sei mesi dall'avvio dell'attività di progetto.

### Valutazione

A conclusione delle attività formative previste dal Progetto Quadro verrà effettuata una valutazione finale sull'efficienza ed efficacia delle azioni realizzate, mettendo a confronto le attività pianificate con quelle effettivamente realizzate.

Gli esiti serviranno anche a fornire elementi ai fini del rating per la proposizione di un sistema premiale, nel quadro della **Spesimentazione del Valutatore Indipendente** di cui all'art. 27 della l.r. n. 19/2007.

### Trasparenza

È prevista la pubblicazione sul sito Direzionale dei dati di monitoraggio e della valutazione finale dei progetti.

## 12. Presentazione delle proposte progettuali

### Termine e modalità di presentazione dei Progetti Quadro

I progetti devono essere presentati entro le ore 12.30 del 22 gennaio 2010.

I progetti dovranno essere presentati, pena la loro inammissibilità, utilizzando esclusivamente lo specifico formulario on-line, predisposto dalla Regione Lombardia sul portale internet all'indirizzo: <http://www.dote.regione.lombardia.it> (Monitorweb).

La relativa domanda di finanziamento in forma cartacea, elaborata e stampata con la procedura resa disponibile on-line, dovrà ugualmente pervenire entro i termini di scadenza sopra indicati al Protocollo Federato della Regione Lombardia, presso una delle sedi elencate nell'allegato A al presente dispositivo; la stessa dovrà chiaramente indicare all'esterno della busta la seguente dicitura: «Proposte di Progetti Quadro legge 236/93 – Anno 2009».

La busta deve contenere:

- domanda di finanziamento sottoscritta dal legale rappresentante dell'Operatore, del capofila ATI/ATS o delle imprese, qualora intendano candidarsi come soggetti attuatori per interventi rivolti al proprio personale, corredata della fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- intesa sottoscritta dalle parti sociali;
- in caso di ATI/ATS: lettera di intenti dell'Operatore capofila che attesta la volontà di costituire il raggruppamento e indica i ruoli, le attività di competenza e la suddivisione finanziaria per ogni membro dello stesso, sottoscritta da tutti i membri dell'ATI/ATS. In alternativa, possono essere fornite la lettera di intenti e le singole dichiarazioni di ciascun membro riportanti esplicito riferimento al progetto e al capofila del raggruppamento;
- in caso di Progetto Quadro aziendale, autocertificazione dell'impresa dei requisiti di regolarità giuridica.

Per ulteriori informazioni è possibile chiamare lo Sportello Informativo telefonico della Regione Lombardia al numero 840.011.222 (numero ad addebito ripartito).

### 13. Riferimenti normativi

- Art. 9, commi 3 e 7, legge 19 luglio 1993, n. 236 «Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 20 maggio 1993,

n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione».

- Decreto direttoriale del MLPS n. 320/V/09.
- L.r. del 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia».
- L.r. del 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia».
- D.c.r. 10 luglio 2007, n. VIII/404 «Piano d'azione regionale (2007-2010) ai sensi dell'art. 3 della l.r. 28 settembre 2006, n. 22 Il mercato del lavoro in Lombardia».
- D.g.r. n. 8/6273 del 21 dicembre 2007 «Erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro e per il funzionamento dei relativi albi regionali. Procedure e requisiti per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati».
- D.d.u.o. n. 2298 del 7 marzo 2008 «Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di accreditamento degli operatori pubblici e privati allo svolgimento dei servizi di istruzione e formazione professionale di cui all'art. 26 della l.r. 19/2007 e per la costituzione del relativo Albo regionale, in attuazione della d.g.r. n. 8/6273 del 21 dicembre 2007».
- D.g.r. n. 8/6563 del 18 febbraio 2008 «Indicazioni regionali per l'offerta formativa in materia di istruzione e formazione professionale (art. 22 comma 4 l.r. 19/07)» ed in particolare la parte seconda «Standard minimi dell'offerta di IFP».
- D.d.u.o. n. 9837 del 12 settembre 2009 «Approvazione delle procedure relative allo svolgimento delle attività formative dei soggetti accreditati al sistema di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia».
- D.d.u.o. n. 15169 del 22 dicembre 2006 «Linee guida per le dichiarazioni intermedie della spesa e la rendicontazione finale per le iniziative finanziate da fondi regionali e/o nazionali» e «Spese ammissibili e massimali di riferimento per le iniziative finanziate da fondi regionali e/o nazionali» e s.s.mm.ii.
- D.d.u.o. n. 8486 del 30 luglio 2008 «Adozione del Quadro Regionale degli Standard Professionali della Regione Lombardia».
- Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria).
- Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore («*de minimis*»).

## 14. Indirizzi Protocollo regionale

*Sedi del Protocollo Federato ove è possibile presentare le domande di finanziamento*

Protocollo Generale della Regione Lombardia:

- via Pirelli, 12 – 20124 Milano
- via Taramelli, 20 – 20124 Milano
- telefono 02/6765.4662-4678-4660

Sedi Territoriali della Regione:

- Bergamo, via XX Settembre 18/A – 24100 (BG) telefono 035/273.111
- Brescia, via Dalmazia, 92/94 C – 25100 (BS) telefono 030/346.21
- Como, via Einaudi, 1 angolo via Benzi – 22100 (CO) telefono 031/3201
- Cremona, via Dante, 136 – 26100 (CR) telefono 0372/4851
- Lecco, c.so Promessi Sposi, 132 – 23900 (LC) telefono 0341/358.911
- Legnano, via Felice Cavallotti, 11/13 – 21100 (MI) telefono 02/6765.5952-3
- Lodi, via Haussman, 7/11 – 26900 (LO) telefono 0371/4581
- Mantova, corso Vittorio Emanuele, 57 – 46100 (MN) telefono 0376/2321
- Monza, piazza Cambiaghi, 3 cap 20052

- Pavia, via Cesare Battisti, 150 – 27100 (PV) telefono 0382/5941
- Sondrio, via Del Gesù, 17 – 23100 (SO) telefono 0342/530.111
- Varese, viale Belforte, 22 – 21100 (VA) telefono 0332/338511.

Gli orari di apertura al pubblico delle sedi sopraccitate sono i seguenti:

- dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30;
- venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

## 15. Informativa trattamento dei dati personali

### INFORMATIVA

(art. 13 del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, «Tutela delle persone

e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali»)

Il d.lgs. n. 196 del 2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo il decreto indicato, tale trattamento sarà improntato ai principi dell'art. 11 e in particolare quelli di correttezza, liceità, pertinenza e trasparenza e sarà effettuato tutelando la riservatezza e i diritti delle persone e degli altri soggetti coinvolti.

Ai sensi dell'art. 13 del predetto decreto, forniamo quindi le seguenti informazioni.

Il trattamento che intendiamo effettuare:

1. ha le seguenti finalità:
  - procedere alla valutazione di merito della domanda di finanziamento;
  - svolgere tutte le attività di gestione e monitoraggio di competenza regionale nella fase realizzativa del progetto;
2. sarà effettuato con modalità manuale ed informatica;
3. i dati potranno essere eventualmente trattati anche da soggetti esterni che svolgono attività di assistenza tecnica per Regione Lombardia.

Si informa che il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di procedere alla valutazione di merito della domanda di finanziamento e quindi l'inammissibilità della domanda stessa.

Il titolare del trattamento è la Giunta regionale della Lombardia, nella persona del Presidente, con sede in via Fabio Filzi, 22, 20124 Milano.

Il responsabile del trattamento è il Direttore Generale della Direzione Istruzione Formazione e Lavoro, via Cardano 10, cap. 20124 Milano.

Gli interessati potranno rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i propri diritti così come previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003.

## D.G. Famiglia e solidarietà sociale

(BUR20090111)

(3.1.0)

**D.d.g. 30 novembre 2009 - n. 12785**

**Modifica del termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al d.d.g. 21 settembre 2009 n. 9312 «Contributi per il finanziamento di nuovi posti in Asili nido e Micronidi in attuazione della d.g.r. n. 10164 del 16 settembre 2009 «Modalità per l'assegnazione di contributi in conto capitale a fondo perso a sostegno dei progetti per interventi strutturali per la realizzazione di Asili nido e Micronido»»**

### IL DIRETTORE GENERALE

Visto il d.d.g. 21 settembre 2009 n. 9312 «Contributi per il finanziamento di nuovi posti in Asili nido e Micronidi in attuazione della d.g.r. n. 10164 del 16 settembre 2009 «Modalità per l'assegnazione di contributi in conto capitale a fondo perso a sostegno dei progetti per interventi strutturali per la realizzazione di Asili nido e Micronido»»;

Considerata la necessità di prorogare il termine di scadenza delle istanze, di cui al punto 12 dell'allegato A – «Modalità di accesso ai contributi per il finanziamento di nuovi posti in Asili nido e Micronidi» del sopra richiamato d.d.d. 21 settembre 2009 n. 9312, alla data del 31 dicembre 2009;

Vista la l.r. n. 34/78, il Regolamento regionale di Contabilità

n. 1/01 e loro successive modifiche ed integrazioni nonché la legge regionale di approvazione del bilancio per l'esercizio in corso;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi della VIII legislatura;

Decreta

1. di modificare il d.d.g. 21 settembre 2009 n. 9312 «Contributi per il finanziamento di nuovi posti in Asili nido e Micronidi in attuazione della d.g.r. n. 10164 del 16 settembre 2009 «Modalità per l'assegnazione di contributi in conto capitale a fondo perso a sostegno dei progetti per interventi strutturali per la realizzazione di Asili nido e Micronido»»; allegato A punto 12, nella parte relativa alla presentazione delle domande da effettuare entro la data del 10 dicembre 2009;

2. di fissare alla data del 31 dicembre 2009 il nuovo termine per la presentazione delle domande corredate degli elaborati tecnico-amministrativi prescritti;

3. di confermare tutti i contenuti del decreto n. 9312 del 21 settembre 2009;

4. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale.

Il direttore generale:  
Umberto Fazzone

## D.G. Sanità

(BUR20090112)

(3.2.0)

**D.d.u.o. 23 novembre 2009 - n. 12323**

**Struttura della riproduzione animale – Revoca dell'autorizzazione rilasciata con decreto dirigente struttura programmazione veterinaria e rapporti internazionali n. 2652 del 13 marzo 2006**

### IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA VETERINARIA

Visto il d.m. n. 403 del 19 luglio 2000 «Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale» ed in particolare gli artt. n. 7 comma 4, n. 14 comma 2, n. 24 comma 4, che prevedono la revoca dell'autorizzazione qualora vengano meno le condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima;

Richiamato il decreto direttore generale n. 2009 del 14 febbraio 2005, «Applicazione in sede regionale dei contenuti del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 19 luglio 2000, n. 403 «Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale»»;

Preso atto che la ditta Lapacom s.r.l., con sede legale nel comune di Lodi (LO) – via G. Rossa, n. 8, ha comunicato, con nota prot. n. 87/A1 del 6 ottobre 2009, la cessazione della seguente attività autorizzata da questa Amministrazione:

– Recapito di materiale seminale delle specie bovina, suina, ovina e caprina;

Ritenuto quindi di procedere alla revoca dell'autorizzazione rilasciata alla ditta Lapacom s.r.l. con decreto Dirigente Struttura Programmazione Veterinaria e Rapporti Internazionali n. 2652 del 13 marzo 2006, «Autorizzazione alla ditta Lapacom s.r.l. – Lodi all'attivazione di un recapito di materiale seminale per le specie bovina, suina, ovina e caprina ubicato a Lodivecchio (LO) Cascina Cantorino»;

Ritenuto inoltre di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1) di procedere alla revoca dell'autorizzazione rilasciata con decreto Dirigente Struttura Programmazione Veterinaria e Rapporti Internazionali n. 2652 del 13 marzo 2006, «Autorizzazione alla ditta Lapacom s.r.l. – Lodi all'attivazione di un Recapito di materiale seminale per le specie bovina, suina, ovina e caprina ubicato a Lodivecchio (LO) Cascina Cantorino»;

2) di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente dell'U.O. veterinaria:  
Mario Astuti

(BUR20090113)

**Circ.r. 24 novembre 2009 - n. 25****Campagna vaccinazione influenza pandemica A/H1N1v 2009**

(3.2.0)

Ai Direttori Generali ASL  
 Aziende Ospedaliere  
 Fondazioni IRCCS pubblici  
 Al Commissario Straordinario IRCCS INRCA  
 Ai Legali Rappresentanti IRCCS privati  
 Ospedali Classificati  
 Case di Cura Accreditate  
 LORO SEDI

Con la presente si forniscono le indicazioni per il prosieguo, sul territorio regionale, della campagna per la vaccinazione antinfluenzale, nel rispetto delle indicazioni ministeriali.

Attualmente hanno potuto accedere all'offerta del vaccino pandemico, in maniera esclusiva, le seguenti categorie:

- operatori dei servizi sanitari e sociosanitari;
- donne al secondo e terzo trimestre di gravidanza;
- bambini di età tra 6 mesi e 17 anni appartenenti alle categorie a rischio di cui all'elenco codici esenzione o che presentano le medesime patologie, nonché i bambini tra 6 e 24 mesi nati pre-termine;
- adulti di età inferiore ai 65 anni appartenenti alle categorie a rischio di cui all'elenco codici esenzione;
- operatori dei servizi essenziali non sanitari di primo livello (energia; sicurezza; emergenze...).

Considerando compiuta la fase in cui è stata garantita la vaccinazione a queste categorie si procederà ora ad offrire la vaccinazione anche ai restanti operatori dei servizi essenziali di cui alla Ordinanza Ministeriale e precisamente: insegnanti; addetti alle poste; polizia urbana; dipendenti dei Comuni e Province; servizi bancari; INPS; INPDAP; RAI; Camere di Commercio; tassisti; addetti pompe funebri, operatori comunità sociosanitarie (quali ad esempio: CSE; comunità recupero tossicodipendenti...).

Le Direzioni Provinciali di INPS e INPDAP, la Direzione RAI e le Camere di Commercio, le Associazioni di categoria dei servizi bancari riceveranno dalla Direzione Generale Sanità le indicazioni relative alle modalità organizzative per l'effettuazione della vaccinazione tramite i rispettivi medici competenti o servizi sanitari aziendali.

Gli Uffici Scolastici Provinciali e le Direzioni Provinciali di Poste Italiane, i Comuni e le Province, le Strutture socio-sanitarie saranno contattate direttamente dalle rispettive ASL per concordare modalità di accesso agli ambulatori delle ASL stesse.

### Vaccinazione contro l'influenza stagionale

Il dato epidemiologico relativo all'incidenza delle sindromi influenzali ed ai virus circolanti derivante dalla sorveglianza dei medici sentinella, che viene settimanalmente reso disponibile, evidenzia l'attuale esclusiva predominanza del virus A/H1N1v; tale rilievo si sovrappone a quanto descritto anche in altre nazioni europee e nell'emisfero australe.

Per questa motivazione è stata data priorità all'offerta della vaccinazione con vaccino pandemico, sia ai servizi essenziali che ai soggetti «fragili» per patologia o particolare condizione.

Tuttavia come già evidenziato anche negli indirizzi ministeriali, disponendo del vaccino nei confronti della Influenza stagionale (ossia costituito dai ceppi virali influenzali, due di tipo A e uno di tipo B che hanno maggiormente circolato nella precedente stagione e nell'emisfero australe) vi è la necessità di garantire la copertura per i soggetti a rischio di sviluppare complicanze anche nei confronti di una loro eventuale circolazione nella fase conclusiva della stagione invernale.

A motivo di ciò, a far data dal 26 novembre p.v. le ASL avviano l'offerta del vaccino stagionale ai soggetti di età inferiore a 65 anni ed appartenenti alle categorie a rischio per patologia.

Pertanto a coloro che hanno già effettuato la vaccinazione con vaccino pandemico verrà offerto il vaccino antinfluenzale stagionale, mentre a coloro che afferiranno per la prima volta agli ambulatori vaccinali delle ASL verranno proposti sia il vaccino pandemico che il vaccino per l'influenza stagionale (in co-somministrazione con vaccino non adiuvato).

Le motivazioni di sanità pubblica che soggiacciono all'indicazione a vaccinare gli operatori dei servizi essenziali sanitari e non sanitari (ovvero la tutela della società civile più che la protezione del singolo) e le ragioni di ordine epidemiologico più volte

espresse indicano che non vi è allo stato attuale la necessità di proporre attivamente la vaccinazione contro l'influenza stagionale agli operatori di questi servizi, cui viene invece prioritariamente riservata la vaccinazione con vaccino pandemico.

Ciò anche in considerazione del fatto che la composizione del vaccino per l'influenza stagionale contiene i medesimi sierotipi di gruppo A dello scorso anno (A/Brisbane/59/2007-H1N1 e A/Brisbane/10/2007-H3N2), nei confronti dei quali, sia chi ha avuto la malattia sia chi è stato vaccinato, risulta dunque già immunizzato.

Il direttore generale:  
Carlo Lucchina

### D.G. Agricoltura

(BUR20090114)

**D.d.u.o. 24 novembre 2009 - n. 12454**

(4.3.2)

**Rettificazione del decreto n. 5898 del 17 novembre 1994 e successive modifiche riguardanti la qualifica di primo acquirente della ditta Cooperativa Produttori Latte del Comune di Brescia Soc. Coop. Agricola - p. IVA 00444500177**

#### IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA PROGRAMMAZIONE E INTERVENTI PER LE FILIERE AGROINDUSTRIALI E SVILUPPO RURALE

Accertato che la ditta Cooperativa Produttori Latte del Comune di Brescia Soc. Coop. Agr. - p. IVA 00444500177, ha ottenuto il riconoscimento di primo acquirente con d.p.g.r.l. n. 5898 del 17 novembre 1994;

Considerato che con decreto n. 58992 del 7 maggio 1998 è stata approvata la variazione della ragione sociale originariamente comunicata;

Visto che con successivo decreto n. 5502 dell'1 aprile 2003 è stata approvata una seconda variazione della ragione sociale;

Preso atto che la ditta Cooperativa Produttori Latte del Comune di Brescia Soc. Coop. Agr. - p. IVA 00444500177 con nota prot. n. 20757 del 5 novembre 2009 ha comunicato una nuova variazione della propria sede legale

da viale Venezia, 54 - 25123 Brescia (BS)

a via Privata De Vitalis, 6 - 25124 Brescia (BS);

Rilevata pertanto la necessità di modificare il d.d.g. n. 5502 dell'1 aprile 2003 riguardante la precedente rettifica della ragione sociale e di conseguenza la sede legale;

Ritenuto al fine di garantire la necessaria pubblicizzazione, di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

- di rettificare, per i motivi espressi in premessa il d.d.g. n. 5502 dell'1 aprile 2003 modificando la sede legale della ditta Cooperativa Produttori Latte del Comune di Brescia Soc. Coop. Agr. - p. IVA 00444500177

da viale Venezia, 54 - 25123 Brescia (BS)

a via Privata De Vitalis, 6 - 25124 Brescia (BS);

- il presente decreto è pubblicato, per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente dell'Unità Organizzativa  
programmazione e interventi per le filiere  
agroindustriali e sviluppo rurale:  
Giorgio Bleynat

**D.G. Giovani, sport, turismo e sicurezza**

(BUR20090115)

**Com.r. 1 dicembre 2009 - n. 151**

(4.6.4)

**Elenco candidati idonei alla professione di Accompagnatore turistico e Guida turistica abilitati dalla Amministrazione provinciale di Mantova****ELENCO CANDIDATI IDONEI ACCOMPAGNATORE TURISTICO  
BANDI 2009 ESPLETATI DALLA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA**

N.	COGNOME	NOME	NATO/A	IL	LINGUA/E	ABILITATI PRESSO PROV.
1	VITTO	CLAUT	MONTEREALE VALCELLINA	14/07/1949	SUPP. FRANCESE	MN
2	BRANCALEONI	ALESSANDRO	MILANO	21/10/1957	INGLESE	MN
3	CRUCIANI	DIEGO	ROMA	18/05/1954	INGLESE	MN
4	SAVOIA	SILVIA	OSTIGLIA	11/08/1942	INGLESE/FRANCESE	MN

**ELENCO CANDIDATI IDONEI GUIDA TURISTICA  
ABILITATI DALLA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA - ANNO 2009**

N.	COGNOME	NOME	NATO/A	IL	LINGUA/E	PROV.
1	GALESI	FRANCESCA	BOZZOLO	24/04/1976	SUPP. FRANCESE	MN
2	SCACCHETTI	ELEONORA	MANTOVA	26/04/1977	SUPP. FRANCESE	MN
3	SEVERI	FRANCESCO	CASTELLUCCHIO	24/08/1966	FRANCESE	MN

**ELENCO CANDIDATI IDONEI GUIDA TURISTICA  
ABILITATI DALLA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - L. 40/2007 SESSIONE 2009**

N.	COGNOME	NOME	NATO/A	IL	LINGUA/E	PROV.
1	BIANCHERA	LAURA	MANTOVA	10/04/1978	INGLESE	MN
2	BRIANI	ELISABETTA	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	28/04/1975	INGLESE/SPAGNOLO/TEDESCO	MN
3	CASALI	LARA	GUASTALLA	29/11/1975	FRANCESE	MN
4	GALETTI	LUISA	CREMONA	15/01/1971	FRANCESE	MN
5	IACONA	FLORIANA	MANTOVA	15/01/1976	FRANCESE/INGLESE	MN
6	LUCCHINI	DANIELE	MANTOVA	20/12/1970	FRANCESE/INGLESE	MN
7	PICCININI	GIORGIO	QUISTELLO	28/04/1952	FRANCESE	MN
8	TOSETTI	SILVIA	MANTOVA	27/12/1979	INGLESE	MN

**D.G. Industria, PMI e cooperazione**

(BUR20090116)

**D.d.u.o. 23 novembre 2009 - n. 12351**

(4.7.0)

**Impegno e contestuale liquidazione a favore delle Amministrazioni provinciali della somma di € 50.000,00 per la tenuta e la gestione delle ripartizioni provinciali dell'Albo regionale delle cooperative sociali per l'anno 2009****LA DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA  
SVILUPPO DELL'IMPREDITORIALITÀ**

Vista la l.r. 14 febbraio 2008, n. 1 «Testo unico delle leggi in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso» ed in particolare l'art. 27 (Albo regionale delle cooperative sociali);

Vista la d.g.r. 10 ottobre 2007, n. 5536 «Albo delle cooperative sociali. Schema di convenzione con le Province per la gestione delle Ripartizioni provinciali» con la quale nelle more dell'attuazione del regolamento è stata sperimentata l'introduzione delle Ripartizioni provinciali dell'Albo;

Vista la d.g.r. del 18 novembre 2009, n. 10556 «Riparto alle Province dei contributi per la tenuta e la gestione delle Ripartizioni provinciali dell'Albo regionale delle cooperative sociali (l.r. n. 1/2008 - art. 27) - Anno 2009» con la quale la Giunta ha assegnato alle Amministrazioni provinciali il contributo complessivo di € 50.000,00 suddividendo tale somma tra le singole Province;

Considerato che l'adozione dei provvedimenti attuativi della delibera sopra citata è demandata alla Direzione Generale Industria PMI e Cooperazione;

Ritenuto, sulla base delle assegnazioni per ciascuna Amministrazione provinciale stabilite con d.g.r. n. 10556/2009, di procedere al riparto della somma complessiva di € 50.000,00 a valere sul capitolo 3.3.2.2.380.6305 del bilancio 2009;

Visto il referto della Ragioneria per l'imputazione contabile della spesa di € 50.000,00 sul capitolo 3.3.2.2.380.6305 del bilancio 2009;

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di assumere impegni a favore delle Amministrazioni provinciali come di seguito indicato, quale contributo per la tenuta e la gestione delle Ripartizioni provinciali dell'Albo regionale delle cooperative sociali, con imputazione ai capitoli ivi indicati:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
BENEFICIARI DIVERSI AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI ANNO 2009	35202	3.3.2.2.380.6305	50.000,00	0,00	0,00

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	IMPORTO (€)
BERGAMO	5.254,78
BRESCIA	8.694,27
COMO	2.993,63
CREMONA	2.324,84
LECCO	1.496,82
LODI	1.273,89
MANTOVA	2.324,84
MILANO	14.394,90
MONZA BRIANZA	2.993,63
PAVIA	2.866,24
SONDRIO	1.114,65
VARESE	4.267,51
<b>TOTALE</b>	<b>50.000,00</b>

2. di liquidare:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
BENEFICIARI DIVERSI AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI ANNO 2009	35202	3.3.2.2.380.6305	2009/0/0		50.000,00

Cod. Benef. Ruolo	Denominazione	Cod. Fiscale	Partita IVA	Indirizzo
35202	BENEFICIARI DIVERSI AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI ANNO 2009			

3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della Regione Lombardia e sul sito internet: [www.industria.regione.lombardia.it](http://www.industria.regione.lombardia.it) e di trasmetterne copia a ciascuna Provincia.

La dirigente dell'Unità Organizzativa sviluppo dell'imprenditorialità:  
Silvana Ravasio

## D.G. Qualità dell'ambiente

(BUR20090117)

(5.0.0)

**D.d.u.o. 17 novembre 2009 - n. 12090**

**Verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA regionale, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 4/2008, del progetto di gestione produttiva dell'ATE5, sito in località «Spinida» del Comune di Dubino (SO), della ditta Succetti Luciano s.r.l.**

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA  
ATTIVITÀ ESTRATTIVE E DI BONIFICA

Omissis

Decreta

1. di escludere, in relazione alle considerazioni riportate in premessa, dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i., il progetto di gestione produttiva dell'ATE5, sito in località «Spinida» del Comune di Dubino, presentato dalla ditta Succetti Luciano s.r.l. (c.f. 0007390144), con sede legale in Chiavenna (SO) via Rezia, 30, subordinando l'efficacia del presente atto all'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate, che dovranno essere recepite nel progetto di gestione produttiva dell'ATE e nel provvedimento autorizzativo all'esercizio della cava, ferma restando l'acquisizione degli ulteriori pareri e autorizzazioni previsti dalle normative in materia di tutela ambientale e territoriale:

### Valutazione di incidenza

Ai sensi dell'art. 5 d.P.R. 357/97, dovrà essere eseguita la valutazione di incidenza, in quanto l'ATE5, in argomento è posto ad una distanza di circa 200 mt. dal S.I.C. IT2040042 «Pian di Spagna e Lago di Mezzola»;

### Atmosfera

a) Per il contenimento delle emissioni diffuse generate dalla coltivazione, dalla lavorazione e dalla movimentazione del materiale inerte devono essere praticate:

- I) operazioni programmate di umidificazione e pulizia dei piazzali;
- II) azioni di mitigazione delle polveri generate dai mezzi di movimentazione del materiale, quali la copertura, se tecnicamente fattibile, del materiale trasportato, o interventi di lavaggio e/o nebulizzazione dei mezzi stessi.

b) Il gestore dovrà attuare tali operazioni di mitigazione dell'inquinamento atmosferico generato da polveri diffuse, con particolare attenzione alle zone più critiche dell'Ambito, quali quelle prossime ad abitazioni o all'uscita dei mezzi.

c) Entro un mese dalla notifica del presente decreto deve essere predisposto un piano di monitoraggio per l'inquinamento atmosferico. I punti, la frequenza e le modalità di misura devono essere concordati con la Provincia di Sondrio e con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente. Dovranno in ogni caso essere previste misure con frequenza almeno semestrale.

### Acque

#### 2.1 Acque superficiali

a) L'eventuale scarico delle acque di lavaggio raccolte e trattate dovrà assicurare il rispetto dei valori limite del d.lgs. 152/06. Secondo quanto disposto dall'art. 101, comma 5, del d.lgs. 152/06, i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali contenenti le sostanze indicate ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'Allegato 5 relativo alla Parte Terza del d.lgs. 152/06, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi, per adeguarli ai limiti previsti.

#### 2.2 Acque sotterranee

a) Le aree su cui saranno collocati gli impianti di trattamento dei materiali inerti dovranno essere realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti.

b) Eventuali recipienti fissi e mobili di sostanze potenzialmente inquinanti, quali ad esempio carburanti, oli e bitumi, devono essere provvisti di accessori e dispositivi atti a effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento, rispettando le prescrizioni in termini di prevenzione degli incendi.

c) Qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso, per quanto possibile, a secco.

d) Entro un mese dalla notifica del presente decreto deve essere predisposto un piano di monitoraggio delle acque di falda. Le modalità e la frequenza di svolgimento delle analisi dovranno essere concordate in sede autorizzativa con la Provincia di Brescia e con l'ARPA. La frequenza delle analisi dovrà comunque essere almeno semestrale, salvo diverse disposizioni più restrittive. Le analisi dovranno essere effettuate sulla rete di piezometri attualmente esistente, salvo diverse indicazioni della Provincia o dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente. I risultati di tali analisi dovranno essere inviate alla Provincia di Brescia e all'ARPA.

#### Rumore

a) L'Azienda è tenuta a rispettare i limiti di immissione ed emissione, nonché i valori limite differenziali previsti dal d.p.c.m. 1 marzo 1991.

b) Entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione provinciale all'esercizio dell'attività estrattiva, la ditta dovrà effettuare una Valutazione di Impatto Acustico, da realizzarsi nel rispetto delle modalità previste dal d.m. del 16 marzo 1998, i cui risultati dovranno essere trasmessi agli Enti competenti. Tale campagna di misura dovrà consentire di verificare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonora. I punti di rilievo dovranno essere decisi in accordo con ARPA. Qualora la suddetta valutazione evidenziasse il superamento dei limiti imposti dal Piano di Zonizzazione Acustica, la ditta dovrà presentare, entro i successivi tre mesi, un Piano di Risanamento acustico, redatto in conformità con quanto previsto dalla d.g.r. n. 6906/01.

#### Suolo

a) Le eventuali operazioni di carico, scarico e movimentazione di sostanze liquide potenzialmente pericolose devono essere condotte in modo da evitare che tali sostanze possano permeare nel suolo.

b) La ditta deve segnalare tempestivamente agli Enti competenti ogni eventuale incidente o altro evento eccezionale che possa causare inquinamento del suolo.

#### Rifiuti

a) Le aree interessate a qualsiasi titolo da rifiuti liquidi, dovranno essere impermeabilizzate, e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti; i recipienti fissi e mobili di rifiuti liquidi devono essere provvisti di accessori e dispositivi atti a effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento.

#### Viabilità

a) Nel caso in esame la viabilità non produce effetti significativi.

#### Recupero ambientale

a) Il recupero ambientale al termine dell'attività dovrà essere realizzato conformemente a quanto previsto dal Piano Cave della provincia di Sondrio.

b) Al termine dei lavori le aree di servizio devono essere riorganizzate in funzione delle attività produttive. Alla base dell'area estrattiva dovrà essere realizzato un vallo paramassi. La destinazione finale sarà a uso naturalistico.

2. Di trasmettere il seguente decreto alla ditta Succetti Lucia-no s.r.l., alla Provincia di Sondrio e al Comune di Dubino (SO).

3. Di provvedere alla pubblicazione della sola parte dispositiva del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

4. Di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del presente atto sul sito web [www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia](http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia).

5. Di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza,

ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il dirigente dell'Unità Organizzativa  
Gianni Ferrario

(BUR20090118)

**D.d.u.o. 23 novembre 2009 - n. 12324**

**Verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA regionale, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 152/06, così come modificato dal d.lgs. n. 4/2008, del progetto di gestione produttiva dell'ATEg11, sito in località «Bosisio» del Comune di Rudiano (BS)**

(5.0.0)

#### IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA ATTIVITÀ ESTRATTIVE E DI BONIFICA

Omissis

Decreta

1. Di escludere, in relazione alle considerazioni riportate in premessa, dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i., il progetto di gestione produttiva dell'ATEg11, sito in località «Bosisio» del Comune di Rudiano, presentato dalla ditta Cava di Rudiano s.r.l. (c.f. 02376950982), con sede legale in località Bosisio, a Rudiano (BS), subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate, che dovranno essere recepite nel provvedimento autorizzativo all'esercizio della cava, ferma restando l'acquisizione degli ulteriori pareri e autorizzazioni previsti dalle normative in materia di tutela ambientale e territoriale:

#### PRESCRIZIONI

##### 1. Atmosfera

a) Per il contenimento delle emissioni diffuse generate dalla coltivazione, dalla lavorazione e dalla movimentazione del materiale inerte devono essere praticate:

- I. operazioni programmate di umidificazione e pulizia dei piazzali;
- II. azioni di mitigazione delle polveri generate dai mezzi di movimentazione del materiale, quali la copertura, se tecnicamente fattibile, del materiale trasportato, o interventi di lavaggio e/o nebulizzazione dei mezzi stessi.

b) Il gestore dovrà attuare tali operazioni di mitigazione dell'inquinamento atmosferico generato da polveri diffuse, con particolare attenzione alle zone più critiche dell'Ambito, quali quelle prossime ad abitazioni o all'uscita dei mezzi.

##### 2. Acque

###### 2.1 Acque superficiali

a) L'eventuale scarico delle acque di lavaggio raccolte e trattate dovrà assicurare il rispetto dei valori limite del d.lgs. 152/06. Secondo quanto disposto dall'art. 101, comma 5, del d.lgs. 152/06, i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali contenenti le sostanze indicate ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'Allegato 5 relativo alla Parte Terza del d.lgs. 152/06, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi, per adeguarli ai limiti previsti.

b) Ai sensi dell'art. 3 del regolamento regionale n. 4 del 26 marzo 2006, dovrà essere realizzato un adeguato progetto per la separazione, la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia per le aree destinate al carico e alla distribuzione dei carburanti e per le aree in cui sono svolte attività di produzione di calcestruzzo, qualora le superfici scolanti, così come definite dall'art. 2 del citato regolamento 4, superino i 2.000 m<sup>2</sup>.

###### 2.2 Acque sotterranee

a) Le aree su cui sono collocati gli impianti di trattamento dei materiali inerti devono essere realizzate su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli eventuali sversamenti, in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti.

b) Eventuali recipienti fissi e mobili di sostanze potenzialmente inquinanti, quali ad esempio carburanti, oli e bitumi, devono essere provvisti di accessori e dispositivi atti a effettuare in con-

dizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento, rispettando le prescrizioni in termini di prevenzione degli incendi.

c) Qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso, per quanto possibile, a secco.

d) Entro un anno dall'inizio dell'attività estrattive, dovranno essere realizzati 2 ulteriori piezometri per il monitoraggio qualitativo della falda, di cui uno a monte e uno a valle piezometrica dell'Ambito. Le analisi qualitative e quantitative sulle acque di falda devono essere realizzate con le modalità previste dall'articolo 23 della Normativa Tecnica del Piano Cave della provincia di Brescia.

### 3. Rumore

a) L'Azienda è tenuta a rispettare i limiti di immissione ed emissione, previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Rudiano.

b) Entro un anno dall'avvio dell'attività estrattiva, la ditta dovrà effettuare una Valutazione di Impatto Acustico, da realizzarsi nel rispetto delle modalità previste dal d.m. del 16 marzo 1998, i cui risultati dovranno essere trasmessi agli Enti competenti. Tale campagna di misura dovrà consentire di verificare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonora. I punti di rilievo dovranno essere decisi in accordo con ARPA. Qualora la suddetta valutazione evidenziasse il superamento dei limiti imposti dal Piano di Zonizzazione Acustica, la ditta dovrà presentare, entro i successivi tre mesi, un Piano di Risanamento acustico, redatto in conformità con quanto previsto dalla d.g.r. n. 6906/01.

### 4. Suolo

a) Le eventuali operazioni di carico, scarico e movimentazione di sostanze liquide potenzialmente pericolose devono essere condotte in modo da evitare che tali sostanze possano permeare nel suolo.

b) Qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso, per quanto possibile, a secco.

c) La ditta deve segnalare tempestivamente agli Enti competenti ogni eventuale incidente o altro evento eccezionale che possa causare inquinamento del suolo.

### 5. Rifiuti

a) Le aree interessate a qualsiasi titolo da rifiuti liquidi, dovranno essere impermeabilizzate, e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti; i recipienti fissi e mobili di rifiuti liquidi devono essere provvisti di accessori e dispositivi atti a effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento.

### 6. Paesaggio

a) Dovrà essere realizzata un'adeguata barriera vegetale lungo tutto il perimetro dell'ATE, con funzione mitigativa anche dell'impatto visivo dell'attività.

### 7. Flora e fauna

a) In merito al Sito d'Importanza Comunitaria SIC «IT2060014 - Boschetto della Cascina Campagna», si domanda all'Ente Gestore (Parco dell'Oglio Nord) la richiesta, se ritenuta necessaria, dell'avvio della procedura di Valutazione d'Incidenza, relativamente al progetto in esame.

### 8. Recupero ambientale

a) Il recupero ambientale al termine dell'attività dovrà essere realizzato conformemente a quanto previsto dal Piano Cave della provincia di Brescia.

b) La destinazione finale sarà a uso naturalistico e/o ricreativo e a verde pubblico attrezzato, come previsto nel piano di coordinamento comunale.

2. Di trasmettere il seguente decreto: alla ditta Cava di Rudiano s.r.l., alla Provincia di Brescia, al Comune di Rudiano (BS) e al Parco dell'Oglio Nord.

3. Di provvedere alla pubblicazione della sola parte dispositiva del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

4. Di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del presente atto sul sito web [www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia](http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia).

5. Di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale

Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

(BUR20090119)

**D.d.u.o. 23 novembre 2009 - n. 12359**

**Verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA regionale, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 4/2008, della variante al progetto di gestione produttiva dell'ATEp56 a seguito della collocazione di un impianto di frantumazione e vagliatura di materiale inerte in loc. «Valdimonte» del Comune di Novate Mezzola (SO), della ditta Novamin S.p.A.**

(5.3.5)

#### IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA ATTIVITÀ ESTRATTIVE E DI BONIFICA

Richiamati

– il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale», così come modificato dal d.lgs. 16 gennaio 2008 n. 4;

– la l.r. 3 settembre 1999, n. 20 «Norme in materia d'impatto ambientale», come modificata dall'art. 3 della l.r. 24 marzo 2003, n. 3;

– la Direttiva del Consiglio della Comunità Europee n. 85/337/CEE del 27 giugno 1985, concernente la Valutazione dell'Impatto Ambientale (VIA) di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalle direttive 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e 3/35/CE del Consiglio del 26 maggio 2003;

– il decreto del direttore generale della Tutela Ambientale n. 2624 del 5 maggio 1999 avente per oggetto: «Verifica di VIA ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 12 aprile 1996 – Applicabilità, nell'ambito del procedimento amministrativo relativo alle cave e alle torbiere, del metodo approvato con d.d.g. n. 1105 del 25 febbraio 1999, modificato»;

– la d.g.r. n. 8/3667 del 28 novembre 2006 «Determinazioni in merito all'espletamento delle procedure previste dalla vigente normativa in materia di Valutazione dell'Impatto Ambientale nell'ambito dei procedimenti autorizzativi connessi all'attività estrattiva di cava»;

– la d.g.r. n. 8/8210 del 13 ottobre 2008 «Modifica ed integrazione della d.g.r. n. 3667/2006: Determinazioni in merito all'espletamento delle procedure previste dalla vigente normativa in materia di Valutazione dell'Impatto Ambientale nell'ambito dei procedimenti autorizzativi connessi all'attività estrattiva di cava.»;

Vista la richiesta di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA regionale presentata in data 26 agosto 2009, prot. reg. n. 16011, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 152/2006, e s.m.i., dalla ditta Novamin S.p.A. (c.f. n. 00793570144), con sede in Novate Mezzola (SO), via al Lido, 14, relativa alla realizzazione di un impianto mobile per la frantumazione primaria e secondaria e vagliatura del materiale inerte, all'interno dell'ATEp56 in località «Valdimonte» del Comune di Novate Mezzola (SO);

Rilevato che l'impianto in argomento è composto da tre gruppi preassemblati posizionati sul terreno con apposite piattaforme metalliche che non prevedono alcun fondazione né la realizzazione di opere murarie, al fine di consentire un rapido smantellamento e rimozione dello stesso;

Accertato che la ditta Novamin S.p.A. ha provveduto a pubblicare la presentazione della domanda di cui sopra sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 34 del 26 agosto 2009;

Accertato che la domanda medesima è stata depositata al Comune di Novate Mezzola, ai fini della pubblicazione all'Albo pretorio, in data 26 agosto 2009, prot. com. n. 3565;

Dato atto che l'ATEp56, in cui è previsto la collocazione dell'impianto in argomento, è inserito nel piano cave della Provincia di Sondrio, settori merceologici della sabbia, ghiaia e pietrisco, approvato con d.c.r. n. VIII/357 del 20 marzo 2007;

Rilevato che la realizzazione dell'impianto sopracitato nell'ATEp56 costituisce variante al progetto di gestione produttiva dell'ATEp56 già approvato, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 14/98, dalla Provincia di Sondrio con delibera della Giunta provinciale n. 20 del 21 gennaio 2009;

Richiamata la propria nota prot. n. 18674 dell'1 agosto 2008 dalla quale risulta l'esclusione dall'assoggettamento a VIA del progetto di gestione produttiva dell'ATEp56, poi approvato dalla Provincia di Sondrio;

Preso atto che l'ATEp56 in argomento è sito ad una distanza di circa 600 m del S.I.C. «Val Codera» IT2040018 e che il progetto di gestione produttiva dell'ATE, approvato dalla Provincia di Sondrio, era stato preventivamente sottoposto, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 357/97, a valutazione di incidenza, da parte della Comunità Montana della Valchiavenna, ente gestore del S.I.C., risultata favorevole come si evince dal decreto n. 15 del 15 settembre 2008;

Vista la nota, prot. n. 4208 del 10 ottobre 2008, pervenuta via fax in data 14 ottobre 2009, prot. reg. 19388, con la quale il Comune di Novate Mezzola ha espresso il seguente parere: «L'Amministrazione comunale è del parere che l'istanza di installazione di impianti di frantumazione all'interno dell'ATEp56 Valdimonte sia inammissibile e non possa essere in alcun modo accolta, e rinnova l'istanza formulate di annullamento in via di autotutela del progetto già approvato, e di riapertura dei termini per la presentazione di osservazioni, da parte del pubblico, all'attuale istanza di Novamin S.p.A.»;

Viste le seguenti osservazioni fatte pervenire tramite il Comune di Novate Mezzola, in allegato al fax della nota sopra richiamata e ritrasmesse con successiva nota comunale n. 4217 del 12 ottobre 2007, prot. reg. 20097 del 12 ottobre 2009:

- Comitato a Salvaguardia da Insediamenti Nocivi;
- Gruppo di cittadini della frazione Mezzolpiano;
- Associazione WWF Valtellina e Valchiavenna;
- Circolo Legambiente Valchiavenna;
- Consorzio Vicinanze Alpe Campo;
- Osservazione del sig. Colzada Massimo;

- sottoscrizione di 249 firmatari cittadini di Novate Mezzola in opposizione alla realizzazione del progetto di realizzazione dell'impianto presentato dalla ditta Novamin S.p.A.;

Rilevato che le osservazioni fatte pervenire dal Comune di Novate Mezzola si riferiscono principalmente:

- alla mancata partecipazione al procedimento da parte dei soggetti interessati;
- alla richiesta di annullamento del provvedimento con il quale è stato approvato il progetto di gestione produttiva dell'ATE;
- alla contestazione della procedura seguita nell'espletamento della prima verifica di assoggettabilità;
- ai contenuti dello studio preliminare ambientale riferiti in particolare alla valutazione del cumulo degli effetti, al sovradimensionamento dell'impianto, al prelievo e allo scarico delle acque di lavorazione, all'alimentazione dell'impianto e agli impatti sulle componenti «rumore», «atmosfera», «paesaggio» e «viabilità»;
- alla previsione del piano cave che caratterizza l'ATEp56 come sola area estrattiva senza prevedere aree di servizio;

Rilevato che l'impianto in argomento verrebbe realizzato a supporto dell'attività estrattiva di pietrisco nella cava, compresa nell'ATEp56, autorizzata, ai sensi dell'art. 12 della l.r. 14/98, con determina dirigenziale n. 12/09 del 9 settembre 2009, sui mappali nn. 273 - 276 - 284 e 285 del foglio n. 41, per la durata di anni 2 e per un quantitativo totale di mc 117.500;

Considerato che la collocazione degli impianti di lavorazione dei materiali di cava negli stessi ambiti territoriale estrattivi (ATE), da cui provengono, risponde alla finalità di limitare l'impatto sul sistema viabilistico generale, sui trasporti e sull'interessamento di ulteriori aree, che verrebbe sicuramente accentuato qualora le necessarie pratiche di lavorazione dei materiali di cava dovessero essere esercitate in siti distanti dai luoghi di estrazione;

Rilevato che nella convenzione, di cui all'art. 15 della l.r. 14/98, cui era subordinata il rilascio dell'autorizzazione provinciale 12/09, sottoscritta in data 27 agosto 2009 dal Comune di Novate Mezzola e dalla ditta Novamin S.p.A. veniva previsto, all'art. 9, quanto segue «Qualsiasi attività di frantumazione e vagliatura *in loco* dovrà essere autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Il Comune si riserva il diritto di sospendere i lavori qualora la ditta non rispetti quanto contenuto nell'atto autorizzativo e nella presente convenzione e comunque in tutti i casi previsti dalle vigenti leggi in materia»;

Esaminata la documentazione, allegata alla domanda presentata, secondo il metodo di cui al decreto del Direttore Generale della Tutela Ambientale n. 262 del 5 maggio 1999 e i criteri stabiliti nell'alleg. III della direttiva 85/337/CE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e nell'alleg. V al d.lgs. n. 4/2008;

Rilevato che dallo studio d'incidenza sul SIC, contenuto nella documentazione presentata dalla ditta, non emergono interferenze ulteriori alle specie tutelate e che lo studio prende in considerazione l'impatto del rumore anche sulla fauna selvatica, in particolare sugli uccelli e su alcune specie di rapaci notturni, tra cui il Gufo reale», che potrebbe transitare occasionalmente sull'area di cava;

Considerato comunque che la Comunità Montana della Valchiavenna, ente gestore del S.I.C. dovrà integrare, se necessario, la propria precedente valutazione conclusa con il proprio decreto 15/2009, con specifico riferimento all'impianto di frantumazione e di vagliatura; tale integrazione dovrà essere acquisita dalla competente amministrazione pubblica, in sede di autorizzazione;

Constatato che la variante al progetto di gestione dell'ATEp56, già approvato e già soggetto a suo tempo a verifica di assoggettabilità a VIA, consistente nella realizzazione dell'impianto sopra richiamato, non comporta modifiche volumetriche e areali tali da superare le soglie dimensionali di 20 ha e di 500.000 mc annui, richiamate al punto 1.III della d.g.r. 3667/2006, che assoggettano il progetto di coltivazione della cava, a VIA regionale dal momento che il suddetto impianto mobile verrà collocato nelle attuali aree di stoccaggio;

Visto il comma 5 dell'art. 20 del d.lgs. n. 152/2006, e successive modifiche, che prevede, qualora il progetto non abbia impatti ambientali significativi o non costituisca modifica sostanziale, l'esclusione della procedura di valutazione ambientale, imparando, se il caso, le necessarie prescrizioni;

Rilevato che dalla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA della variante del progetto dell'ATEp56 con la collocazione di un impianto mobile per la frantumazione e vagliatura all'interno dell'area di cava autorizzata alla ditta Novamin S.p.A. è emerso quanto segue, in relazione a quanto segnalato dal Comune di Novate Mezzola e dalle Associazioni sopracitate:

- non risultano, anche sotto il profilo del cumulo con altri progetti o situazioni in atto, elementi tali da disporre l'assoggettamento a VIA del progetto di installazione di un impianto mobile per il trattamento del materiale inerte all'interno dell'area di cava;
- l'annullamento degli atti formali, la cui approvazione ha comportato l'acquisizione di diritti a favore della ditta Novamin, andava richiesto da parte del Comune secondo i tempi e le procedure della giustizia amministrativa;

- ai fini della partecipazione pubblica si precisa che la variante del progetto in esame è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 26 agosto 2009 e sul SILVIA, sito ufficiale della Regione Lombardia sul procedimento di Valutazione degli Impatti Ambientali, e che le esternazioni di alcuni Comitati formalizzate con note scritte costituiscono prova della presa di conoscenza della variante medesima da parte della cittadinanza;

- le restanti osservazioni, sopra richiamate, trasmesse dal Comune di Novate Mezzola nella propria nota prot. n. 4208 del 10 ottobre 2008, e nell'ulteriore documentazione fatta pervenire, riguardano tematiche e aspetti tecnici che possono essere compiutamente disciplinati in sede di approvazione della variante del progetto di gestione produttivo dell'ambito territoriale estrattivo e di rilascio delle autorizzazioni previste dalle leggi vigenti anche sulla base delle prescrizioni ed indicazioni riportate nel dispositivo del presente atto;

- nella stessa convenzione sottoscritta, ai sensi dell'art. 15 della l.r. 14/98, tra Comune di Novate Mezzola e ditta autorizzata, all'art. 9 è disciplinata l'attività di frantumazione e vagliatura e la presente verifica non pregiudica quanto il Comune si è riservato né l'obbligo di acquisire le necessarie autorizzazioni ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

Ritenuto di stabilire che l'impianto mobile di lavorazione in argomento, da considerare come struttura di servizio temporanea connessa all'attività estrattiva, dovrà essere smantellato e ricollocato, al di fuori dell'ATEp56, entro il 30 giugno 2012;

Ritenuto di dare atto che nell'impianto in argomento dovrà essere lavorato il solo materiale di cava estratto nell'ATEp56 e l'eventuale materiale residuo estratto nel vicino ATEp55 di proprietà della medesima ditta Novamin S.p.A.;

Ritenuto, pertanto, di escludere la variante del progetto dell'ATEp56, sito in Comune di Novate Mezzola, a seguito di collocazione di un impianto mobile di frantumazione e vagliatura, al-

l'assoggettamento a Valutazione di Impatto Ambientale determinando, ai sensi del comma 5 dell'art. 20 del d.lgs. n. 152/2006, e s.m.i., le prescrizioni riportate nel dispositivo del presente atto;

Vista la legge 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Vista la d.g.r. 27 giugno 2008 n. 7531, «II Provvedimento Organizzativo 2008»;

#### Determina

1) di escludere, per le considerazioni riportate in premessa, dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i., la variante al progetto di gestione produttiva dell'ATEp56, richiesta dalla ditta Novamin S.p.A. (c.f. n. 00793570144), con sede in Novate Mezzola, via al Lido, 14, consistente nella collocazione di un impianto mobile per la frantumazione e vagliatura all'interno dell'ATEp56, sito in località «Valdimonte» del Comune di Novate Mezzola, il cui progetto di gestione produttiva, è già stato approvato dalla Provincia di Sondrio con determina dirigenziale n. 20 del 21 gennaio 2009;

2) di subordinare l'efficacia del presente provvedimento al rispetto delle prescrizioni di seguito riportate che dovranno essere recepite nei provvedimenti relativi all'esercizio dell'attività estrattiva di cava rilasciati dall'Amministrazione Provinciale, fermo restando l'acquisizione preventiva degli ulteriori pareri e autorizzazioni previsti dalle materie di tutela ambientale e territoriale:

### PRESCRIZIONI

#### Valutazione di incidenza

L'installazione dell'impianto di frantumazione e vagliatura all'interno dell'ATEp56 comporta una variante al progetto di gestione produttiva dell'ATE precedentemente approvato.

Dovranno essere recepite nel successivo atto rilasciato dalla Provincia di Sondrio le eventuali prescrizioni della Comunità Montana della Valchiavenna, ente gestore del S.I.C. richiamato in premessa, nel caso di integrazione della valutazione già espletata e conclusa con il proprio precedente decreto n. 15/2008.

#### Atmosfera

a. Per il contenimento delle emissioni diffuse generate dalla lavorazione e dalla movimentazione del materiale inerte devono essere praticate:

- I) operazioni programmate di umidificazione e pulizia dei piazzali;
- II) azioni di mitigazione delle polveri generate dai mezzi di movimentazione del materiale, quali la copertura, se tecnicamente fattibile, del materiale trasportato, e interventi di lavaggio e nebulizzazione dei mezzi stessi.

Il gestore dovrà attuare tali operazioni di mitigazione dell'inquinamento atmosferico generato da polveri diffuse, con particolare attenzione alle zone più critiche dell'Ambito, quali quelle prossime ad abitazioni e all'uscita dei mezzi.

b. L'impianto dovrà essere dotato di nebulizzazione per l'abbattimento delle polveri fini durante la fase di trattamento del materiale inerte.

c. Le emissioni in atmosfera generate dagli impianti dovranno rispettare, limitatamente alle sostanze utilizzate o derivanti dal ciclo produttivo, i limiti previsti dall'Allegato I alla Parte V del d.lgs. 152/06 e s.m.i.

#### Acque

##### Acque superficiali

a. L'eventuale scarico delle acque di lavaggio raccolte e trattate dovrà assicurare il rispetto dei valori limite del d.lgs. 152/06. Secondo quanto disposto dall'art. 101, comma 5, del d.lgs. 152/06, i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali contenenti le sostanze indicate ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'Allegato 5 relativo alla Parte Terza del d.lgs. 152/06, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi, per adeguarli ai limiti previsti.

b. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento regionale n. 4 del 26 marzo 2006, dovrà essere realizzato un adeguato progetto per la

separazione, la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia per le aree destinate al carico e alla distribuzione dei carburanti, qualora le superfici scolanti, così come definite dall'art. 2 del citato regolamento 4, superino i 2.000 m<sup>2</sup>.

##### Acque sotterranee

a. Nelle aree su cui saranno collocati gli impianti di trattamento dei materiali inerti dovrà essere realizzata un'impermeabilizzazione temporanea, munita di un sistema di raccolta degli eventuali sversamenti, in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti.

b. Eventuali recipienti fissi e mobili di sostanze potenzialmente inquinanti, quali ad esempio carburanti, oli e bitumi, devono essere provvisti di accessori e dispositivi atti a effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento, rispettando le prescrizioni in termini di prevenzione degli incendi.

c. Qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso, per quanto possibile, a secco.

##### Rumore

a. L'Azienda è tenuta a rispettare i limiti di immissione ed emissione previsti dal Piano di Zonizzazione - Acustica del Comune di Novate Mezzola dal d.p.c.m. 1 marzo 1991.

A tal fine dovranno essere installati presidi antirumore, quali pannelli fonoassorbenti e camice di contenimento del rumore, con l'uso di tecnologie impiegabili nel sito in argomento.

b. Entro un anno dall'avvio dell'attività estrattiva, la ditta dovrà effettuare una Valutazione di impatto acustico, da realizzarsi nel rispetto delle modalità previste dal d.m. del 16 marzo 1998, i cui risultati dovranno essere trasmessi agli Enti competenti. Tale campagna di misura dovrà consentire di verificare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonora, nonché il rispetto dei valori limite differenziali. I punti di rilievo dovranno essere decisi in accordo con ARPA. Qualora la suddetta valutazione evidenziasse il superamento dei limiti imposti dal Piano di Zonizzazione Acustica, la ditta dovrà presentare, entro i successivi tre mesi, un Piano di Risanamento acustico, redatto in conformità con quanto previsto dalla d.g.r. n. 6906/01 e prevedendo, se necessario, anche l'integrazione dei presidi di cui alla precedente lettera a).

c. Nella fase di rilascio delle successive autorizzazioni dovrà essere stabilito l'orario giornaliero di esercizio dell'impianto.

##### Suolo

a. Le eventuali operazioni di carico, scarico e movimentazione di sostanze liquide potenzialmente pericolose devono essere condotte in modo da evitare che tali sostanze possano permeare nel suolo.

b. La ditta deve segnalare tempestivamente agli Enti competenti ogni eventuale incidente o altro evento eccezionale che possa causare inquinamento del suolo.

##### Rifiuti

a. Le aree interessate a qualsiasi titolo da rifiuti liquidi, dovranno essere impermeabilizzate, e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti; i recipienti fissi e mobili di rifiuti liquidi devono essere provvisti di accessori e dispositivi atti a effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento.

##### Paesaggio

a. Dovranno essere realizzate, adeguate misure di mitigazione dell'impatto visivo.

##### Ulteriori prescrizioni

a. L'impianto mobile di lavorazione in argomento dovrà essere smantellato e ricollocato, al di fuori dell'ATEp56, entro il 30 giugno 2012.

b. Nell'impianto in argomento dovrà essere lavorato il solo materiale di cava estratto nell'ATEp56 e l'eventuale materiale residuo estratto nel vicino ATEp55 di proprietà della medesima ditta Novamin S.p.A.;

3) di trasmettere il seguente decreto alla ditta Novamin S.p.A., alla Provincia di Sondrio, alla Comunità Montana della Valchiavenna (SO) e al Comune di Novate Mezzola (SO);

4) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5) di provvedere altresì alla pubblicazione del presente atto sul sito web [www.cartografia.regionale.it/silvia](http://www.cartografia.regionale.it/silvia);

6) di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il dirigente dell'Unità Organizzativa:  
Gianni Ferrario

## D.G. Territorio e urbanistica

(BUR20090120)

(5.0.0)

**D.d.s. 18 novembre 2009 - n. 12133**

**Realizzazione di un porto turistico, di una zona ricettiva (ristorante, bar) e di una struttura interrata per ricovero barche e parcheggi auto in località Moregallo del Comune di Mandello del Lario (LC) – Verifica di assoggettabilità alla Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Proponente: Società Acquamarina s.r.l.**

### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE

Omissis

Decreta

1. di escludere dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto denominato: «Realizzazione di un porto turistico, di una zona ricettiva (ristorante, bar) e di una struttura interrata per ricovero barche e parcheggi auto in località Moregallo del Comune di Mandello del Lario», secondo la soluzione progettuale indicata negli elaborati prodotti dal Proponente, a condizione che siano ottemperate le seguenti prescrizioni, che dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti di autorizzazione e approvazione del progetto in parola:

- a) durante la fase di cantiere e di esercizio dell'opera dovranno essere adottate tutte le soluzioni tecniche più idonee atte a minimizzare gli impatti generati ed a garantire la massima tutela di suolo e sottosuolo, atmosfera, acque superficiali, nonché le condizioni di sicurezza degli addetti ai lavori;
- b) i lavori non dovranno comportare un aumento della torbidità delle acque, tale da interferire negativamente sull'ambiente lacuale e sulla ittiofauna esistente;
- c) l'inserimento paesaggistico dell'intervento dovrà essere verificato, in sede di autorizzazione ai sensi d.lgs. 42/04, dalla competente struttura dal Comune di Mandello del Lario, nel rispetto dei criteri ed indirizzi per la tutela e valorizzazione dei laghi lombardi di cui alla d.g.r. 16 gennaio 2008, n. 6447; a tale scopo dovrà essere prodotta una relazione sugli effetti paesaggistici del progetto, che tra l'altro dovrà fornire precise indicazioni in merito alla presenza di aree di particolare pregio ambientale ed alle opere di mitigazione da adottare;
- d) le gettate di calcestruzzo in acqua dovranno essere eseguite con la tecnica del tubo sommerso senza prevedere l'utilizzo di additivi coesivi inquinanti;
- e) si dovrà predisporre, nelle successive fasi di approfondimento e sviluppo progettuali, le indagini geotecniche, geomeccaniche ed idrogeologiche previste dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni, approvate con d.m. 14 gennaio 2008. Tali indagini dovranno accertare:
  - i principali parametri fisici ed i valori relativi alla portanza ed ai cedimenti dei terreni di fondazione delle opere in progetto;
  - le principali caratteristiche della falda freatica (soggiacenza, oscillazioni stagionali, direzione di deflusso, condizioni di vulnerabilità), nonché la compatibilità degli interventi con lo stato di vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee, fornendo altresì precise indicazioni in merito al sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche;
  - le condizioni di stabilità dei fondali lacuali e le caratteristiche geotecniche esistenti;
- f) le operazioni di scavo nei terreni di copertura dovranno:
  - essere eseguite con estrema cautela onde evitare il rischio di attivare fenomeni di dissesto in relazione soprattutto alla presenza della ex strada provinciale in corrispondenza del confine di monte dell'area in esame;
  - prevedere necessariamente la messa in opera di interventi di consolidamento e di sostegno preventivo del fronte di scavo e di regimazione idraulica, sulla base della situazione geotecnica ed idrogeologica rilevata con le predette indagini, allo scopo di garantire la sicurezza durante i lavori;

- g) si dovrà valutare l'opportunità di realizzare a sostegno della parete di scavo una paratia berlinese in micropali e tiranti;
- h) si dovrà predisporre, preventivamente alla progettazione esecutiva, un'analisi delle condizioni di stabilità del versante fortemente inclinato esistente a monte, nel settore meridionale dell'area di intervento ed il livello di rischio esistente in relazione alla destinazione ad uso pubblico dell'area in oggetto; tale analisi dovrà essere corredata da una descrizione degli interventi di messa in sicurezza eventualmente necessari per la mitigazione del rischio (disgaggi, reti, chiodature, opere di sostegno, ecc.), anche apportando eventuali modifiche alle opere progettuali adottate;
- i) si dovranno indicare le soluzioni progettuali adottate (opere di impermeabilizzazione, ecc.) per garantire l'agibilità delle strutture e dei manufatti interrati e seminterrati in progetto (fabbricati, parcheggi, ricovero barche) in condizione di massima escursione delle acque del Lago di Como (dati idrometrici della stazione di Malgrate);
- j) si dovrà verificare che il sistema di ancoraggio dei pontili in progetto risulti adeguatamente dimensionato al fine di contrastare l'azione delle spinte trasmesse dalle strutture galleggianti, tenuto conto in particolare che l'opera è soggetta a forze di trazione e di sollevamento da parte del moto ondosio, delle oscillazioni del livello lacuale e del vento;
- k) si dovrà valutare l'opportunità di avvalersi dell'assistenza tecnica di subacquei esperti per la messa in opera dei corpi morti, al fine di garantire la loro collocazione sul fondale lacuale nelle migliori condizioni di stabilità;
- l) in fase di progettazione esecutiva si dovrà valutare la possibilità di ridisegnare e calibrare la modalità di accesso alla nuova area turistico/ricreativa in modo tale da migliorare l'accesso stesso e la fruizione dell'area medesima;
- m) si dovrà provvedere a piantumare essenze forestali autoctone lungo il ciglio stradale a fianco dei posti auto esterni in progetto, al fine di predisporre una cortina di verde, che comunque non dovrà ostruire i coni visuali verso il lago;
- n) si dovrà realizzare il pontile più a sud con andamento perpendicolare alla costa (conformemente agli altri pontili) e non parallelo alla stessa come previsto nel progetto in esame, in modo tale che il porto assuma al termine dei lavori una configurazione finale «a pettine»;
- o) si dovranno realizzare i pontili con le seguenti modalità:  
 - utilizzando materiali quali legno, acciaio, ecc. (evitando il cemento), con forme semplici e contenute, al fine di non alterare il quadro naturale costiero di notevole pregio ambientale;  
 - adottando colorazioni coerenti con quelli impiegate in altre situazioni del contesto lacuale del Lario;
- p) si dovrà realizzare la piattaforma a lago nella zona nord (all'inizio del pontile frangiflutti), con materiali e colori identici a quelli previsti per i pontili e i frangiflutti galleggianti;
2. la Provincia di Lecco, in qualità di Autorità competente all'approvazione del progetto in parola, è tenuta a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 1, così come recepite nel provvedimento di approvazione, e a segnalare tempestivamente alla Struttura VIA eventuali inadempimenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del d.lgs. 152/06;
3. di trasmettere copia del presente decreto a:  
 - Società Acquamarina s.r.l., con sede in Mariano Comense - via S. Francesco 19 - Proponente;  
 - Provincia di Lecco;  
 - Comune di Mandello del Lario (LC);
4. di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito web [www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia](http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia);
5. di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni

dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il dirigente: Filippo Dadone

(BUR20090121)

**D.d.s. 18 novembre 2009 - n. 12135**

(5.0.0)

**Progetto di ampliamento di un allevamento avicolo (tacchini da carne), per una capacità complessiva di 16.537 capi, in via Dottorina civ. 211, frazione Gozzolina, nel Comune di Castiglione delle Stiviere (MN) – Proponente: Azienda Agricola Allevamenti Tre Effe di Gerola Stefano – Castiglione delle Stiviere – Verifica di assoggettabilità alla Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi del d.lgs. 152/2006**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE

Omissis

Decreta

1. di escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale – ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 152/2006 – il progetto di ampliamento dell'allevamento avicolo (tacchini da carne), per una capacità complessiva di 16.537 capi, in via Dottorina civ. 211, frazione Gozzolina, nel Comune di Castiglione delle Stiviere (MN), secondo la soluzione progettuale indicata negli elaborati prodotti dalla proponente Azienda Agricola Allevamenti Tre Effe di Gerola Stefano, a condizione che siano ottemperate le seguenti prescrizioni, da recepirsi espressamente nei successivi provvedimenti autorizzativi o abilitativi:

- a) la vasca di stoccaggio dei reflui sia realizzata completamente fuori terra – come segnalato nel parere della ASL di Mantova prot. 47575 del 10 giugno 2009 – adottando sistemi di rilevazione automatici di eventuali perdite e/o fuoriuscite di liquami;
- b) in sede di rilascio del titolo abilitativo alla realizzazione, siano affinati e dettagliati esecutivamente, in accordo tra il proponente e l'amministrazione comunale:  
 - gli aspetti architettonici e tipologici delle strutture in progetto, tendendo a riproporre colorazioni, serramenti e coperture il più possibile coerenti con i caratteri estetici propri dell'edilizia rurale tradizionale, attraverso l'applicazione della metodologia di valutazione di cui alla d.g.r. 8 novembre 2002 n. 7/11045 [«Linee guida per l'esame paesistico dei progetti»];  
 - gli interventi di mitigazione ambientale, mediante la realizzazione lungo i tre lati dell'area interessata dai nuovi capannoni, di fasce arboree di larghezza, ove possibile, di almeno 15 m, composta da essenze autoctone e di altezza tale da mascherare l'impatto visivo generato dai nuovi manufatti e comunque non inferiore a 8 m;  
 - la formazione di macchie alberate nelle aree disponibili all'interno e al contorno del sedime dell'allevamento (compresi i fabbricati esistenti), in funzione di un aumento della potenzialità biologica locale;
- c) durante la fase di costruzione sia perseguita la massima limitazione delle emissioni di rumore, gas di scarico e polvere, adottando macchine adeguatamente silenziate e le normali cautele previste nella corretta gestione di un cantiere edile;
- d) la gestione delle strutture di essiccazione e stoccaggio delle deiezioni zootecniche (pollina) assicuri una costante manutenzione ed il controllo periodico della loro tenuta, ai fini della tutela del suolo e delle acque superficiali e sotterranee;
- e) il proponente predisponga ed attui un piano di monitoraggio:  
 - della soggiacenza e delle caratteristiche qualitative della falda freatica, mediante la perforazione di piezometri a monte e due a valle dell'impianto, per verificare l'assenza di contaminazioni dovute all'esercizio dell'attività zootecnica;  
 - delle emissioni in atmosfera e della propagazione di odori verso recettori sensibili in fase di esercizio, nonché almeno una campagna di verifica del clima acustico nell'intorno dell'impianto;
- f) presupposti e modalità di conduzione delle suddette azioni di monitoraggio siano definiti dal Proponente in accor-

do con ARPA Lombardia – Sede centrale, ed il Comune di Castiglione delle Stiviere, ai quali dovranno essere trasmessi (oltre che conservati presso l'azienda stessa) i relativi risultati, per la validazione e l'eventuale definizione di ulteriori interventi di mitigazione, di cui il Proponente provvederà alla tempestiva adozione;

g) si rammenta che nella realizzazione del progetto dovranno essere seguiti i criteri contenuti nelle linee guida «Criteri igienici e di sicurezza in edilizia rurale», approvate con decreto regionale n. 20109 del 29 dicembre 2005 (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – 3° Suppl. Straordinario al n. 6 del 10 febbraio 2006);

2. il Comune di Castiglione delle Stiviere è tenuto a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 1, così come recepite nei provvedimenti di autorizzazione/approvazione, e a segnalare tempestivamente alla Struttura VIA eventuali inadempimenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del d.lgs. 152/2006;

3. di provvedere alla trasmissione del presente decreto alla proponente Azienda Agricola Allevamenti Tre Effe di Gerola Stefano, al Comune di Castiglione delle Stiviere ed alla Provincia di Mantova;

4. di provvedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto;

5. di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito web [www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia](http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia);

6. di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il dirigente: Filippo Dadone

(BUR20090122)

**D.c.s. 18 novembre 2009 - n. 12138**

**Derivazione di acqua pubblica dalle sorgenti «Lifret e Muri-schi» ad uso potabile e idroelettrico in Comune di Ono San Pietro (BS) – Proponente amministrazione comunale di Ono San Pietro – Verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 152/06**

(5.0.0)

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE

Omissis

Decreta

1) di escludere dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 152/06, il progetto di derivazione di acqua pubblica dalle sorgenti «Lifret e Muri-schi» ad uso potabile e idroelettrico in Comune di Ono San Pietro (BS), secondo la soluzione progettuale indicata negli elaborati prodotti dal Proponente, a condizione che siano ottemperate le seguenti prescrizioni, che dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti di autorizzazione e approvazione del progetto in parola;

a) durante la fase di cantiere dovranno essere adottate tecniche idonee a garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo, acque superficiali, atmosfera, rumore e vibrazioni, nonché tutte le cautele necessarie ad assicurare la sicurezza del cantiere, in particolare:

– l'attività cantieristica, in ordine all'impatto acustico, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune di Ono San Pietro, ai sensi dell'art. 8 della l.r. 13/01, ottemperando alle eventuali prescrizioni tecniche che verranno impartite;

– la messa in opera delle parti meccaniche sommerse e le successive operazioni di manutenzione dovranno essere condotte con la massima cautela, onde evitare la contaminazione delle acque delle sorgenti «Lifret e Muri-schi»; che si riversano nell'acquedotto comunale e nella falda acquifera con liquidi classificabili come rifiuti pericolosi (oli, filtri e stracci sporchi di olio); a tal fine dovrà essere prevista un'area attrezzata per la manipolazione di tali liquidi e per il loro contenimento in caso

di sversamenti accidentali o errori nelle manovre di carico e/o scarico;

– siano contenuti al minimo indispensabile gli spazi destinati ad aree di cantiere ed allo stoccaggio di materiale movimentato;

b) per quanto riguarda l'inserimento paesaggistico l'intervento dovrà essere verificato in sede di relativa autorizzazione ai sensi d.lgs. 42/04; la relazione paesaggistica dovrà contenere tutte le indicazioni sulle cautele (architettoniche e paesaggistiche) da adottare, in ottemperanza alla d.g.r. 2121/06;

c) la gestione del materiale di scavo dovrà essere esercitata in conformità alle disposizioni dall'art. 186 del d.lgs. 152/06;

d) la condotta forzata dovrà essere realizzata nel rispetto delle vigenti norme tecniche per le costruzioni di cui al d.m. 14 settembre 2005 e delle condizioni geologiche ed idrogeologiche esistenti, nonché la tutela delle acque sotterranee;

e) nelle successive fasi di sviluppo progettuale dovrà essere attentamente definito l'assetto idrogeologico del territorio e eventuali interconnessioni con dissesti in atto;

f) eventuali tagli di alberature per la realizzazione delle opere, dovranno essere compensate in relazione ai disposti della d.g.r. n. 8/675 del 21 settembre 2005 e successive modifiche e integrazioni;

2) di demandare alla Provincia di Brescia la verifica di compatibilità dell'opera, alla luce delle disposizioni di cui al PTUA e alla d.g.r. 16065/04;

3) la Provincia di Brescia, in qualità di Autorità competente all'autorizzazione del progetto in parola, è tenuta a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 1, così come recepite nel provvedimento di autorizzazione, e a segnalare tempestivamente alla Struttura VIA eventuali inadempimenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del d.lgs. 152/06;

4) di trasmettere copia del presente decreto ai seguenti soggetti:

- Comune di Ono San Pietro;
- Comunità Montana Valle Canonica;
- Provincia di Brescia;
- ARPA Sede Centrale;

5) di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito web [www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia](http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia);

6) di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il dirigente: Filippo Dadone

(BUR20090123)

**D.c.s. 18 novembre 2009 - n. 12139**

**Derivazione di acque sotterranee con portata massima pari a 95 l/sec mediante la perforazione di n. 2 pozzi in Comune di Crema (CR) – Verifica di assoggettabilità alla Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Proponente: Bakemark Italia s.r.l.**

(5.0.0)

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Omissis

Decreta

1) di escludere dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 152/2006, il progetto: «Derivazione di acque sotterranee con portata massima pari a 95 l/sec mediante la perforazione di n. 2 pozzi in Comune di Crema (CR)», secondo la soluzione progettuale indicata negli elaborati prodotti dal Proponente, a condizione che siano ottemperate le seguenti prescrizioni, che dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti di autorizzazione e approvazione del progetto in parola:

I. valutare in oggetto d'opera la possibilità di limitare la captazione in corso all'acquifero superficiale, qualora que-

st'ultimo risulti in grado di garantire i valori di portata previsti nel progetto in esame, in quanto gli acquiferi profondi e protetti devono essere destinati prioritariamente agli usi idropotabili, o in alternativa predisporre uno studio idrogeologico di dettaglio finalizzato a dimostrare che l'acquifero sfruttato per uso industriale - tecnologico, mediante il pozzo n. 5, costituisca in realtà un acquifero semi-artesiano, in diretta comunicazione con la falda superficiale sovrastante al di fuori dell'area studiata;

- II. in fase di autorizzazione dei due pozzi in questione, da parte della Provincia di Cremona, dovrà comunque essere confermata l'assenza di eventuali interferenze negative, connesse alla realizzazione dei pozzi in questione, sia con i pozzi acquedottistici S.C.S. S.p.A. 02 e S.C.S. S.p.A. 03 del Comune di Crema sia con eventuali altri pozzi presenti in un intorno significativo (anche privati), che emungono dalle stesse falde acquifere;
- III. verificare che le portate massime di progetto risultino compatibili con la risorsa idrica sotterranea, al fine di accertare un eventuale depauperamento delle falde acquifere captate e di garantire l'utilizzo ottimale della risorsa, anche eventualmente rideterminando i quantitativi di prelievo in falda;
- IV. realizzare l'opera in modo tale da garantire il rispetto delle condizioni idrogeologiche esistenti e la tutela delle acque sotterranee, nonché evitando la messa in comunicazione delle falde acquifere;
- V. privilegiare, relativamente al sistema di perforazione dei pozzi, l'impiego di tecniche che non richiedano l'impiego di fluidi di perforazione potenzialmente inquinanti per le acque sotterranee;
- VI. comunicare alla Provincia di Cremona, autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle opere in oggetto, le caratteristiche tecniche e le schede dei dispositivi (pompe e misuratori di portata) posti su ciascun pozzo in progetto;
- VII. durante la fase di cantiere dovranno essere adottate tutte le soluzioni tecniche più idonee atte a minimizzare gli impatti generati ed a garantire la massima tutela di suolo e sottosuolo, atmosfera, corpi idrici superficiali ed acque sotterranee, nonché le condizioni di sicurezza degli addetti ai lavori;
- VIII. la viabilità d'accesso all'area di cantiere dovrà essere preventivamente concordata con il Comune di Crema, e comunque dovrà avvenire limitando al minimo i possibili disagi per la popolazione residente;
- IX. prevedere, in fase di cantiere, l'utilizzo a carattere temporaneo delle acque di prima falda;

2) la Provincia di Cremona, in qualità di Autorità competente all'autorizzazione del progetto in parola, è tenuta a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti punti 1, così come recepite nel provvedimento di approvazione, e a segnalare tempestivamente alla Struttura VIA eventuali inadempimenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del d.lgs. 152/06;

3) di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto ai seguenti soggetti:

- Ditta Bakemark Italia s.r.l., viale Santa Maria della Croce n. 12 - 26013 CREMA;
- Provincia di Cremona;
- Comune di Crema (CR);
- ARPA Sede Centrale di Milano;

3) alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito *web* [www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia](http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia);

4) di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il dirigente: Filippo Dadone

**pari a 2981,46 kwp da realizzarsi in Comune di Volta Mantovana (MN) - Proponente: Comune di Volta Mantovana - Verifica di assoggettabilità ai sensi del d.lgs. 152/2006**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE

Omissis

Decreta

1) di assoggettare alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 20 comma 6 del d.lgs. 152/06, per le motivazioni di cui in premessa, il progetto relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra per la produzione di energia elettrica di potenza pari a 2981,46 KWp da realizzarsi in Comune di Volta Mantovana (MN), secondo la soluzione progettuale indicata negli elaborati prodotti dal Proponente;

2) di trasmettere copia del presente decreto a:

- Comune di Volta Mantovana - Proponente;
- Provincia di Mantova;

3) di provvedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto;

4) di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito *web* [www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia](http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia);

5) di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il dirigente: Filippo Dadone

## E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

### Corte Costituzionale

(BUR20090125)

**Atto prom. 21 ottobre 2009 - n. 94****Ricorso n. 94 depositato il 21 ottobre 2009 – Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956**

Ricorso n. 94 depositato il 21 ottobre 2009 del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e assistito dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, è domiciliato

#### *nei confronti*

della Regione Lombardia, in persona del suo Presidente

#### *per la declaratoria della illegittimità costituzionale*

della l.r. 6 agosto 2009, n. 19, recante: «Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2009/2010 ai sensi della l.r. 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro sulla cattura dei richiami vivi)».

#### FATTO E DIRITTO

Con la l.r. n. 19 del 6 agosto 2009 è stato approvato il piano di cattura dei richiami vivi, riportato all'allegato A, per la stagione venatoria 2009/2010, ai sensi della l.r. 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro sulla cattura di richiami vivi).

Detta legge, che si compone di un unico articolo, presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale.

Innanzitutto la potestà in concreto esercitata in materia di autorizzazione alla gestione degli impianti per la cattura delle specie indicate nell'Allegato A della legge in esame, autorizzazione che l'art. 4 comma 3 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 riconosce alle Regioni, risulta esercitata in assenza dei presupposti e delle condizioni poste dalla nomenclatura comunitaria in materia di protezione della fauna selvatica che subordina (art. 9 della dir. 409/79/CEE) la possibilità di autorizzare in deroga la cattura di determinate specie di uccelli in piccole quantità alla comprovata assenza di altre soluzioni soddisfacenti, al rispetto di condizioni riguardamente controllate e all'impiego di modalità selettive in modo che le catture vengano effettuate solo nella misura in cui siano strettamente necessarie a soddisfare le richieste del mondo venatorio.

Sotto tale profilo si configura la violazione del vincolo comunitario di cui all'art. 117, comma 1 Cost., non avendo la Regione Lombardia rispettato le misure dettate dalla Direttiva sopra citata (come del resto confermato dal parere negativo dell'ISPRA del 9 giugno 2009).

Ma l'intervento regionale si pone in contrasto anche con i principi stabiliti dal legislatore statale con la richiamata legge 11 febbraio 1992 n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», il cui art. 4, pur rimettendo alla competenza regionale l'autorizzazione alla approvazione del piano di cattura dei richiami vivi (comma 3) implica che detta potestà sia esercitata non solo nel rispetto del diritto comunitario, come sopra rilevato, ma anche dei principi stabiliti dal legislatore statale con la predetta normativa, che richiede espressamente il parere favorevole dell'ISPRA, e con la legge quadro regionale in materia di cattura dei richiami vivi, l.r. n. 5/2007, della quale la legge all'esame è attuazione.

La disposizione statale sopra richiamata costituisce indubbiamente una misura minima di tutela e, quindi, inderogabile per il legislatore regionale; il suo mancato rispetto, dunque, fa venir meno quegli *standards* minimi e uniformi di tutela della fauna, risultando in tal modo violata l'esigenza di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera s) Cost.

Come chiarito dalla giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte Costituzionale, infatti, l'art. 117, comma 2 lett. s) della Costituzione, esprime una esigenza unitaria per ciò che concerne la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ponendo a interventi regionali che possono pregiudicare gli equilibri ambientali (Corte Cost. 20 dicembre 2002, n. 536; id. 22 dicembre 2006, n. 441).

Per queste ragioni

#### *si conclude*

perché la legge regionale impugnata sia dichiarata costituzionalmente illegittima.

Si producono:

- estratto della delibera del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009;
- relazione, allegata alla medesima delibera, del Ministro per i rapporti con le regioni.

Roma 8 ottobre 2009

Gabriella D'Avanzo  
Avvocato dello Stato

## G) PROVVEDIMENTI DI ALTRI ENTI

(BUR20090126)

Prov. altri Enti n. 49/01-Se.O. 2009

**Autorità di bacino del fiume Po – Parma – Atti del Comitato Istituzionale – Deliberazione n. 4 del 22 luglio 2009 – Art. 47 delle Norme di Attuazione del PAI e artt. 70 ss. del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Sondrio – Bilancio idrico per il sottobacino dell'Adda Sopralacuale – Adozione di misure temporanee di salvaguardia ai sensi dell'art. 17, comma 6-bis della legge 18 maggio 1989, n. 183 e s.m.i.**

### IL COMITATO ISTITUZIONALE

Visto:

– il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, recante «Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;

– la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» e successive modifiche ed integrazioni;

– in particolare, l'art. 17 della suddetta legge, relativo a «valore, finalità e contenuti del piano di bacino»;

– il d.p.c.m. 10 agosto 1989, recante «Costituzione dell'autorità di bacino del fiume Po»;

– la legge 2 maggio 1990, n. 102, recante «Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia, Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987»;

– in particolare l'art. 8, comma 3 della suddetta legge, contenente limitazioni al rilascio di nuove concessioni di grandi derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica nel territorio della Valtellina;

– la legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante «Disposizioni in materia di risorse idriche»;

– in particolare l'art. 3 della suddetta legge, relativo a «equilibrio del bilancio idrico»;

– il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

– in particolare, l'art. 57 (recante «Pianificazione territoriale di coordinamento e pianificazione di settore») del suddetto decreto legislativo;

– il d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, recante «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole» e s.m.i.;

– in particolare l'art. 22 (concernente la pianificazione del bilancio idrico) e l'art. 44 (relativo ai Piani regionali di Tutela delle Acque) del suddetto decreto legislativo;

– il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

– in particolare, l'art. 20 del suddetto d.lgs., recante «Compiti di programmazione» dell'ente Provincia;

– la legge regionale Lombardia n. 12 dell'11 marzo 2005, «Legge per il governo del territorio»;

– in particolare, gli artt. 15 ss. e 56 della suddetta legge, concernenti il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;

– il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

– il d.lgs. 8 novembre 2006, n. 284 «Disposizioni correttive e integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale»;

– in particolare, l'art. 1, commi 3 e 4 del suddetto decreto legislativo;

– il d.l. 30 dicembre 2008, n. 208 convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13, recante «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente»;

– in particolare, l'art. 1 del suddetto decreto, relativo a «Autorità di bacino di rilievo nazionale»;

Richiamati:

– la propria deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, con cui questo Comitato ha adottato il «Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico»;

– la propria deliberazione n. 7 del 13 marzo 2002, con cui questo Comitato ha adottato «obiettivi e priorità d'intervento ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche e aggiornamento del programma di redazione del piano stralcio di bacino sul bilancio idrico»;

– la propria deliberazione n. 7 del 3 marzo 2004, con cui questo Comitato ha adottato integrazioni agli «obiettivi e priorità d'intervento ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni»;

– la d.g.r. Lombardia n. 2244 del 29 marzo 2006, recante approvazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Lombardia;

– la propria deliberazione n. 3 del 5 aprile 2006, con cui questo Comitato (ai sensi dell'art. 44, comma 5 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152) ha espresso il proprio «parere di conformità del Piano di Tutela delle Acque della Regione Lombardia agli obiettivi e alle priorità d'intervento di cui alle deliberazioni C.I. n. 7/2002 e 7/2004»;

– la deliberazione del Consiglio della Provincia di Sondrio n. 54 del 20 ottobre 2006, recante l'adozione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;

– la deliberazione del Consiglio della Regione Lombardia n. VIII/351 del 13 marzo 2007, recante «Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi»;

– la propria deliberazione n. 2 del 19 luglio 2007, con la quale sono stati adottati «Criteri per l'elaborazione del Progetto di Piano stralcio sul Bilancio Idrico del bacino idrografico del fiume Po»;

– l'«Accordo per la sostenibilità dell'utilizzo delle risorse idriche in Provincia di Sondrio attraverso l'integrazione degli strumenti di pianificazione» stipulato il 9 agosto 2007 tra l'Autorità di bacino del Po, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Lombardia, la Provincia di Sondrio e l'APAT;

Premesso che:

– il territorio del bacino del fiume Po costituisce un bacino idrografico di rilievo nazionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 18 maggio 1989, n. 183;

– con d.p.c.m. 10 agosto 1989 è stata costituita l'Autorità di bacino del fiume Po, alla quale è stato attribuito il compito di elaborare il Piano di bacino per tale ambito territoriale; ai sensi dell'art. 17, comma 1 della suddetta legge n. 183/1989 detto Piano è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate (oltre che alla conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione del suolo) alla corretta utilizzazione delle acque sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato;

– il Piano di bacino ha valore di Piano territoriale di settore e la legge stabilisce che esso debba essere coordinato con i piani ed i programmi di sviluppo economico e di uso del suolo destinati a trovare applicazione sull'ambito territoriale di competenza del Piano di bacino o anche su porzioni dello stesso (cfr. comma 4 del medesimo art. 17);

– ai sensi del comma 6-ter del citato art. 17 della legge n. 183/1989 i Piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che devono costituire fasi interrelate rispetto ai contenuti del comma 3 dello stesso articolo, garantendo la considerazione sistemica del territorio e disponendo le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;

– tra i contenuti stabiliti dal richiamato comma 3 dell'art. 17 figurano anche (lett. c)) le direttive alle quali deve uniformarsi (oltre alla difesa del suolo, alla sistemazione idrogeologica ed idraulica ed all'utilizzazione dei suoli) l'utilizzazione delle acque;

– allo scopo di preservare, anche nelle more delle procedure per l'approvazione e l'entrata in vigore, gli interessi pubblici cui il Piano di bacino ed i suoi stralci sono destinati (con riguardo, in particolare, alle prescrizioni in materia di corretta utilizzazio-

ne della risorsa idrica di cui alla lettera c del comma 3 dell'art. 17) la legge (art. 17 citato, comma 6-bis) ha attribuito al Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino la potestà di adottare misure temporanee di salvaguardia, di efficacia immediatamente vincolante, con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondovalle;

– a seguito della previsione della possibilità di adozione del Piano per stralci, la procedura di adozione e di approvazione del Piano di bacino, originariamente contenuta nell'art. 18 della citata legge n. 183/1989 ha subito diverse modifiche ed integrazioni, in conformità degli specifici fini perseguiti – in via esclusiva o principale – da ciascuno di tali stralci ed anche dell'evoluzione della disciplina legislativa inerente alle competenze di Regioni e di Enti locali in materia di pianificazione e programmazione territoriale (al pari delle modalità per la sua attuazione, originariamente previste dagli artt. 21 ss. della stessa legge);

– in particolare, l'art. 3, comma 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 ha stabilito che le Autorità di bacino definiscono ed aggiornano il bilancio idrico, il quale è lo strumento diretto ad assicurare l'equilibrio tra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto delle priorità, dei criteri e degli obiettivi di cui agli artt. 1 e 2 della stessa legge;

– il comma 2 del suddetto art. 3 aggiunge che, al fine di assicurare l'equilibrio tra risorse disponibili e fabbisogni, l'Autorità di bacino adotta, per quanto di competenza, le misure per la pianificazione dell'economia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse;

– a seguito delle gravi calamità che hanno colpito il territorio della Provincia di Sondrio nel corso del 1987, con particolare riguardo alla Valtellina, è stata emanata la legge 2 maggio 1990, n. 102, il cui art. 8, comma 3, ha disposto che fino all'approvazione del Piano di bacino del Po, nei territori della Valtellina, non possono essere rilasciate nuove concessioni di grandi derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica;

– alla luce delle successive modifiche legislative intervenute dopo il 1990 (e, in particolare, della previsione relativa alla possibilità di adottare e approvare il Piano di bacino per stralci, nonché dell'introduzione del bilancio idrico da parte della ricordata legge n. 36/1994) l'adempimento della suddetta disposizione è stato interpretato nel senso che il rilascio delle suddette concessioni, per essere ammissibile, dovesse risultare compatibile con le previsioni del bilancio idrico relativo al sottobacino dell'Adda sopralacuale;

Premesso, inoltre, che:

– successivamente, è stato emanato il d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 che ha definito la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee. Tra le finalità fondamentali di tale decreto rientra il perseguimento di usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili (art. 1, comma 1, lett. c)), da perseguire mediante la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell'ambito di ciascun bacino idrografico e l'individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche (art. 1, comma 2, lett. b) ed f));

– al fine di garantire il raggiungimento dei propri obiettivi di tutela, il citato decreto n. 152/1999 ha introdotto un apposito strumento di pianificazione, il Piano di Tutela delle Acque (art. 44), il quale costituisce uno stralcio di settore del Piano di bacino ai sensi del già menzionato art. 17, comma 6-ter della legge n. 183/1989, pur essendo adottato ed approvato con una procedura assai diversa rispetto a quella dell'art. 18 della menzionata legge n. 183/1989;

– tra i contenuti del Piano di Tutela delle Acque il comma 4, lett. d) del suddetto art. 44 figurano, in particolare, le misure di tutela qualitative e quantitative del sistema idrico, tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;

– in conformità alla disposizione di cui al punto precedente, l'art. 22, comma 2 del citato d.lgs. n. 152/1999 stabilisce che nei Piani di Tutela delle Acque devono essere contenute le misure volte ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico definito dall'Autorità di bacino ai sensi dell'art. 3 della legge n. 36/1994, nel rispetto dei criteri e delle priorità individuate dallo stesso art. 22 del d.lgs. n. 152/1999;

– in considerazione della necessità di ottemperare con urgenza alle prescrizioni di cui all'art. 8 della legge n. 102/1990, nelle

more dell'elaborazione ed adozione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Lombardia, questa Autorità di bacino ha elaborato il «Bilancio idrico per l'Adda sopralacuale», il quale è stato adottato da questo Comitato Istituzionale con deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, come Allegato 1 al Titolo III delle Norme di Attuazione del «Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Po» (di seguito brevemente denominato PAI), successivamente approvato con d.p.c.m. 24 maggio 2001;

– in particolare, nel suddetto «Bilancio idrico per l'Adda sopralacuale» è riportato il saldo idrico (inteso come valore medio annuo della portata presente al netto delle derivazioni in atto) per ognuno dei corsi d'acqua in esso considerati; tale bilancio è stato effettuato su 124 sezioni caratteristiche delle aste fluviali, considerando unicamente (in coerenza con quanto stabilito dall'art. 8, comma 3 della legge n. 102/1990) le grandi derivazioni idroelettriche e tenendo conto dei soli deflussi idrici superficiali (con esclusione, pertanto, del contributo del sistema idrico sotterraneo);

– in particolare, l'art. 47, comma 11 delle NA del PAI ha individuato nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Lombardia (a seguito della sua approvazione ed entrata in vigore) lo strumento della pianificazione di bacino a cui fare riferimento per i successivi aggiornamenti del «Bilancio idrico per l'Adda sopralacuale» e per la disciplina degli usi delle acque ad essi conseguenti;

– a seguito dell'iter previsto dall'art. 44 del d.lgs. n. 152/1999, con d.g.r. n. 1083 del 16 novembre 2005 la Regione Lombardia ha adottato il proprio Piano di Tutela delle Acque (definito «Programma di Tutela ed Uso delle Acque» o PTUA) e lo ha trasmesso all'Autorità di bacino per l'espressione del parere vincolante di conformità agli obiettivi ed alle priorità da essa fissati con la deliberazione C.I. n. 7 del 13 marzo 2002 (come aggiornati con deliberazione C.I. 7 del 3 marzo 2004), ai sensi di quanto stabilito dai commi 2 e 5 del medesimo art. 44;

– in particolare, in allegato alla deliberazione C.I. n. 7/2002 (Allegato C) questo Comitato ha adottato appositi «Criteri generali di impostazione del Piano stralcio sul bilancio idrico del bacino idrografico del fiume Po», che costituiscono parte integrante degli obiettivi e delle priorità d'intervento di cui al punto precedente. *Tale documento, prendendo atto che lo stato della conoscenza sul bacino del fiume Po non permette di delineare in termini esaurienti il quadro di riferimento per la pianificazione del bilancio idrico, ha individuato nei Piani di Tutela delle Acque regionali i principali strumenti conoscitivi per la redazione del Piano stralcio sul bilancio idrico, con riguardo a tutti gli elementi che attengono alla conoscenza dei sistemi idrici sotto l'aspetto quantitativo e all'evoluzione delle situazioni di criticità;*

– a seguito dell'espressione del parere favorevole di conformità dell'Autorità di bacino (deliberazione C.I. n. 3 del 5 aprile 2006) la Regione Lombardia ha infine approvato (con d.g.r. n. 2244 del 29 marzo 2006) il proprio PTUA il quale contiene il bilancio idrico a scala regionale, che comprende elementi essenziali ai fini dell'aggiornamento del Bilancio idrico per l'Adda sopralacuale;

– nel frattempo, è entrato in vigore il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (recante «Norme in materia ambientale»), le cui disposizioni (in particolare quelle di cui agli artt. 141 ss.) hanno sostituito le norme della legge n. 36/1994 (la quale è stata abrogata dall'art. 175 del medesimo decreto) senza peraltro modificare sostanzialmente le previsioni ivi contenute;

Premesso, altresì, che:

– l'art. 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (attualmente: art. 20, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), prevede che la Provincia predisponga e adotti un Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP), allo scopo di determinare gli indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, di indicare le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale e per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque; il successivo comma 6 del medesimo articolo dispone, inoltre, che gli Enti e le Amministrazioni Pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, si conformino ai PTCP, una volta che essi siano entrati in vigore;

– ai sensi dell'art. 57, comma 1 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 le Regioni, con propria legge, possono prevedere che il PTCP assuma il valore e gli effetti dei piani di settore della tutela

dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo, sempreché la definizione delle relative disposizioni avvenga nella forma di intese tra la Provincia e le Amministrazioni, anche statali, competenti per tali piani di settore;

– per quanto riguarda il PAI l'art. 1, comma 11 delle Norme di Attuazione di tale Piano stabilisce espressamente che i PTCP attuano il PAI specificandone ed articolandone i contenuti ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e delle relative disposizioni regionali di attuazione, stabilendo inoltre che i contenuti dell'intesa prevista da tale articolo definiscono gli approfondimenti di natura idraulica e geomorfologica relativi alle problematiche di sicurezza idraulica e di stabilità dei versanti trattate dal PAI, coordinate con gli aspetti ambientali e paesistici propri del PTCP al fine di realizzare un sistema di tutela sul territorio non inferiore a quello del PAI, basato su analisi territoriali non meno aggiornate e non meno di dettaglio, aggiungendo che gli strumenti urbanistici vadano adeguati nei riguardi dei PTCP per i quali sia stata raggiunta l'intesa tra l'Autorità di bacino e l'Amministrazione provinciale competente;

– in adempimento a quanto disposto dall'art. 20, comma 2 del suddetto d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la Regione Lombardia (con gli artt. 15 ss. della l.r. n. 12 dell'11 marzo 2005) ha provveduto a disciplinare, oltre alla procedura di approvazione, i contenuti e l'efficacia dei Piani Territoriali di Coordinamento delle Province presenti nell'ambito territoriale di propria competenza;

– in particolare, l'art. 15, comma 3 della l.r. citata al punto precedente stabilisce che «in ordine alla tutela ambientale, all'assetto idrogeologico e alla difesa del suolo, il PTCP definisce l'assetto idrogeologico del territorio secondo quanto disposto dall'art. 56»; quest'ultimo articolo, dal canto suo, stabilisce (comma 1, lett. b)) che per la definizione dell'assetto idrogeologico del territorio di propria competenza, il PTCP può sviluppare ed approfondire (attraverso la realizzazione di opportuni studi e monitoraggio) i contenuti del Piano di bacino, in coerenza con le direttive regionali e dell'Autorità di bacino;

– il medesimo art. 15 aggiunge inoltre (lett. e)) che, per la parte inerente alla difesa del territorio, il PTCP (previa stipulazione delle Intese di cui all'art. 57 del d.lgs. n. 112/1998) assume il valore e gli effetti di Piano di settore (alla stessa stregua, cioè, degli stralci che costituiscono il Piano di bacino);

– con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 54 del 20 ottobre 2006, la Provincia di Sondrio ha adottato il proprio PTCP, ai sensi delle norme della l.r. n. 12/2005 richiamate in precedenza e lo ha quindi trasmesso alla Regione per gli adempimenti necessari all'approvazione definitiva;

Considerato che:

– a seguito dei numerosi approfondimenti condotti in sede di elaborazione ed aggiornamento degli strumenti conoscitivi utilizzati nella pianificazione relativa alla gestione delle risorse idriche, è emersa la necessità che, al fine di garantire una gestione sostenibile di tali risorse, tale pianificazione debba essere elaborata (al pari della programmazione ad essa conseguente) ad un livello di maggior dettaglio rispetto a quello di cui al PTUA regionale, prevedendo inoltre che il rilascio di nuove concessioni ad uso idroelettrico sia assoggettato a condizioni ulteriori rispetto a quelle contenute negli strumenti attualmente vigenti;

– coerentemente al suddetto orientamento, il Consiglio regionale della Lombardia ha adottato (con deliberazione n. VIII/351 del 13 marzo 2007) appositi «Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi» i quali sono coerenti con le finalità della l.r. n. 12/2005;

– nell'ambito degli Indirizzi di cui al punto precedente, in particolare, è stato previsto di integrare il PTCP con l'inserimento, nell'ambito dello stesso, del Piano del Bilancio Idrico (PBI) provinciale, da elaborare sulla scorta degli elementi di cui al PTUA ed al PAI (Allegato 1 al Titolo III delle NA) ed al successivo documento «Criteri per l'elaborazione del Progetto di Piano stralcio sul Bilancio Idrico del bacino idrografico del fiume Po» (elaborato dalla Segreteria tecnico-operativa di questa Autorità di bacino di concerto con le Regioni e con la Provincia Autonoma di Trento ed adottato con deliberazione C.I. n. 2 del 19 aprile 2007), il quale costituisce aggiornamento ed integrazione dei «Criteri generali di impostazione del Piano stralcio sul bilancio idrico del bacino idrografico del fiume Po», allegati alla già menzionata deliberazione C.I. n. 7/2002 (tali criteri sono stati redatti al fine di essere utilizzati per l'elaborazione di uno stralcio del Piano di bacino

del Po specificamente indirizzato a definire il Bilancio Idrico di tale bacino e sono destinati ad essere utilizzati unitamente alle risultanze dei vigenti Piani di Tutela delle Acque);

– il PTCP di Sondrio, integrato con il relativo PBI, è stato poi sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), la quale è tuttora in corso di svolgimento;

Considerato, inoltre, che:

– il 9 agosto 2007 è stato stipulato tra l'Autorità di bacino del Po, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Lombardia, la Provincia di Sondrio e l'APAT un «Accordo per la sostenibilità dell'utilizzo delle risorse idriche in provincia di Sondrio attraverso l'integrazione degli strumenti di pianificazione». Tale Accordo è propedeutico alla stipulazione dell'Intesa di cui all'art. 57 del d.lgs. n. 112/1998, a seguito della quale il PTCP approvato potrà acquistare l'efficacia del Piano di bacino per le materie da esso disciplinate rispetto a cui l'Intesa stessa si sia perfezionata;

– tra le suddette materie vi è anche il Piano del Bilancio Idrico (PBI) relativo alla Provincia di Sondrio, con le relative misure di tutela di cui al Titolo VI delle Norme di Attuazione del PTCP in corso di approvazione;

– con riguardo al territorio della Provincia di Sondrio, accanto all'ineludibile esigenza di salvaguardare gli equilibri ambientali e di scongiurare il prodursi di gravi alterazioni dell'ecosistema (con particolare riguardo alle conseguenze del rilascio di nuove concessioni) sussiste, peraltro, la necessità di esaminare senza indugio le istanze per il rilascio delle concessioni di derivazioni di acqua per la produzione di energia idroelettrica attualmente pendenti che risultano conformi al PTCP adottato, al fine di evitare che il protrarsi della procedura di approvazione del PTCP finisca con l'arrecare un immotivato pregiudizio sia ai legittimi interessi dei soggetti proponenti, sia al pubblico interesse al corretto utilizzo delle potenziali risorse idriche presenti sul territorio;

– per contemperare adeguatamente le esigenze sopra evidenziate, appare necessario procedere fin d'ora alla convocazione di una o più conferenze di servizi finalizzate all'esame delle istanze per il rilascio di concessioni di derivazione d'acqua di cui al punto precedente ed all'emanazione degli atti e dei provvedimenti conseguenti, a mente del fatto che l'esame di compatibilità di tali istanze con i contenuti tecnici del PTCP adottato (con particolare riguardo a quelli del PBI) si presenta già pienamente esperibile alla data presente;

– nelle more delle conferenze di servizi di cui al punto precedente e, comunque, nella attesa dell'approvazione del PTCP di Sondrio e della stipulazione dell'Intesa di cui all'art. 57 del d.lgs. n. 112/1998, in virtù dell'esigenza di salvaguardare gli equilibri ambientali e di scongiurare il prodursi di gravi alterazioni dell'ecosistema (con particolare riguardo alle conseguenze del rilascio di nuove concessioni di acqua per la produzione di energia idroelettrica), sussiste d'altro canto, la necessità di adottare, con riferimento a detto ambito territoriale, misure di salvaguardia di cui all'art. 17, comma 6-bis della legge n. 183/1989 con il contenuto delle prescrizioni stabilite dall'art. 75 delle Norme di Attuazione del menzionato PTCP;

– l'adozione di tali misure trova la propria giustificazione nella natura di «stralci del Piano di bacino del fiume Po» che caratterizza i vigenti strumenti della pianificazione del bilancio idrico (PTUA e Allegato 1 al Titolo III delle NA del PAI) e che è destinata a sussistere anche con riguardo al PBI della Provincia di Sondrio una volta che, per effetto della stipulazione dell'Intesa di cui ai punti precedenti, il PTCP (di cui il PBI è una componente) acquisterà, a sua volta, la natura e l'efficacia di Piano territoriale di settore propria del Piano di bacino del fiume Po;

– la suddetta adozione di misure di salvaguardia, inoltre, è conforme al principio di sussidiarietà sancito dalla normativa comunitaria e dall'art. 118 della Costituzione, in virtù del fatto che la l.r. n. 12/2005 non attribuisce alla Provincia la potestà di fare ricorso a tale strumento di cautela nelle more dell'approvazione definitiva del PTCP e delle varianti dello stesso;

Considerato, altresì, che:

– l'art. 175, comma 1 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha espressamente ed integralmente abrogato la legge n. 183/1989;

– l'art. 63 del suddetto decreto, inoltre, ha previsto l'istituzione delle Autorità di bacino distrettuali e la soppressione, a far data

dal 30 giugno 2006, delle Autorità di bacino istituite a norma della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Considerato, tuttavia, che:

– a seguito della modifica ad esso successivamente apportata dall'art. 1 del d.lgs. n. 284/2006, l'art. 170 del d.lgs. n. 152/2006 ha prorogato le Autorità di bacino di cui alla legge n. 183/1989 fino alla data di entrata in vigore del d.lgs. correttivo di cui il citato d.lgs. n. 284/2006 ha previsto l'adozione, facendo salvi, al tempo stesso, gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino successivamente al 30 aprile 2006 e fino all'entrata in vigore del suddetto d.lgs. correttivo;

– il successivo art. 1 del d.l. 30 dicembre 2008, n. 208 (convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13) ha ulteriormente modificato l'art. 170 del d.lgs. n. 152/2006, ribadendo in ogni caso la proroga delle Autorità di bacino di rilievo nazionale fino alla data di entrata in vigore del d.p.c.m. previsto dall'art. 63, comma 2 del medesimo decreto legislativo;

– ai sensi del menzionato art. 170 del d.lgs. n. 152/2006 (come modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 284/2006 e dall'art. 1 del d.l. n. 208/2008) sussiste, quindi, la competenza di questo Comitato Istituzionale all'adozione della presente deliberazione;

Acquisito il parere favorevole espresso da parte del Comitato Tecnico, con riferimento all'oggetto della presente deliberazione, nella seduta del 24 marzo 2009;

Ritenuto di accogliere il parere espresso dal Comitato Tecnico e pertanto di farlo proprio;

Per quanto sopra visto, richiamato, premesso, considerato e ritenuto

Delibera

#### **Articolo 1**

1. Fino alla definitiva approvazione del PTCP di Sondrio e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, il rilascio di nuove concessioni di derivazione d'acqua da corpi idrici naturali di superficie nell'ambito territoriale di cui al suddetto PTCP è subordinato al rispetto di misure temporanee di salvaguardia (adottate ai sensi dell'art. 17, comma 6-bis della legge 183/1989) con il contenuto delle prescrizioni stabilite dall'art. 75 (Disciplina delle derivazioni d'acqua da corpi idrici superficiali) delle Norme di Attuazione del menzionato PTCP attualmente in corso di approvazione, il cui testo si allega alla presente deliberazione (Allegato 1) come parte integrante e costitutiva della medesima. Resta salva l'applicazione delle vigenti disposizioni di cui all'art. 47 delle Norme di Attuazione del PAI e di quelle del PTUA Lombardia relative al bilancio idrico del territorio della Provincia di Sondrio che siano più restrittive delle suddette misure di salvaguardia.

2. Nelle more dell'approvazione del proprio PTCP, la Provincia di Sondrio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione, predispone e trasmette ai soggetti che hanno stipulato l'accordo del 9 agosto 2007 propedeutico alla stipulazione dell'Intesa di cui all'art. 57 del d.lgs. n. 112/1998, l'elenco cronologico delle giacenti richieste di derivazione d'acqua non conformi al PTCP adottato, dando inoltre comunicazione ai richiedenti dei motivi che ostano al proseguimento dell'istruttoria per il periodo di vigenza delle misure temporanee di salvaguardia di cui al punto precedente.

3. Entro il medesimo termine di cui al comma precedente, al fine di evitare che il protrarsi della procedura di approvazione del proprio PTCP finisca con l'arrecare immotivato pregiudizio sia ai legittimi interessi dei soggetti proponenti sia al pubblico interesse al corretto utilizzo delle potenziali risorse idriche attualmente presenti sul territorio, la Provincia di Sondrio deve procedere alla convocazione di una o più conferenze di servizi per l'esame di tutte le giacenti istanze di concessioni di derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e conformi al PTCP adottato, preliminari all'emanazione degli atti e provvedimenti conseguenti. L'invito di partecipazione alle suddette conferenze deve essere esteso anche ai soggetti richiedenti di cui al comma precedente. L'esame delle istanze di cui al presente comma è condotto sulla scorta degli elementi tecnici di cui agli elaborati del PTCP adottato e gli atti conseguenti a tale istruttoria devono essere comunque assunti nel pieno rispetto delle misure di salvaguardia adottate con la presente deliberazione.

4. Qualora all'esito dell'istruttoria di cui ai commi precedenti emergano ulteriori problematiche inerenti alle istanze, con particolare riguardo alle richieste di modificazione e di rinnovo di cui all'art. 5-bis del r.d. n. 1775/1933 e all'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, la Segreteria Tecnico-operativa dell'Autorità di bacino procederà a darne informazione al Presidente del Comitato Istituzionale.

#### **Articolo 2**

1. Copia della presente deliberazione è pubblicata, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

2. Le misure di salvaguardia di cui all'art. 1 entrano in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione di cui al comma precedente.

Il Presidente: Roberto Menia  
Il dirigente incaricato  
del Coordinamento della Pianificazione  
di bacino: Francesco Puma

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

**Comitato Istituzionale  
deliberazione n. 4 del 22 luglio 2009**

**ALLEGATO 1**

**Disposizioni adottate dal Comitato Istituzionale dell'Autorità  
di bacino del fiume Po come misure temporanee  
di salvaguardia ai sensi dell'art. 17, comma 6-bis  
della legge 18 maggio 1989, n. 183 e s. m. i. con riferimento  
al territorio della Provincia di Sondrio**

**Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)  
di Sondrio**

*(in fase di approvazione definitiva)*

**Norme di Attuazione**

*Omissis*

**Articolo 75**

**(Disciplina delle derivazioni d'acqua  
da corpi idrici superficiali)**

1. Non possono essere attuate nuove derivazioni d'acqua:
  - nei bacini montani aventi superficie inferiore a 5 km<sup>2</sup>;
  - nei tratti dei corsi d'acqua in cui l'indice I<sub>L</sub>, determinato per sottobacini e indicato nella cartografia riportata nella Tavola 6, sia inferiore al 40%;
  - lungo l'intero corso delle aste principali dell'Adda e del Mera;
  - nelle aree di elevato interesse naturalistico e paesaggistico individuate nel PTCP adottato, nei Parchi Nazionali e Regionali, nelle Riserve Naturali, nei SIC e nelle ZPS;
  - nei tratti di corsi d'acqua classificati a rischio R3 e R4 riportati nella Tavola 6 del PBI.
2. Possono essere attuate nuove derivazioni d'acqua nei tratti di corsi d'acqua classificati a rischio R1 e R2, riportati nella Tavola 6 del PBI, fatto salvo quanto stabilito al comma precedente, a condizione che:
  - la classe di rischio del tratto di corso d'acqua non superi per l'effetto della nuova derivazione la classe R2;
  - non sia compromesso il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità stabiliti nel Programma Regionale di Tutela ed Uso delle Acque.
3. Possono essere attuate nuove derivazioni d'acqua per usi di interesse locale, quando sussistano esigenze di approvvigionamento non altrimenti soddisfabili, anche in deroga a quanto stabilito dai commi precedenti, nei seguenti casi:
  - a. per il consumo umano;
  - b. per l'uso irriguo, limitatamente al periodo di irrigazione e a condizione che la portata massima derivata non ecceda i 40 l/s, che la dotazione specifica non superi 1 l/s per ettaro di superficie da irrigare e che il volume complessivo di prelievo non superi i 300.000 m<sup>3</sup> all'anno;
  - c. per derivazioni a scopo idroelettrico con potenza nominale media di concessione non superiore ai 30 kW, utilizzate per autoconsumo *in loco* (alpeggi, rifugi, abitazioni rurali, case sparse, piccoli agglomerati, ecc.) o per alimentare zone sprovviste di linee elettriche e nel caso in cui l'allacciamento alla rete elettrica di distribuzione non sia attuabile per motivi tecnico-economici;
  - d. per altri usi, se effettuati in serie ed in subordine agli usi potabile ed irriguo assentibili entro i limiti di prelievo di cui alle precedenti lettere a) e b) e purché non comportino un aumento delle portate derivate o del periodo di prelievo.
4. Il rinnovo delle concessioni di piccole derivazioni è subordinato alla presentazione da parte del concessionario di studi specifici relativi agli ecosistemi dei corsi d'acqua interessati dalla derivazione, comprendenti la valutazione di ciascun aspetto di criticità preso in considerazione dal presente Piano e le eventuali proposte di misure, a carico del concessionario, di riduzione delle suddette criticità, di riqualificazione dell'ambiente fluviale e di miglioramento del Deflusso Minimo Vitale. In ogni caso dovranno essere rispettati gli obiettivi di qualità di cui agli artt. 76 e 77 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

*Omissis*